REGOLAMENTO EDILIZIO

SOMMARIO

PARTE I PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA 13

TITOLO A1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 13

Art. A1.1 Parametri e indici urbanistici 13
- a.1 Superficie territoriale (ST) 13
- a.2 Superficie fondiaria (SF) 13
- a.3 Indice di edificabilità territoriale (IT) 13
- a.4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) 13
- a.5 Ambito 13
- a.6 Comparto 13
- a.7 Lotto 13
- a.8 Superficie minima di intervento (Sm) 14
- a.9 Potenzialità edificatoria (Pe) 14
- a.10 Carico urbanistico (CU) 14
- a.11 Dotazioni territoriali (DT) 14
- a.12 Area dell'insediamento all'aperto (Ai) 14

Art. A1.2 Oggetti, parametri e indici edilizi 14
- b.1 Area di sedime 14
- b.2 Area di pertinenza 14
- b.3 Superficie coperta (SC) 14
- b.4 Indice di copertura (IC) 15
- b.5 Superficie permeabile (SP) 15
- b.6 Indice di permeabilità (IPT/IPF) 15
- b.7 Invarianza idraulica 15
- b.8 Tipo edilizio 15
- b.9 Edificio 15
- b.10 Edificio unifamiliare 15
- b.11 Pertinenza 15
- b.12 Unità immobiliare 15
- b.13 Alloggio 15
- b.14 Unità edilizia (Ue) 16
- b.15 Parti comuni / condominiali 16
- b.16 Edifici esistenti 16

Art. A1.3 Superfici 16
- c.1 Superficie totale (St) 16
- c.2 Superficie lorda (Sl) 16
- c.3 Superficie utile (Su) 16
- c.4 Superficie accessoria (Sa) 16
- c.5 Superficie complessiva (Sc) 17
- c.6 Superficie calpestabile (Scp) 17

Art. A1.4 Sagome e Volumi 17
- d.1 Sagoma 17

d.2 Volume totale o volumetria complessiva (Vt) 17
d.3 Volume tecnico 17
d.4 Scannafosso 17
d.5 Volume utile (Vu) 17
Art. A1.5 Piani 18
e.1 Piano di un edificio 18
e.2 Piano fuori terra 18
e.3 Piano seminterrato 18
e.4 Piano interrato 18
e.5 Sottotetto 18
e.6 Soppalco 18
e.7 Numero dei piani 18
Art. A1.6 Altezze 18
f.1 Altezza utile (Hu) 18
f.2 Altezza lorda (Hl) 18
f.3 Altezza del fronte (Hf) 19
f.4 Altezza dell'edificio (H) 19
f.5 Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) 19
Art. A1.7 Distanze 19
g.1 Distanze 19
g.2 Indice di visuale libera (Ivl) 19
Art. A1.8 Definizioni di elementi, strutture e sistemi strutturali 21
h.1 Portico / porticato 21
h.2 Loggia / Loggiato 21
h.3 Balcone 21
h.4 Ballatoio 21
h.5 Terrazza / lastrico solare 21
h.6 Veranda 21
h.7 Pensilina 21
h.8 Tettoia 21
h.9 Androne 21
h.10 Tetto verde 21
h.11 Recinzione 22
Art. A1.9 Strutture temporanee ed elementi di arredo 22
i.1 Pergolato 22
i.2 Tenda solare 22
i.3 Tenda a pergola e tipo "Pergotenda" 22
i.4 Frangisole 22
i.5 Gazebo 22
i.6 Insegna di esercizio 22
i.7 Preinsegna 22
i.8 Cartello pubblicitario 22
i.9 Vetrina 22
i.10 Chioschi 22
i.11 Dehors 23

i.12 Ripostiglio per attrezzi, legnaia, deposito biciclette 23
i.13 Altri elementi di arredo 23
Art. A1.10 Impianti tecnici 23
l.1 Antenna, palo, traliccio e parabola 23
Art. A1.11 Attività commerciali in sede fissa 23
m.1 Tipologie di esercizi 23
m.2 Settori merceologici 23
m.3 Superficie di vendita Sv 24
m.4 Centro commerciale 24
m.5 Superficie di vendita di un centro commerciale 24
m.6 Non costituisce centro commerciale 24
m.7 Area commerciale integrata 24
Art. A1.12 Strade 25
n.1 Strada 25
n.2 Centro abitato 25
n.3 Classificazione delle strade 25
n.4 Caratteristiche minime delle strade 25
n.5 Articolazione delle strade in base agli usi e alle tipologie dei collegamenti. 26
n.6 Le Strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e le Strade locali 26
Art. A1.13 Definizioni per gli interventi negli ambiti di conservazione, consolidati e urbanizzabili 27
o.1 Centro Storico 27
o.2 Unità minima di intervento UMI 27
o.3 Progetto unitario 27
o.4 Rudere 27
o.5 Superfetazione 27
o.6 Unità abitativa 27
o.7 Territorio urbanizzato 27
o.8 Territorio urbanizzabile 27
Art. A1.14 Definizioni per gli interventi nel territorio rurale 28
p.1 Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 28
p.2 Azienda agricola (forestale, zootecnica) 28
p.3 Coltivatore diretto 28
p.4 Imprenditore agricolo 28
p.5 Imprenditore agricolo professionale 28
p.6 Attività agrituristica 29
p.7 Fattorie didattiche 29
p.8 Allevamento domestico 30
p.9 Allevamento zootecnico non intensivo 30
p.10 Allevamenti intensivi 30
p.11 Serra fissa 30
p.12 Attività agricola non intensiva 31
p.13 Foresterie aziendali 31
p.14 Fabbricati di servizio alla produzione agricola 31
p.15 Compendio unico 31
Art. A1.15 Glossario per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio 31

q.1 Deposito archeologico 31
q.2 Profondità di giacitura dei depositi archeologici 31
q.3 Scavi e modificazioni del sottosuolo 31
q.4 Definizioni e note sulle indagini archeologiche 31
q.5 Relazione sulle indagini archeologiche preventive 32

TITOLO B DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D'USO 34

Art. B1 Interventi edilizi 34
Art. B2 Usi 34
Art. B2.1 Mutamento di destinazione d'uso e gruppi funzionali 34
Art. B2.2 Uso temporaneo 36

TITOLO C PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI 37

Art. C1 Edilizia libera 37
Art. C2 Edilizia residenziale e produttiva 37
Art. C3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 37
Art. C4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali 37

TITOLO D MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA 38

Art. D1 Modulistica edilizia unificata 38
Art. D2 Modulistica Unificata Regionale (MUR) in materia sismica 38
Art. D3 Modulistica Regionale per la presentazione di programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) 38

TITOLO E REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE 39

Art. E1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini 39
Art. E2 Rispetti 39
Art. E2.1 Rispetti stradali 39
Art. E2.2 Rispetti ferroviari 39
Art. E2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi 40
Art. E2.4 Rispetto cimiteriale 43
Art. E2.5 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) 43
Art. E2.6 Fasce di rispetto degli acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) 44
Art. E2.7 Fasce di rispetto dei depuratori 44
Art. E2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 44
Art. E2.8a Fasce di rispetto degli elettrodotti 44
Art. E2.8b Emittenze radiotelevisive e telefonia mobile 44
Art. E2.9 Fasce di rispetto dei metanodotti 45
Art. E2.10 Fasce di rispetto del demanio marittimo 45
Art. E3 Accessi stradali 46
Art. E4 Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 46

Art. E4.1 Impianti fotovoltaici 46
Art. E4.2 Impianti eolici, a biogas, a biomasse e idroelettrici 46
TITOLO F DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI E TUTELE DI ORDINE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE, STORICO CULTURALE E TERRITORIALE 47
Art. F1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) 47
Art. F1.1 Disposizioni per il recupero e ripristino degli organismi edilizi dei sistema insediativo storico. 47
Art. F2 Beni paesaggistici 51
Art. F3 Vincolo idrogeologico 51
Art. F4 Vincolo idraulico 51
Art. F5 Aree naturali protette 51
Art. F6 Siti della Rete Natura 2000 51
Art. F7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale 52
TITOLO G DISCIPLINE SETTORIALI AVENTI INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA (REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE) 53
Art. G1 NORMATIVA TECNICA 53
Art. G1.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) 53
Art. G1.2 Sicurezza statica e normativa antisismica 53
Art. G1.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 53
Art. G1.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico 53
Art. G1.5 Sicurezza degli impianti 53
Art. G1.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni 53
Art. G1.7 Demolizione o rimozione dell'amianto 53
Art. G1.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici 54
Art. G1.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici 54
Art. G1.10 Produzione di materiali da scavo 54
Art. G1.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) 54
Art. G1.12 Prevenzione inquinamento luminoso 54
Art. G2 REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI 54
Art. G2.1 Strutture commerciali 54
Art. G2.2 Strutture ricettive 54
Art. G2.3 Strutture per l'agriturismo 54
Art. G2.4 Impianti di distribuzione del carburante 55
Art. G2.5 Sale cinematografiche 55
Art. G2.6 Scuole e servizi educativi 55
Art. G2.7 Associazioni di promozione sociale 55
Art. G2.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari o bevande 55
Art. G2.9 Impianti sportivi 55

Art. G2.10 Strutture sanitarie ... 55
Art. G2.11 Strutture veterinarie ... 55
Art. G2.12 Sale da gioco e sale scommesse ... 55

TITOLO H DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ... 56

Art. H1 - Procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017, per l'approvazione di progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico ... 56
Art. H2 - Procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017, per l'approvazione di progetti per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate ... 57
Art. H3 - Permesso di costruire in deroga ... 58
Art. H4 - Permesso di costruire convenzionato ... 58

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA ... 60

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ... 60

Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi ... 60

Art. 1.1 Sportello unico per l'edilizia (SUE): composizione, compiti e modalità di funzionamento. ... 60
Art. 1.2 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): composizione, compiti e modalità di funzionamento. ... 60
Art. 1.3 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) ... 60
Art. 1.3.1 Definizione e compiti ... 60
Art. 1.3.2 Composizione e nomina ... 60
Art. 1.3.3 Funzionamento ... 61
Art. 1.4 Organo Tecnico Consultivo (OTC) ... 62
Art. 1.5 Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) ... 62
Art. 1.5.1 Ambito di applicazione ed elaborati ... 62
Art. 1.5.2 Procedure di approvazione ... 63
Art. 1.6 Modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale ... 65

Capo II Altre procedure e adempimenti edilizi ... 68

Art. 1.7 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ... 68
Art. 1.8 Certificato di destinazione urbanistica ... 68
Art. 1.9 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi ... 69
Art. 1.10 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità ... 69
Art. 1.11 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni ... 70
Art. 1.11.1 Contributo di costruzione ... 70
Art. 1.11.2 Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ... 71
Art. 1.12 Pareri preventivi ... 72
Art. 1.12.1 Valutazione preventiva ... 72
Art. 1.13 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia ... 72
Art. 1.14 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ... 73

Art. 1.15 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ... 73
Art. 1.16 Concorsi di urbanistica e di architettura e progettazione partecipata ... 73
Art. 1.17 Autorizzazione paesaggistica ... 74
TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI ... 76
Capo I Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori ... 76
Art. 2.1 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc. ... 76
Art. 2.2 Comunicazioni di fine lavori ... 76
Art. 2.3 Occupazione di suolo pubblico ... 76
Art. 2.4 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc. ... 77
Capo II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori ... 77
Art. 2.5 Principi generali dell'esecuzione dei lavori ... 77
Art. 2.6 Punti fissi di linea e di livello ... 78
Art. 2.7 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ... 78
Art. 2.8 Cartelli di cantiere ... 78
Art. 2.9 Criteri da osservare per scavi e demolizioni ... 79
Art. 2.10 Misure di cantiere e eventuali tolleranze ... 79
Art. 2.11 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera ... 79
Art. 2.12 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ... 79
Art. 2.13 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori ... 79
Art. 2.14 Indagini archeologiche preventive ... 80
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ... 81
Capo I Disciplina dell'oggetto edilizio e requisiti ... 81
Art. 3.1 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ... 81
Art. 3.1.1 Ventilazione e ricambi d'aria ... 81
Art. 3.1.2 Smaltimento degli aeriformi ... 83
Art. 3.1.3 Controllo dell'illuminamento naturale ... 84
Art. 3.1.4 Sicurezza conto le cadute e resistenza ad urti e sfondamento ... 86
Art. 3.1.5 Isolamento acustico e riverberazione sonora ... 89
Art. 3.1.6 Superamento delle barriere architettoniche ... 90
Art. 3.1.7 Spazi minimi, dotazione impiantistica minima, arredabilità ... 91
Art. 3.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo ... 95
Art. 3.3 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale ... 98

Art. 3.4 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti . 98
Art. 3.5 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon..... 98
Art. 3.6 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale..... 99
Art. 3.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")..... 99
Art. 3.8 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa 99
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico..... 101
Art. 3.9 Strade..... 101
Art. 3.10 Portici..... 103
Art. 3.11 Piste ciclabili..... 103
Art. 3.12 Aree per parcheggio..... 104
Art. 3.13 Piazze e aree pedonalizzate..... 104
Art. 3.14 Passaggi pedonali e marciapiedi..... 105
Art. 3.15 Passi carrai..... 105
Art. 3.16 Dehors/Chioschi su suolo pubblico o di uso pubblico..... 106
Art. 3.16.1 Dehors..... 106
Art. 3.16.2 Disposizioni particolari per i dehors su suolo pubblico..... 108
Art. 3.16.3 Disposizioni particolari per i dehors su suolo privato..... 109
Art. 3.16.4 Chioschi..... 109
Art. 3.16.5 Disposizioni comuni a dehors e chioschi..... 113
Art. 3.17 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato..... 113
Art. 3.18 Recinzioni..... 113
Art. 3.19 Numerazione civica..... 114
Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente 115
Art. 3.20 Aree verdi e interventi relativi alle essenze arboree e arbustive..... 115
Art. 3.20.1 Ambiti urbani consolidati e ambiti di conservazione..... 115
Art. 3.20.2 Ambiti di nuovo insediamento..... 117
Art. 3.20.3 Ambiti rurali..... 118
Art. 3.21 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale..... 120
Art. 3.22 Orti urbani..... 120
Art. 3.23 Parchi e percorsi in territorio rurale..... 120
Art. 3.24 Sentieri..... 120
Art. 3.25 Tutela del suolo e del sottosuolo..... 121
Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche..... 122
Art. 3.26 Approvvigionamento idrico..... 122
Art. 3.27 Depurazione e smaltimento delle acque..... 123

Art. 3.28 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 124
Art. 3.29 Distribuzione dell'energia elettrica 125
Art. 3.30 Distribuzione del gas 125
Art. 3.31 Ricarica dei veicoli elettrici 126
Art. 3.32 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento 126
Art. 3.33 Telecomunicazioni 126
Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico 126
Art. 3.34 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi 126
Art. 3.35 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio 127
Art. 3.36 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali 127
Art. 3.37 Allineamenti 127
Art. 3.38 Illuminazione pubblica 127
Art. 3.39 Griglie di aerazione e intercapedini 128
Art. 3.40 Antenne, parabole e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici 128
Art. 3.41 Serramenti esterni degli edifici 128
Art. 3.42 Insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari e tende solari 129
Art. 3.43 Muri di cinta 134
Art. 3.44 Beni culturali e edifici storici 134
Art. 3.45 Cimiteri monumentali e storici 134
Art. 3.46 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani 135
Art. 3.47 Caratteri ed inserimento paesaggistico dei manufatti edilizi nel territorio rurale 135
Capo VI Elementi costruttivi 137
Art. 3.48 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 137
Art. 3.49 Serre bioclimatiche 137
Art. 3.50 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 138
Art. 3.51 Coperture, canali di gronda e pluviali 138
Art. 3.52 Strade e passaggi privati e cortili 138
Art. 3.53 Cavedi, pozzi luce e chiostrine 138
Art. 3.54 Intercapedini e griglie di aerazione 139
Art. 3.55 Recinzioni 139
Art. 3.56 Materiali, tecniche costruttive degli edifici 139
Art. 3.57 Disposizioni relative alle aree di pertinenza 139
Art. 3.58 Piscine 140
Art. 3.59 Altre opere di corredo agli edifici 140
Art. 3.60 Strutture contingenti e temporanee e stagionali 140
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 141
Art. 4.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio 141

Art. 4.2 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori 141
Art. 4.3 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari 141
TITOLO V NORME TRANSITORIE 142
Art. 5.1 Aggiornamento del regolamento edilizio 142
APPENDICE 1 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA 143
A DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ 143
B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 145
C VINCOLI E TUTELE 149
D NORMATIVA TECNICA 152
E REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI ... 158
ALLEGATO A – SPECIE ARBOREE 163

PARTE I PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

TITOLO A1 DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI[1]

Art. A1.1 Parametri e indici urbanistici

a.1 Superficie territoriale[2] (ST)
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti[3].

a.2 Superficie fondiaria[4] (SF)
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti[5].

a.3 Indice di edificabilità territoriale[6] (IT)
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

a.4 Indice di edificabilità fondiaria[7] (IF)
Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva dell'edificato esistente.

a.5 Ambito[8]
Parte di territorio definita dallo strumento urbanistico in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.

a.6 Comparto[9]
Porzione di territorio in cui si opera, previo accordo operativo o altro strumento attuativo, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.

a.7 Lotto[10]
Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.

---

1 Le definizioni che seguono provengono da fonti diverse (indicate in nota); sono state riportate esclusivamente al fine di agevolare la lettura delle presenti Norme. Qualora saranno modificate alla fonte, le modifiche potranno essere riportate senza costituire variante alle presenti Norme.

2 Definizione n. 1, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

3 Nel caso si dimostri, a seguito di rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

4 Definizione n. 2, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

5 Nel caso si dimostri, a seguito di rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

6 Definizione n. 3, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

7 Definizione n. 4, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

8 Definizione n. 4, Allegato II alla DGR 922/2017.

9 Definizione n. 5, Allegato II alla DGR 922/2017.

10 Definizione n. 6, Allegato II alla DGR 922/2017.

a.8 Superficie minima di intervento[11] (Sm)

Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l'ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull'area stessa.

a.9 Potenzialità edificatoria (Pe)

Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell'area dagli strumenti urbanistici[12].

a.10 Carico urbanistico[13] (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

a.11 Dotazioni territoriali[14] (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

a.12 Area dell'insediamento all'aperto[15] (Ai)

Fermo restando il computo delle superfici edilizie connesse con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.
La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

Art. A1.2 Oggetti, parametri e indici edilizi

b.1 Area di sedime[16]

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

b.2 Area di pertinenza

Superficie libera del lotto sul quale insiste un fabbricato.

b.3 Superficie coperta[17] (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

---

11 Definizione n. 8, Allegato II alla DGR 922/2017.

12 La completa applicazione su di un'area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.

13 Definizione n. 5, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

14 Definizione n. 6, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

15 Definizione n. 24, Allegato II alla DGR 922/2017.

16 Definizione n. 7, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

17 Definizione n. 8, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

b.4 Indice di copertura[18] (IC)
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (SC/SF).

b.5 Superficie permeabile[19] (SP)
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

b.6 Indice di permeabilità[20] (IPT/IPF)
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale **IPT**) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria **IPF**).

b.7 Invarianza idraulica[21]
Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.

b.8 Tipo edilizio
Idea o concetto di casa vigente in un determinato periodo storico, rappresenta la sintesi delle esperienze edilizie dell'abitare codificate nella successione delle fasi storiche in una determinata area culturale.

b.9 Edificio[22]
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

b.10 Edificio unifamiliare[23]
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

b.11 Pertinenza[24]
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

b.12 Unità immobiliare[25]
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.

b.13 Alloggio[26]
Unità immobiliare destinata ad abitazione.

---

18 Definizione n. 11, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

19 Definizione n. 9, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

20 Definizione n. 10, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

21 Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, art. 9 comma 1.

22 Definizione n. 32, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

23 Definizione n. 33, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

24 Definizione n. 34, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

25 Definizione n. 43, Allegato II alla DGR 922/2017.

26 Definizione n. 44, Allegato II alla DGR 922/2017.

b.14 Unità edilizia[27] (Ue)

Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari.

L'unita edilizia ricomprende l'edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto.

Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.

b.15 Parti comuni / condominiali[28]

Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.

b.16 Edifici esistenti

Si considerano edifici esistenti, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli edifici:

- costruiti con regolare titolo abilitativo;
- regolarmente condonati ai sensi della legislazione vigente;
- appartenenti al sistema insediativo storico secondo quanto definito dagli strumenti urbanistici comunali;
- realizzati ante 1967, esclusi gli ambiti di conservazione.

Art. A1.3 Superfici

c.1 Superficie totale[29] (St)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

c.2 Superficie lorda[30] (Sl)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

c.3 Superficie utile[31] (Su)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

c.4 Superficie accessoria[32] (Sa)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- per gli immobili con destinazione residenziale, le tettoie con profondità superiore a m 1,50[33];
- le tettoie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;

27 Definizione n. 45, Allegato II alla DGR 922/2017.

28 Definizione n. 23, Allegato II alla DGR 922/2017.

29 Definizione n. 12, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

30 Definizione n. 13, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

31 Definizione n. 14, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

32 Definizione n. 15, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

33 Come specificato dalla D.A.L. 186/2018.

- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

c.5 Superficie complessiva[34] (Sc)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).

c.6 Superficie calpestabile[35] (Scp)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su) e delle superfici accessorie (Sa) di pavimento.

Art. A1.4 Sagome e Volumi

d.1 Sagoma[36]

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

d.2 Volume totale o volumetria complessiva[37] (Vt)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

d.3 Volume tecnico[38]

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

d.4 Scannafosso

Intercapedine realizzata per isolare i muri perimetrali di un edificio quando questo è posto ad una quota inferiore a quella del terreno circostante. Tale intercapedine non può avere in ogni caso una profondità (intesa come distanza tra il muro dell'edificio e il muro esterno dell'intercapedine stessa) maggiore di m 1,50 per tutta la sua estensione**.**

d.5 Volume utile (Vu)

Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.[39]

---

34 Definizione n. 16, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

35 Definizione n. 17, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

36 Definizione n. 18, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

37 Definizione n. 19, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

38 Definizione n. 31, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

39 Definizione DALR 279/2010 come specificato dalla D.A.L. 186/2018

Art. A1.5 Piani

e.1 Piano di un edificio[40]

Spazio delimitato inferiormente dal piano di calpestio (o pavimento) e all'estremità superiore dal soffitto che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

e.2 Piano fuori terra[41]

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

e.3 Piano seminterrato[42]

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

e.4 Piano interrato[43]

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

e.5 Sottotetto[44]

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

e.6 Soppalco[45]

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

e.7 Numero dei piani[46]

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (Sl).

Art. A1.6 Altezze

f.1 Altezza utile[47] (Hu)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata[48].

f.2 Altezza lorda[49] (Hl)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura[50].

---

40 Definizione n. 27, Testo coordinato DALR 279/2010 e 994/2014.

41 Definizione n. 20, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

42 Definizione n. 21, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

43 Definizione n. 22, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

44 Definizione n. 23, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

45 Definizione n. 24, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

46 Definizione n. 25, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

47 Definizione n. 29, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

48 Ovvero l'altezza virtuale (f.5).

49 Definizione n. 26, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

50 Nell'Allegato II alla DGR 922/2017, definizione 34, è aggiunto: "Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezza virtuale."

f.3 Altezza del fronte[51] (Hf)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

f.4 Altezza dell'edificio[52] (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

f.5 Altezza virtuale (o altezza utile media)[53] (Hv)

Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.

Art. A1.7 Distanze

g.1 Distanze[54]

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

- distanza dai confini di proprietà (**Dcp)**
- distanza dal confine stradale (**Dcs)**
- distanza tra edifici (**De)**
- distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (**Dca)**

Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale non sono esclusi gli sporti dell'edificio aventi una profondità ≤ a m. 1,50.[55]

g.2 Indice di visuale libera (Ivl)[56]

Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l'altezza dei medesimi fronti.

Schema IVL. 1

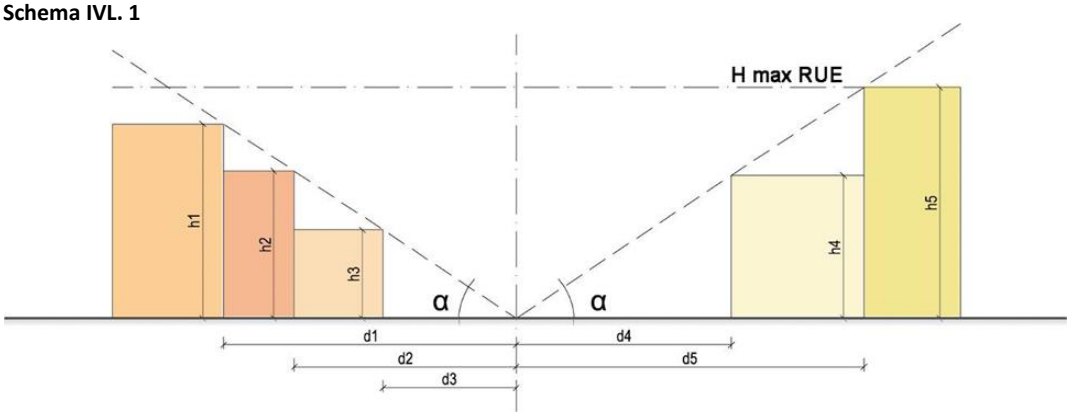

Caso generale: d1/h1 = d2/h2 =d3/h3 =d/h = 0,5 (posto h=hf**)**

d=d1+d2=0,5 (h1+h2)>=10 ml

---

51 Definizione n. 27, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

52 Definizione n. 28, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

53 Nella LR 11/1998, art. 2, lettera a) l'altezza virtuale o "altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa".

54 Definizione n. 30, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

55 Come riportato nella definizione n. 39, Allegato II alla DGR 922/2017.

56 Definizione n. 40, Allegato II alla DGR 922/2017.

Il profilo di ogni edificio, ricavato dall'intersezione di ogni sua fronte con un piano verticale ad essa ortogonale, deve sempre essere contenuto verso un angolo di visuale libera costante.
La distanza fra le fronti dello stesso edificio e di edifici frontistanti risulterà dalla somma dei distacchi definiti dalla IVL e pertinenti le fronti prospicienti. L'indice di Visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute.

Schema IVL. 2

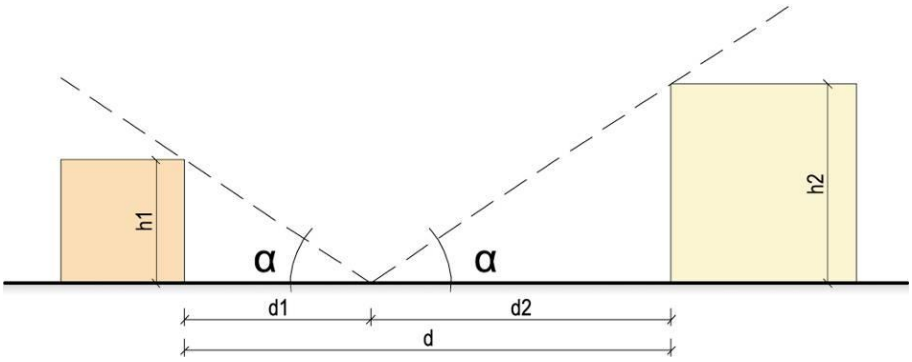

Distacco fra due fronti prospicienti di due edifici distinti che sorgono sullo stesso lotto o fra due fronti prospicienti lo stesso edificio. L'indice di visuale libera non si applica fra le pareti cieche o prive di vedute o che abbiano finestre di scala. In corrispondenza degli angoli dei fabbricati le zone di visuale libera relative ai due fronti, non devono sovrapporsi, raccordandosi in linea retta e non in modo radiale.

Schema IVL. 3

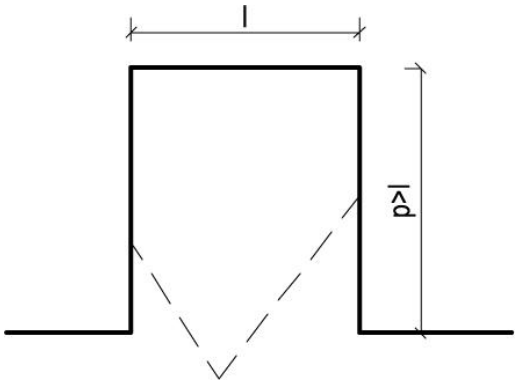

Si applica l'indice di visuale libera se le pareti sono finestrate, non si applica se hanno finestre di scala o di servizio.

L'indice di visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche e/o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando dette rientranze abbiano una profondità non superiore della loro larghezza.

Schema IVL. 4

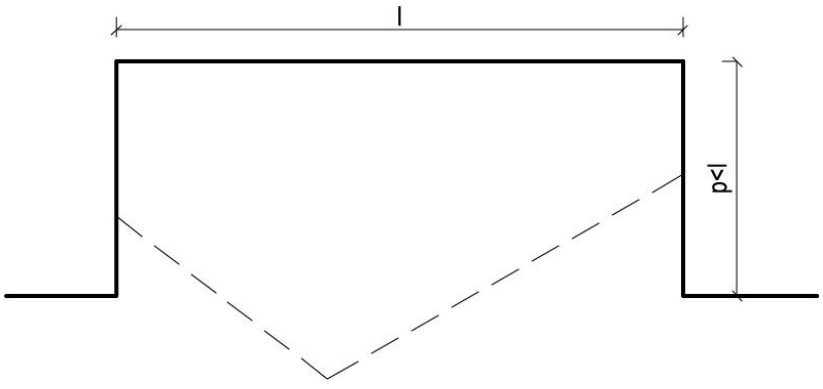

non si applica l'indice di visuale libera.

Art. A1.8 Definizioni di elementi, strutture e sistemi strutturali

h.1 Portico / porticato[57]

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

h.2 Loggia / Loggiato[58]

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

h.3 Balcone[59]

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

h.4 Ballatoio[60]

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

h.5 Terrazza / lastrico solare[61]

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

h.6 Veranda[62]

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

h.7 Pensilina[63]

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

h.8 Tettoia[64]

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

h.9 Androne

Sistema distributivo orizzontale interno all'edificio, situato al piano terreno, di collegamento tra il portone d'ingresso e l'area libera di pertinenza e/o la scala.

h.10 Tetto verde[65]

Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

---

57 Definizione n. 39, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

58 Definizione n. 37, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

59 Definizione n. 35, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

60 Definizione n. 36, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

61 Definizione n. 40, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

62 Definizione n. 42, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

63 Definizione n. 38, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

64 Definizione n. 41, in Regolamento Edilizio Tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016 n. 268.

65 Definizione n. 59, Allegato II alla DGR 922/2017.

h.11 Recinzione
Elementi o strutture che delimitano l'area di pertinenza di un fabbricato o una proprietà.

Art. A1.9 Strutture temporanee ed elementi di arredo

i.1 Pergolato[66]
Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

i.2 Tenda solare
Elemento pensile in tessuto montato su strutture mobili.

i.3 Tenda a pergola e tipo "Pergotenda"
Struttura di arredo installabile su pareti esterne di unità immobiliari, costituita da struttura leggera e amovibile caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo in tessuto rettrattile o con lamelle orientabili, anche fotovoltaiche, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione.

i.4 Frangisole
Elementi di arredo a protezione dei raggi solari di logge e balconi a sviluppo lineare costituiti da materiali leggeri.

i.5 Gazebo
Struttura autoportante, leggera, non aderente ad altro fabbricato coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, alluminio, o legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili.

i.6 Insegna di esercizio
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

i.7 Preinsegna
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale/bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

i.8 Cartello pubblicitario
Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

i.9 Vetrina
Spazio adibito all'esposizione dei prodotti relativi all'attività, normalmente incluso all'interno della sagoma planivolumetrica dell'edificio.

i.10 Chioschi
Strutture autonome, appoggiate o ancorate al suolo con sistemi amovibili, per la vendita di giornali, fiori, ecc. o per la produzione e la vendita di piadina, bevande e altri prodotti.

[66] Definizione n. 54, Allegato II alla DGR 922/2017.

i.11 Dehors

Apprestamenti temporanei (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) appoggiati o ancorati al suolo, di pertinenza a pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e attività economiche destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

i.12 Ripostiglio per attrezzi, legnaia, deposito biciclette

Manufatti accessori pertinenziali di limitate dimensioni di tipo prefabbricato o non, con copertura semplice e leggera non stabilmente infisso al suolo, rimovibile previo smontaggio e non demolizione.

i.13 Altri elementi di arredo

Costituiscono inoltre elementi di arredo strutture leggere a carattere temporaneo quali: espositori, barbecue, vere da pozzo e voliere. [67]

Art. A1.10 Impianti tecnici

l.1 Antenna, palo, traliccio e parabola

Strutture atte alla ricezione e trasmissione dei segnali radio-televisivi, della telefonia mobile e dell'energia. Sono strutture generalmente puntiformi spesso dotate di relativi impianti.

Art. A1.11 Attività commerciali in sede fissa[68]

m.1 Tipologie di esercizi[69]

Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti[70]:

a. esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq per il comune di Gatteo e a 250 mq per i comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;

b. medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai 150 mq per il comune di Gatteo e di 250 mq per i comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone e fino a mq 1.500. Tali strutture sono, a loro volta, articolate in:

- **b.1** medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai 250 mq e fino a 1.500 mq;
- **b.2** medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2.500 mq;

c. grandi strutture di vendita**:** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq;

d. grandi strutture di vendita di livello superiore articolate in:

- **d.1.** grandi strutture di vendita alimentari di livello superiore di almeno 4.500 mq di superficie di vendita;
- **d.2.** grandi strutture di vendita non alimentari di livello superiore di almeno 10.000 mq di superficie di vendita.

m.2 Settori merceologici

I settori merceologici sono i seguenti:

a. vendita di prodotti alimentari;
b. vendita di prodotti non alimentari.

---

67 "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia liberalizzata" (CIL) Circolare Regione Emilia Romagna del 02.08.2010 PG 2010 n. 0196035.

68 Nella disciplina relativa alle attività commerciali in sede fissa, per popolazione residente si intende quella risultante dal dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

69 Nel territorio dell'Unione, gli esercizi di vicinato (di rilevanza locale) hanno, in relazione alla popolazione residente nei singoli comuni, la superficie di vendita differenziata: 150 mq a Gatteo e, 250 mq a San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Per le altre strutture di vendita (di rilevanza sovra locale)la superficie di vendita è riferita alla popolazione dell'Unione.

70 D.lgs 114/1998; DCR 1253/1999, in applicazione della Lr 14/1999.

m.3 Superficie di vendita Sv

Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione.
Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 344/2002.

m.4 Centro commerciale

Media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Nell'ambito dei centri commerciali si definiscono:

1. centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura;

2. centri commerciali d'attrazione suddivisi in:

- **2.1** attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture non alimentari di livello superiore e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq;
- **2.2** attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.

m.5 Superficie di vendita di un centro commerciale

E' la superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

m.6 Non costituisce centro commerciale

un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.
Per tali aggregazioni, definibili "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" non si considera la superficie di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento ai singoli esercizi.

m.7 Area commerciale integrata

E' un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi.
Il livello dell'area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di singole grandi strutture di livello superiore, o dalla superficie territoriale totale.

Art. A1.12 Strade

n.1 Strada

Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

n.2 Centro abitato

Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada[71].

La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «*raggruppamento continuo*». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «*strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico*» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.[72]

n.3 Classificazione delle strade[73]

In base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, si distinguono i seguenti tipi di strade:

A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.

n.4 Caratteristiche minime delle strade

Le strade devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - **Autostrada**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - **Strada extraurbana principale**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - **Strada extraurbana secondaria**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

---

71 D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 3 comma 1, punto 8, cfr anche Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 6709/1997, direttiva 1

72 Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 6709/1997, direttiva 1

73 D.lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, art. 2

D - **Strada urbana di scorrimento**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - **Strada urbana di quartiere**: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - **Strada locale**: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

E' denominata "**strada di servizio**" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché, il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

n.5 Articolazione delle strade in base agli usi e alle tipologie dei collegamenti.

Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

n.6 Le Strade extraurbane principali, le strade extraurbane secondarie e le Strade locali

si distinguono in:

A - **Statali**, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - **Regionali**, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ci sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - **Provinciali,** quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - **Comunali,** quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del Codice della Strada, le strade "**vicinali**" sono assimilate alle strade comunali.

Le Strade urbane di scorrimento, le Strade urbane di quartiere e le Strade locali sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Art. A1.13 Definizioni per gli interventi negli ambiti di conservazione, consolidati e urbanizzabili

o.1 Centro Storico

Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di formazione. Il Centro Storico è costituito da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico, ambientale e paesaggistica (Lr 20/2000 art. A-8).

o.2 Unità minima di intervento UMI

E' l'area di intervento individuata con apposito perimetro all'interno dell'insediamento storico. Può comprendere più corpi di fabbrica e spazi liberi.
Nel territorio rurale la Umi è costituita dall'insieme di edifici e di spazi comuni che compongono la corte rurale (identificata con ogni singola scheda).

o.3 Progetto unitario

E' il progetto d'insieme di tutti gli edifici che compongono una UMI prima e dopo l'intervento. Tale progetto, redatto in scala non inferiore a 1:200, deve indicare:

- il perimetro dell'intero insediamento con la localizzazione degli edifici e dei rispettivi usi;
- l'area di pertinenza con l'individuazione delle eventuali essenze presenti;
- il tipo di intervento proposto, incluse le eventuali demolizioni e la disposizione di eventuali nuovi edifici qualora ammessi, ecc.;
- la sistemazione dell'area di pertinenza.

Nel caso di intervento parziale, il progetto unitario dovrà verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con l'assetto complessivo dell'Umi.

o.4 Rudere

Si definisce rudere un organismo in massima parte crollato per il quale non risulta possibile, sulle tracce riscontrabili in loco, ricostruire l'impianto e la consistenza originaria.

o.5 Superfetazione

E' un corpo edilizio privo di qualsiasi coerenza con l'organismo storicamente consolidato tanto da comprometterne i caratteri tipici.
Sono comunque superfetazioni le strutture precarie quali tettoie, baracche, ecc. (realizzate in lamiera, legno, ondulati, con tamponamenti precari, ecc.).

o.6 Unità abitativa

Si intende il minimo architettonico indipendente composto da uno o più ambienti tali da consentire la funzione dell'abitare. L'unità abitativa corrisponde quindi alla singola abitazione e non potrà avere superficie utile abitabile inferiore a mq 38.

o.7 Territorio urbanizzato

E' costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità, comprensive delle dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici ed i lotti interclusi, nonché gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

o.8 Territorio urbanizzabile

Sono gli ambiti che lo strumento urbanistico generale individua per la trasformazione e la riqualificazione, da attuarsi attraverso la pianificazione operativa.

Art. A1.14 Definizioni per gli interventi nel territorio rurale

p.1 Superficie Agricola Utilizzata[74] (SAU)

Costituisce Superficie agricola utilizzata l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici.

p.2 Azienda agricola (forestale, zootecnica)

Per azienda agricola, forestale e zootecnica s'intende[75] l'unità tecnico-economica costituta da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
Nel caso di appezzamenti contigui ma situati in Comuni diversi, l'azienda agricola con centro aziendale sito nel territorio comunale, può utilizzare anche gli appezzamenti situatati in Comuni diversi, solamente al fine della costruzione del Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola.
Sono inoltre definite[76]**piccole aziende** quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorative annue.

p.3 Coltivatore diretto[77]

Sono definiti coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

p.4 Imprenditore agricolo[78]

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

p.5 Imprenditore agricolo professionale[79]

Si definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 1257/1999, dedichi alle

74 Istat, Censimento dell'Agricoltura 2010.

75 Istat, Censimento dell'Agricoltura 2010.

76 L 454/1961 art. 48

77 L 454/1961 art. 48

78 Codice Civile art. 2135, come modificato dal D.lgs 228/ 2001

79 D.lgs 99/2004

attività agricole di cui all'articolo 2135[80] del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.
Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio di maggioranza sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

p.6 Attività agrituristica

Per attività agrituristiche, secondo quanto disposto dalla Lr 4/2009 e dalla DGR 1693/2009, si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della Lr 7/1994 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della L 381/1991, nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica.
Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.

p.7 Fattorie didattiche

La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, così come previsto dalla Lr 29/2002 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali

[80] "E' imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." (Codice Civile, art. 2135).

attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.

p.8 Allevamento domestico

si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

p.9 Allevamento zootecnico non intensivo

Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:

a) l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
b) il parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile è definito pari a 2 Unità Bovino Adulte (UBA) per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla SAU foraggera.
c) per UBA si intende l'Unità Bovina Adulta considerata del peso di kg.500

Tabella 1 - Le classi o specie di animali da allevamento diversi dall'Unità Bovina Adulta sono rapportate a quest'ultima secondo i valori della seguente tabella. I valori di conversione sono tratti da*Sinab (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).*

Classe o specie	Valore in UBA		Classe o specie	Valore in UBA
Equini > sei mesi	1,00		Coniglie riproduttrici	0,02
Vitelli da ingrasso	0,40		Pecore	0,15
Altri bovini < 1 anno	0,40		Capre	0,15
Bovini maschi 1-2 anni	0,61		Suinetti	0,03
Bovini femmine 1-2-anni	0,61		Scrofe riproduttrici	0,31
Bovini maschi > 2 anni	1,00		Suini da ingrasso	0,14
Giovenche da allevamento	0,80		Altri suini	0,14
Giovenche da ingrasso	0,80		cinghiali	0,14
Vacche da latte	1,00		Polli da tavola	0,003
Vacche lattifere da riforma	1,00		Galline ovaiole	0,009
Altre vacche	0,80		struzzi	0,185

p.10 Allevamenti intensivi

Si definiscono allevamenti intensivi quelli che superano i parametri indicati al precedente punto p.9.

p.11 Serra fissa

si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla produzione di colture specializzate.

p.12 Attività agricola non intensiva
si definisce attività agricola non intensiva quella a basso impatto ambientale.

p.13 Foresterie aziendali
Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici a tipologia collettiva, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo temporaneo per sola manodopera stagionale per l'attività agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare.

p.14 Fabbricati di servizio alla produzione agricola
sono fabbricati di servizio alla produzione agricola:
- depositi macchine e attrezzi,
- strutture di stoccaggio quali fienili e depositi in genere,
- strutture per allevamenti non intensivi,
- fabbricati di servizio all'attività agrituristica,
- impianti agro - alimentari aventi carattere aziendale o interaziendale,
- strutture per la lavorazione - confezionamento e vendita di prodotti agricoli – zootecnici,
- cantine in aziende viticole,
- piccoli invasi e vasche per l'abbeveraggio del bestiame;
- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti funzionale all'azienda agricola.

p.15 Compendio unico
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

Art. A1.15 Glossario per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio[81]

q.1 Deposito archeologico
Complesso delle testimonianze materiali residue di un insediamento umano, comprese le evidenze funerarie, considerate sia a livello di stratigrafica verticale di estensione orizzontale.

q.2 Profondità di giacitura dei depositi archeologici
Superficiale: quando il deposito archeologico è affiorante in superficie, oppure coperto solamente dallo strato arativo o di humus. La possibilità del suo affioramento si aggira tra il piano di calpestio attuale e i 50 cm di profondità.
Sepolto: il deposito inizia a una profondità superiore a 1 metro dal piano di calpestio attuale ed è coperto da uno strato di notevole potenza che lo ha occultato in modo che nessuna traccia della sua presenza emerga a livello del piano di calpestio attuale, anche quando l'area sia stata oggetto di attività antropiche recenti legate allo sfruttamento agricolo.

q.3 Scavi e modificazioni del sottosuolo
Ai fini dell'applicazione della normativa di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio si definiscono "scavi e/o modificazioni del sottosuolo" gli interventi, da qualunque soggetto effettuati, che eccedano la normale prassi di lavorazione agronomica corrispondente all'arativo (50 cm), compreso attività che non prevedano asportazione di terreno, come l'installazione di pali.

q.4 Definizioni e note sulle indagini archeologiche
Ricognizione di superficie: consiste nel percorrere un'area a piedi, alla ricerca di resti o manufatti visibili in superficie, raccogliendo informazioni utili a riconoscere e definire la distribuzione e l'organizzazione degli insediamenti nel territorio analizzato. Nella ricognizione sistematica

[81] Regione Emilia-Romagna, MiBACT, Linee guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, Glossario.

(applicabile ai terreni coltivati nel periodo dell'aratura), supportata dalla presenza di un archeologo, i ricognitori, organizzati di solito in squadre, attraversano il campo per linee parallele e a intervalli regolari.
Splateamento dell'arativo: asportazione del terreno arato con escavatore provvisto di benna a lama piatta, onde mettere in luce il terreno non disturbato dalle pratiche agricole, con assistenza di un archeologo che rileverà le eventuali evidenze archeologiche, previa ripulitura manuale delle stesse.
Ripulitura superficiale: interventi di ripulitura superficiale sono eseguiti nei casi in cui il terreno non sia soggetto ad arature (ad esempio in presenza di cotica erbosa o in generale nelle aree pertinenziali degli edifici); la scelta dell'esecuzione manuale o con mezzo meccanico dipende dalle condizioni generali di cantiere, nonché dall'estensione dell'area interessata. Ripulitura superficiale assistita: interventi di ripulitura superficiale con escavatore provvisto di benna a lama piatta, con assistenza di un archeologo che rileverà le eventuali evidenze archeologiche, previa ripulitura manuale delle stesse.
Carotaggio: tecnica per prelevare campioni di terreno dal sottosuolo. Per mezzo della carotatrice è possibile eseguire un carotaggio continuo con prelievo di campione indisturbato (con diametro di circa 8-10 cm) che permette all'archeologo di studiare le sequenze stratigrafiche di natura antropica. Rappresenta uno strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e molto consistente (ad esempio nelle aree urbane), nonché per l'individuazione di depositi archeologici sepolti a grandi profondità.
Sondaggio archeologico: trincee o saggi di minore entità (come scavo stratigrafico eseguito su un'area ristretta allo scopo di saggiare la consistenza del deposito), associati o meno ad altre indagini, vanno effettuati allo scopo di delimitare i depositi in senso verticale e di circoscriverne l'estensione, in una percentuale stimabile fra il 15% ed il 30% dell'area complessivamente interessata da operazioni di movimento terra. Attraverso l'utilizzo del sondaggio l'archeologo dovrà pervenire ad una conclusione certa delle aree non interessate da depositi archeologici.
Scavo stratigrafico: metodo di indagine che consiste nella documentazione e successiva asportazione manuale delle unità stratigrafiche individuate nel terreno sulla base delle loro caratteristiche fisiche, quali composizione, consistenza, colore codificato. Il riconoscimento dei rapporti fisici tra le singole US (acronimo che indica l'unità stratigrafica, ossia qualsiasi traccia di un'azione singola e omogenea o di un evento leggibile sul terreno, di origine antropica o naturale, materialmente visibile e constatabile) permette di ricostruire la storia del sito/area/monumento, attraverso un'indagine che segue un ordine inverso rispetto a quello di formazione (dalla più recente alla più antica).
Indagini indirette (prospezioni): indagini non invasive che consistono nella misurazione con apparecchi di alcune proprietà fisiche del terreno (prospezioni geofisiche ed eventuali altre tipologie offerte nel tempo dall'evolversi della metodologia di ricerca) che possono rivelarne la struttura, consentendo di individuare non solo la presenza di depositi archeologici, ma anche, con una certa attendibilità, la loro dimensione e profondità di giacitura. Il ricorso a indagini indirette va attentamente valutato, scegliendo la metodologia più consona alla natura dei terreni e alla consistenza e profondità dei depositi archeologici attesi. Possono rivelarsi utili quando la problematica archeologica dell'area da indagare (tipologia strutturale dei resti e profondità di giacitura) sia già nota nelle linee generali, nonché in aree poco urbanizzate che restituiscono una minore densità di anomalie e, di conseguenza, dati più chiaramente interpretabili. Va tenuto presente che di norma le diverse metodologie devono essere impiegate in modo integrato e che le anomalie individuate necessitano quasi sempre di successivi controlli diretti sul terreno.
Assistenza archeologica: presenza di un archeologo che segue i lavori di movimentazione terra previsti dal cantiere edile a presenze archeologiche che rileverà, previa ripulitura manuale delle stesse, e documenterà attraverso elaborati grafici e fotografie.

q.5 Relazione sulle indagini archeologiche preventive

La "Relazione sulle indagini archeologiche preventive", redatta dall'archeologo responsabile di cantiere a conclusione delle indagini, documenta tutte le attività svolte fornendo uno strumento valido per valutare se il progetto di trasformazione interferisce, interferisce solo in parte o non

interferisce affatto con la tutela degli elementi di interesse storico-archeologico. La relazione dovrà contenere la sintesi grafica e descrittiva delle indagini preliminari svolte e dei risultati ottenuti.

TITOLO B DEFINIZIONI UNIFORMI DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D'USO

Art. B1 Interventi edilizi

1. La definizione degli interventi edilizi è contenuta all'art.3 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (TU edilizia).

2. La disciplina degli interventi edilizi è regolata dalle Norme dello strumento urbanistico generale.

Art. B2 Usi

Art. B2.1 Mutamento di destinazione d'uso e gruppi funzionali

PRESCRIZIONI

1. Gli interventi di mutamento di destinazione d'uso negli edifici esistenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, con aumento di carico urbanistico comportano l'onere per il soggetto attuatore del reperimento e cessione delle dotazioni territoriali (o loro monetizzazione) e del reperimento dei parcheggi pertinenziali.

2. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 m^2. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 25% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 m^2, ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750 m^2. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture temporanee o amovibili.

3. Ad ogni uso è inoltre attribuito, in relazione al fabbisogno di dotazioni territoriali, il relativo **carico urbanistico CU** articolato in quattro categorie: **basso (CU B), medio (CU M), alto (CU A), nullo (CU n).**

4. **Gruppi di categorie funzionali:**

a	**funzione abitativa**	
	a1 abitazioni, bed and breakfast	**(CU B)**
	a2 residenze stagionali, affittacamere;	**(CU B)**
	a3 collegi, studentati, colonie, convitti;	**(CU B)**
	a4 impianti sportivi scoperti a servizio della funzione abitativa;	**(CU n)**
b	**funzioni turistico-ricettive**	
	b1 alberghi centri benessere, residenze turistico-alberghiere, motel	**(CU A)**
	b2 spazi congressuali ed espositivi;	**(CU A)**
	b3 campeggi e villaggi turistici;	**(CU A)**
	b4 altre strutture per il soggiorno temporaneo (foresterie, ostelli, residence, case per ferie, ecc.)	**(CU M)**
	b5 strutture di accoglienza e per la fruizione escursionistica quali centri visita, centri di didattica ed educazione ambientale, bicigrill, ecc.;	**(CU B)**
	b6 aree attrezzate per la sosta temporanea di camper;	**(CU n)**
	b7 strutture per la balneazione e la navigazione;	**(CU M)**
	b8 impianti sportivi a servizio delle funzioni turistico-ricettive;	**(CU n)**
c	**funzioni produttive**	

	c1	attività produttive di tipo manifatturiero artigianale, inferiori a 200 m^2;	**(CU B)**
	c2	artigianato di servizio;	**(Cu B)**
	c3	funzioni produttive di tipo manifatturiero diverse dalla precedente lettera c1;	**(Cu B)**
	c4	attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi;	**(Cu B)**
	c5	attività di deposito a cielo aperto;	**(Cu B)**
	c6	insediamento di tipo agro-industriale;	**(Cu B)**
	c7	attività connesse all'autotrasporto delle merci;	**(Cu B)**
	c8	impianti zootecnici intensivi;	**(Cu B)**
	c9	serre o altre strutture permanenti per attività colturali di tipo intensivo o industriale;	**(Cu B)**
d	**funzioni direzionali**		
	d1	studi professionali;	**(Cu B)**
	d2	funzioni direzionali, finanziarie, assicurative;	**(Cu A)**
	d3	funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, religiose, didattiche, ricreative, sportive, fieristiche, sanitarie pubbliche e private:	
		1 con affluenza fino a 100 persone,	**(Cu M)**
		2 con affluenza superiore alle 100 persone;	**(Cu A)**
	d4	autorimesse e parcheggi pubblici e privati;	**(Cu n)**
	d5	rimessaggio camper;	**(Cu n)**
e	**funzioni commerciali**		
	e1	commercio al dettaglio: esercizi di vicinato;	**(Cu B)**
	e2	medie strutture di vendita:	
		1 medio piccole strutture di vendita;	**(Cu M)**
		2 medio grandi strutture di vendita non alimentari;	**(Cu M)**
		3 medio grandi strutture di vendita alimentari	**(Cu A)**
	e3	grandi strutture di vendita;	**(Cu A)**
	e4	grandi strutture di vendita di livello superiore:	
		1 alimentari,	**(Cu A)**
		2 non alimentari;	**(Cu A)**
	e5	pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);	**(Cu B)**
	e6	impianti di distribuzione carburanti;	**(Cu M)**
f	**funzioni rurali**		**(Cu n)**
	f1	abitazioni agricole;	**(Cu n)**
	f2	impianti e attrezzature per la produzione agricola:	
		1 depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;	**(Cu n)**
		2 rimesse per macchine agricole;	**(Cu n)**
		3 allevamento domestico per l'autoconsumo e ricoveri di animali domestici in genere;	**(Cu n)**
		4 allevamenti aziendali o interaziendali;	**(Cu n)**
		5 serre o altre strutture permanenti o mobili per colture aziendali;	**(Cu n)**
		6 impianti di lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici limitatamente alle produzioni aziendali tipiche;	**(Cu n)**
		7 ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale all'azienda agricola singola o associata;	**(Cu n)**
	f3	ricerca, accoglienza e valorizzazione dei prodotti tipici:	
		1 laboratori per la ricerca,	**(Cu B)**
		2 foresterie aziendali,	**(Cu B)**
		3 consorzi prodotti tipici, associazioni di prodotto, associazioni di categoria,	**(Cu B)**

		4 produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del bosco, sottobosco, apicoltura, ecc. esclusivamente di tipo laboratoriale,	**(Cu B)**
		5 agriturismo;	**(Cu B)**
		6 impianti sportivi scoperti a servizio delle attività agrituristiche;	**(Cu n)**
	f4	colture intensive:	
		1 attività di lavorazione, conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e florovivaistici;	**(Cu n)**
		2 abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianti per attività di tipo f4.1;	**(Cu n)**
	f5	allevamento, ricovero, cura, addestramento animali	**(Cu B)**

5. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

Art. B2.2 Uso temporaneo

1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di significativi contenitori e spazi urbani, dismessi o in via di dismissione, e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l'utilizzazione temporanea di tali edifici, anche per usi diversi da quelli cui sono destinati. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. L'avvio dell'uso temporaneo è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari interessate ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo edilizio.

3. Si applicano le disposizioni del presente articolo anche per l'utilizzo a fini abitativi di vani a servizio relativi alla funzione a), art. B2.1, finalizzati alla domiciliarità di persone con diversa abilità fisica e/o mentale, formalmente riconosciuta, localizzati ai piani terra e nel rispetto dei parametri individuati all'art. 3.1.7 "USO ABITATIVO E ASSIMILABILE" lett. b.

TITOLO C PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI

Art. C1 Edilizia libera

1. Si rinvia al "GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA", approvato con Decreto del 2 marzo 2018, l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. La tabella allegata al D.M. individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004) - vd. anche l'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto A.1 del presente regolamento.

2. Si rimanda, inoltre, all'art. 3.57 "Disposizioni relative alle aree di pertinenza" della Parte Seconda ulteriori precisazioni in merito alle caratteristiche degli elementi eseguibili in attività edilizia libera.

Art. C2 Edilizia residenziale e produttiva

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto A.2 del presente regolamento.

Art. C3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto A.3 del presente regolamento.

Art. C4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto A.4 del presente regolamento.

TITOLO D MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA, GLI ELABORATI E LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA STESSA

Art. D1 Modulistica edilizia unificata

1. Si rinvia alla modulistica regionale, approvata con DGR n.459 del 06/04/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. D2 Modulistica Unificata Regionale (MUR) in materia sismica

1. Si rinvia alla modulistica di cui alla D.D. regionale 16695 del 16/09/2019 ed alla D.D. 6896 del 19/04/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. D3 Modulistica Regionale per la presentazione di programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

1. Si rinvia agli allegati della DGR n. 623/2019, integrata con DGR n. 713/2019, con cui è stato approvato l' *"Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (artt. 36 e 49, L.R. 24/2017)"* con particolare riferimento ai seguenti moduli:
   - "Consistenza tecnico economica aziendale. L.R. 21 dicembre 2017 n. 24";
   - "Schema di atto unilaterale d'obbligo per l'attuazione di un P.R.A. (Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola) per interventi in zona agricola";
   - "Relazione tecnica di asseverazione del piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola allegato al titolo edilizio".

TITOLO E REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE

Art. E1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B1 del presente regolamento.

Art. E2 Rispetti

Art. E2.1 Rispetti stradali

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.1 del presente regolamento.

2. Nelle aree destinate a sede stradale sono ammesse sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano, ecc.

3. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati da rispettare nella costruzione di **muri di cinta** di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformati come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a:
   a) 3 metri per strade di tipo A
   b) 2 metri per le strade di tipo D

   Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare nella costruzione di **muri di cinta** di qualsiasi natura e consistenza, qualora non conformati come costruzione ai sensi del Codice Civile, non possono essere inferiori a:
   a) 5 metri per strade di tipo A e B
   b) 3 metri per strade di C ed F

4. Le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di assenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m 6,00. Per l'impianto di siepi e piantagioni, recinzioni in rete metallica, ecc. nelle fasce di rispetto stradale, valgono le disposizioni particolari del Codice della Strada (articolo 16) e suo Regolamento di applicazione (articolo 26).

Art. E2.2 Rispetti ferroviari

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.2 del presente regolamento.

Art. E2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.3 del presente regolamento.

PRESCRIZIONI

2. L'ENAC, nel dicembre del 2017, ha provveduto a redigere le mappe di vincolo ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione relative all'aeroporto internazionale di Rimini, classificato 4E dell'ICAO (International Civil Aviation Organization).

3. Nella successiva Figura 1 sono determinate in ogni punto l'elevazione o altezza massima raggiungibile da una nuova costruzione, affinché la stessa non costituisca un ostacolo per la regolarità e la sicurezza delle manovre di atterraggio, sorvolo e decollo degli aeromobili nelle zone limitrofe l'aeroporto.

4. In aggiunta ai vincoli derivanti dal rispetto delle superfici di delimitazione degli ostacoli, le mappe di vincolo comprendono anche la tavola (Figura 2) indicante le aree limitrofe all'aeroporto che ENAC ha ritenuto necessario sottoporre a limitazione in relazione ad alcune tipologie di attività o di costruzione, che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea[82], e, nello specifico, quelle che interessano una limitata parte del Comune di San Maro Pascoli sono:
   - Discariche;
   - altre fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale, quali:
     - zone umide (quali impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura);
     - piantagioni, coltivazioni agricole attrattive e allevamenti di bestiame intensivi;
     - attività industriali che prevedono fasi lavorative in grado di attrarre volatili ed altra fauna selvatica (industrie manifatturiere, impianti di lavorazione carne/pesce/vegetali, ecc.).

   La localizzazione di tali attività o di costruzione è subordinata all'autorizzazione di ENAC.

[82] Secondo quanto disposto dall'art. 711 del Codice della Navigazione.

Figura 1 – Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea. Superfici di delimitazione ostacoli

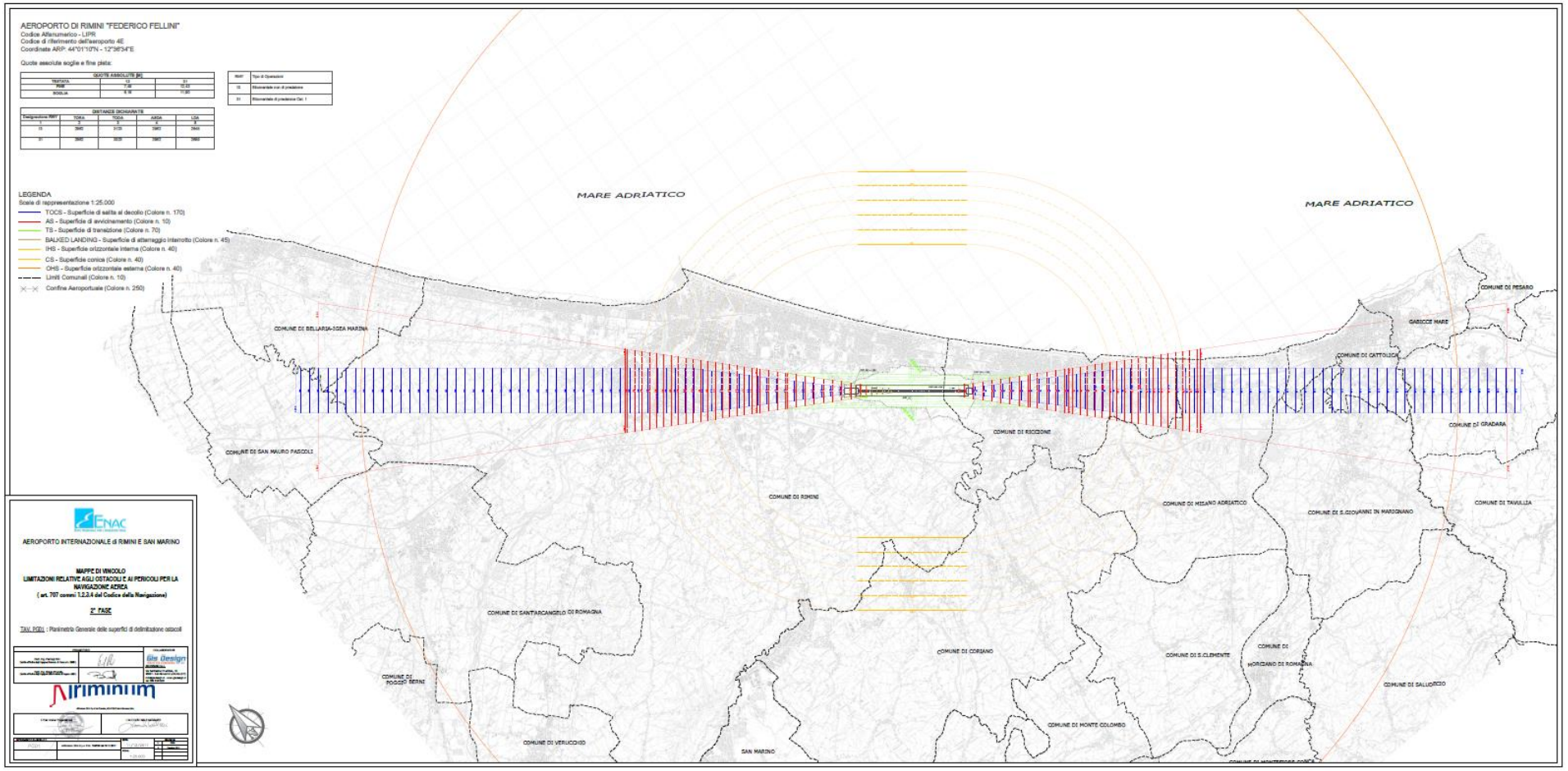

Figura 2 - Limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea. Tipologia attività o costruzione da sottoporre a limitazione

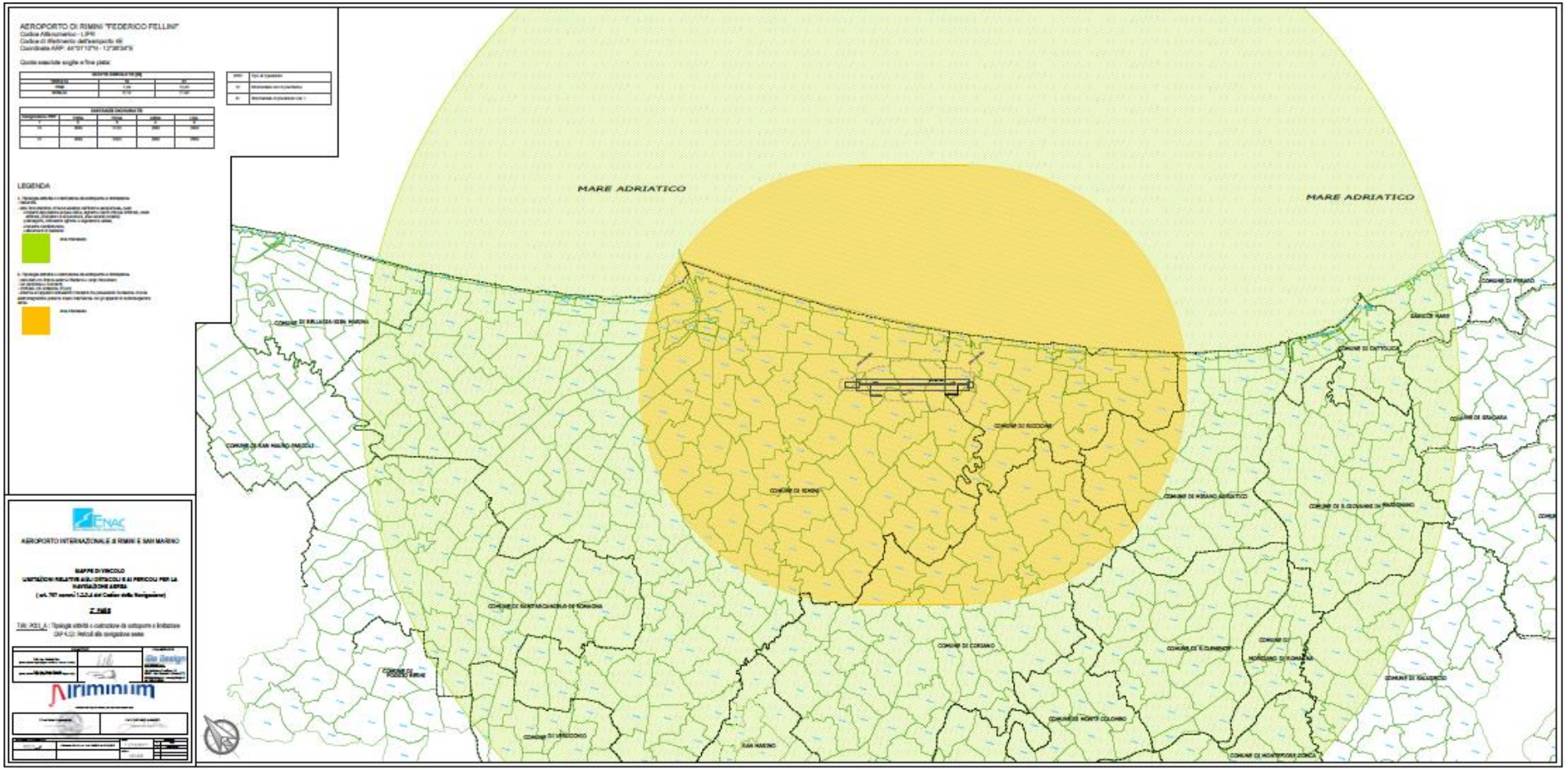

Art. E2.4 Rispetto cimiteriale

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.4 del presente regolamento.

2. Le fasce di rispetto dei cimiteri sono determinate ai sensi dell'art. 4 della LR 19/2004.

Art. E2.5 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.5 del presente regolamento.

PRESCRIZIONI

2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua demaniali dovranno effettuare le arature e le coltivazioni in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata larga almeno m. 4 misurati a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita e lasciata libera da qualsiasi occupazione, seppur temporanea, per il passaggio dei mezzi d'opera durante gli interventi di manutenzione idraulica o di emergenza. Nella fascia contigua da m 4 a m 10, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici, è vietata l'aratura a profondità superiore a cm 50.

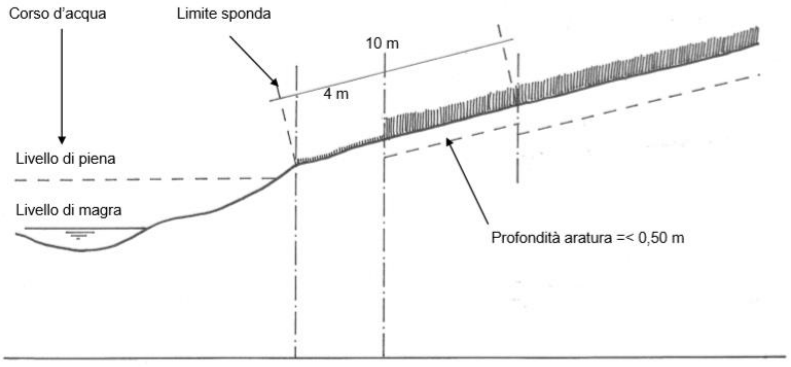

3. I frontisti di canali consorziali di bonifica dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia incolta inerbita larga almeno m. 2,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. Oltre tale fascia e fino alla distanza di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica potranno essere effettuate esclusivamente colture erbacee annuali. Colture di tipo ortivo o piantumazioni ad alto fusto potranno essere messe a dimora alla distanza minima di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. La fascia di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica costituisce zona di rispetto del canale e deve essere mantenuta sempre priva di ostacoli per il libero transito dei mezzi consorziali.

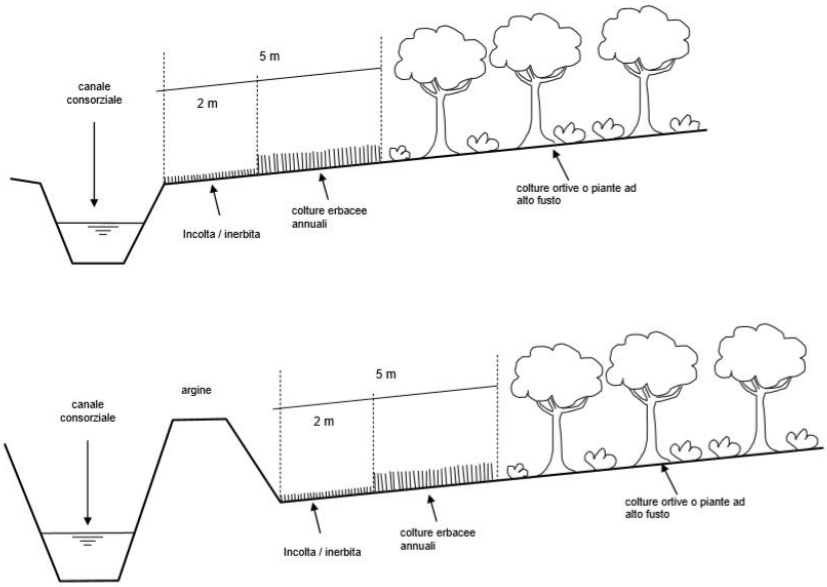

4. Nei canali di bonifica, è vietato realizzare opere difformi alle disposizioni del RD 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e, in generale, realizzare opere in alveo di qualunque natura, immissioni di acque o manufatti/piantumazioni nella fascia di tutela di 10 m. misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica, senza avere ottenuto preventiva Autorizzazione/Concessione dal Consorzio di bonifica.

Art. E2.6 Fasce di rispetto degli acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.6 del presente regolamento.

Art. E2.7 Fasce di rispetto dei depuratori

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.7 del presente regolamento.

Art. E2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.8 del presente regolamento.

Art. E2.8a Fasce di rispetto degli elettrodotti

1. Si rinvia alla disciplina dello strumento urbanistico vigente.

Art. E2.8b Emittenze radiotelevisive e telefonia mobile

1. Il sistema delle telecomunicazioni si compone degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio base o Srb (impianti per la telefonia Gsm, Dcs e Umts, sistemi punto-multi punto, televisione digitale palmare o Dvb-H, sistemi Wi-Max, ecc.), degli impianti di diffusione radiotelevisiva per i sistemi analogici,radio digitale o Dab e per la televisione digitale terrestre o Dvb-T, dei ponti radio di

collegamento per telefonia fissa e mobile e impianti radiotelevisivi, delle reti per la telefonia fissa e delle reti a fibre ottiche.

2. La realizzazione e la riconfigurazione di impianti funzionali alla telefonia mobile sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 259/2003 ed alla L.R.30/2000 e relative direttive attuative (D.G.R. 197/2001 e D.G.R. 1138/2008)ed i procedimenti autorizzativi sono gestiti dallo Sportello Unico delle Attività Produttive.
   Le norme prevedono tre modalità di legittimazione degli interventi, in funzione della relativa tipologia:
   - autorizzazione unica di cui all'art.87 del D.Lgs. 259/2003;
   - segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art.87bis del D.Lgs. 259/2003;
   - comunicazione di cui all'art.87 ter del D.Lgs. 259/2003;
   - autorizzazione di cui all'art.88 del D.Lgs. 259/2003.

   La medesima normativa disciplina la realizzazione di lineee di mpianti di trasmissione dati come individuate dall'art.1 del D.Lgs.259/2003.

3. L'attività di monitoraggio compete istituzionalmente ad ARPAE con la quale il Comune può sottoscrivere convenzioni per l'esecuzione di campagne straordinarie di rilevamento.

4. La L.R.31.10.2000 n. 30 e le relative direttive attuative costituiscono normativa generale di riferimento per la definizione delle tipologie di Stazioni Radio Base per la telefonia. La norma suddetta, unitamente al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche ", Capo V , artt. 86-95, cui si rimanda, ne descrive le procedure abilitative.

5. Il D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" costituisce la norma generale di riferimento per la definizione e descrizione degli impianti di trasmissione dati. Allo stesso si rinvia per l'individuazione degli impianti e delle procedure autorizzative.

6. La L.R. 31.10.2000 n. 30 e le relative direttive costituiscono normativa generale di riferimento per la definizione delle tipologie impianti di diffusione del segnale radiotelevisivo. La norma suddetta, unitamente al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", descrive le procedure abilitative. La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il "Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva" che si richiama integralmente per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti.

Art. E2.9 Fasce di rispetto dei metanodotti

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.9 del presente regolamento.

Art. E2.10 Fasce di rispetto del demanio marittimo

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.2.10 del presente regolamento.

2. Le fasce di rispetto del demanio marittimo hanno ampiezza di 30 m dalla linea SID, sia verso mare che verso terra. Ai sensi dell'art. 55 del RD 327/1942 Codice della Navigazione, l'esecuzione di nuove opere entro tale fascia sono sottoposte all'autorizzazione della Capitaneria di Porto competente.

Art. E3 Accessi stradali

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto B.4 del presente regolamento.

Art. E4 Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili

Art. E4.1 Impianti fotovoltaici

1. Per la verifica delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con (parte B) e senza limitazioni (parte C) si rimanda alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 28/2010.

2. L'inserimento di impianti fotovoltaici (anche industriali) per la produzione di energia elettrica è sempre ammesso in copertura di edifici industriali ed artigianali. La rete e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento sono di competenza dei gestori.

3. Il D.Lgs.29.12.2003 n. 387 costituisce la norma generale di riferimento per la definizione e descrizione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Allo stesso si rinvia per l'individuazione degli impianti e delle relative procedure autorizzative, ulteriormente definite e dettagliate nel D.Lgs. 03.03.2011 n. 28. I criteri localizzativi sono contenuti nelle Deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 28 del 06.12.2010 e n. 51 del 26.07.2011.

4. L'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 ha introdotto una Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come delineati e descritti ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, D.M. 10 settembre 2010, adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003.

Art. E4.2 Impianti eolici, a biogas, a biomasse e idroelettrici

1. L'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica, è definita secondo quanto disposto dalla DAL n.51/2011.

TITOLO F DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI E TUTELE DI ORDINE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE, STORICO CULTURALE E TERRITORIALE

Art. F1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.1 del presente regolamento.

Art. F1.1 Disposizioni per il recupero e ripristino degli organismi edilizi dei sistema insediativo storico

1. Il sistema insediativo storico è articolato in:

- Centri storici
- Edifici di valore storico-architettonico e culturale testimoniale in ambito urbano ed in territorio rurale.

2. Negli interventi relativi agli organismi edilizi insistenti negli ambiti richiamati al comma 1 dovranno essere illustrate puntualmente, negli elaborati grafici e nella relazione, le scelte progettuali in riferimento a quanto disposto ai commi successivi; in particolare rispetto all'utilizzo dei materiali dovranno essere allegate le relative schede tecniche. Nel caso di interventi parziali di riconfigurazione dovuti alle diverse proprietà presenti nella unità tipologica è necessario allegare alla richiesta di titolo edilizio un'ipotesi complessiva di riconfigurazione, specificando le parti soggette all'intervento.

3. Tutti gli organismi edilizi sottoposti a categorie di intervento conservative devono attenersi alle seguenti disposizioni:
   a. per quanto riguarda il **sistema strutturale portante** l'intervento dovrà garantire la conservazione della conformazione originaria, qualora risulti alterata (vedi unità cellulari nell'elaborato "Abaco del processo tipologico" – TR1):
      1. le murature originarie devono essere conservate, sono ammesse integrazioni e sostituzioni di murature deteriorate con materiali simili a quelli originari (mattoni pieni in laterizio).Non è consentita la sostituzione di strutture verticali continue (muri portanti interni ed esterni) con strutture verticali puntiformi (strutture intelaiate in c.a. o ferro);
      2. le scale originali dovranno essere conservate intervenendo, ove sia necessario, con opere integrative funzionali all'irrigidimento delle strutture; solo nel caso in cui tali sistemi distributivi risultino completamente degradati occorrerà effettuare il ripristino strutturale completo che dovrà essere attuato conservando la posizione, il numero delle rampe e il verso di salita. L'eventuale nuova scala, in aggiunta a quella originale, dovrà essere in materiale di tipo "leggero" (per esempio in ferro o legno) e, ove possibile, con rampe ad andamento rettilineo.
      3. i solai ed il tetto con elementi lignei vanno recuperati sostituendo gli elementi deteriorati o estranei, sono ammessi interventi di consolidamento e rinforzo; solo nel caso in cui tali strutture risultino completamente degradate si potrà procedere con il ripristino completo. La composizione, l'orditura della nuova struttura e la natura dei materiali utilizzati dovranno essere simili a quelli originari e coerenti con la processualità storica che li ha determinati (per esempio: solai piani e coperture ad orditura semplice o complessa, elementi strutturali in legno a vista, ecc.). Modifiche della posizione dell'estradosso dei solai, delle altezze di colmo e delle fronti (Hf) nonché delle linee di pendenza delle falde sono ammesse unicamente per l'inserimento delle

coibentazioni ed impermeabilizzazioni per uno spessore massimo di 10 cm. Sono ammessi soppalchi con strutture di tipo “leggero” (legno o acciaio).

Le eventuali volte, con particolare riferimento a quelle del solaio del piano terra e quelle degli androni e vani scala, dovranno essere conservate e consolidate con metodologie appropriate;

b. per quanto riguarda **gli aspetti compositivi e le finiture** l’intervento dovrà garantire:

1. il mantenimento della scansione, delle dimensioni e forma originarie del sistema delle aperture esterne; tale sistema potrà essere modificato per ripristinare tali elementi sulla base di:
   - tracce e cesure riscontrate nelle murature esterne;
   - documentazione storica reperibile;
   - sistema di aperture riscontrabili negli organismi edilizi simili[83] che presentano ancora aperture originali.

E’ comunque consentito il ripristino delle aperture al piano terra su fronte strada (vetrine) qualora risultino di recente realizzazione e l’intervento risulti coerente per posizione, scansione, forma e dimensioni con quello tipico dell’edilizia storica locale.

Sono consentiti lucernai nella falda di copertura (finestre in falda) coerenti per dimensioni, posizione e numero, con il sistema delle aperture presenti sul fronte su cui insiste la falda, dimensione massima in altezza della finestra in falda: 90 cm.

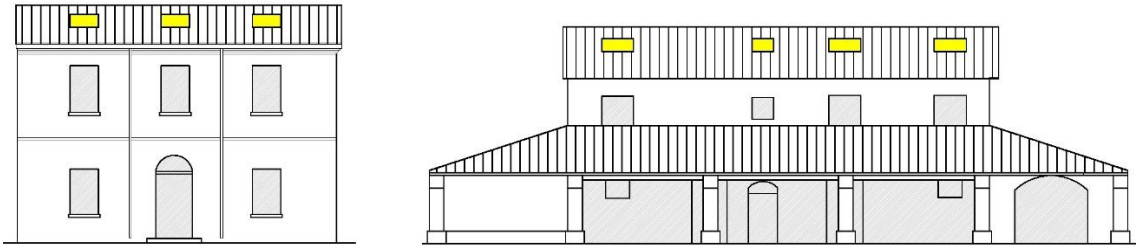

Schema grafico esemplificativo dell’inserimento di finestre in falda coerenti con il sistema delle aperture originarie presenti sulle fronti.

- gli infissi esterni (porte, portoni, finestre e scuri o persiane) devono essere in legno verniciato coerenti, per tipo, forma e sezione, con il particolare edificio storico su cui si interviene (case, palazzi, edifici specialistici, ecc.). Sono comunque vietati ogni tipo d'infisso esterno in alluminio, le imitazioni delle vetrate “inglesi” ed i sistemi d’oscuramento costituiti da avvolgibili (tapparelle)fatti salvi casi particolari di edifici storici in ambito urbano d’impianto novecentesco ove l’avvolgibile in legno era parte della finitura originaria.

Potranno essere proposti materiali diversi dal legno verniciato purché ne venga documentata la presenza nell’edificio originario.

Solo le vetrine potranno essere, oltre che in legno, anche in metallo preferibilmente trattate con verniciatura ferro micacee a color “antracite”;

- non è ammessa l’eliminazione dei portoni esterni o la loro sostituzione con cancelli in ferro (arretramento dell’ingresso).

2. Per i balconi in genere visibili dai fronti strada è ammessa la loro riconfigurazione al fine di migliorarne l’inserimento nel contesto storico e la loro messa in sicurezza sulla base degli esempi qui di seguito riportati. Non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi, pensiline e terrazzi in falda di qualsiasi tipo.

[83] Case a schiera, case con fronte pluricellulare, case in linea, ecc.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 1 – nella parte alta del prospetto è presente un balcone incongruo mentre al piano sottostante permangono quelli originari coerenti al contesto storico; Foto 2 e 3– esempi di semplici affacci; Foto 4-6 – esempi di balconi coerenti per forma e dimensione (con persiana o scuretto interno).

3. Le finiture del paramento murario relativo alle fronti (principali e secondarie) dovranno essere conservate o ripristinate:
- con intonaco a base di calce e tinteggiatura a calce o ai silicati;
- con intonaco a base di cemento per alcuni edifici storici in ambito urbano ed esterni ai centri storici di più recente edificazione;
- in mattoni a faccia a vista ove già esistenti.

Le tinteggiature devono presentare un insieme estetico ed organico con tutta l'estensione della facciata, con l'ambiente urbano e col paesaggio.

La scelta dei colori da usarsi nelle tinteggiature delle unità edilizie del Centro Storico, da concordarsi preventivamente con gli uffici competenti sulla base di campioni di tinta dati in loco, deve di norma essere riferita:
- al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi prospetti;
- alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale e cioè alle tonalità del giallo, dell'ocra, dell'arancio e del rosso;
- alla valutazione di un tratto sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura plausibile delle gamme dei colori caratterizzanti l'ambiente nel quale è inserita l'unità edilizia interessata, intendendosi l'ampiezza riferita alle fronti affacciantisi su di un elemento identificabile di viabilità;
- alla caratterizzazione degli elementi stilistici delle facciate impiegando diverse colorazioni;

- gli elementi architettonici delle fronti quali: cornicioni, modanature, banchine e rivestimenti in pietra e tutti gli elementi decorativi eventualmente presenti dovranno essere conservati o ripristinati; va evitato l'inserimento di tali elementi se non presenti nell'edificio originario.
- Non vanno messi in evidenza nelle fronti esterne architravi, piattabande, archi o altri elementi strutturali, attraverso un trattamento di finitura differente rispetto all'edificio nel suo complesso.
- Le fronti su strada dell'Unità Tipologica dovranno essere tinteggiate e/o trattate in modo unitario anche nel caso siano presenti proprietà diverse; la scelta dei colori dovrà essere condivisa tra tutti i proprietari, qualora ciò non risulti possibile prevarranno, sull'intera Unità Tipologica, le tinte scelte dal primo nuovo intervento effettuato con i criteri di cui sopra;
- sono vietati i rivestimenti esterni a "cappotto" sulle fronti principali e secondarie;

4. il manto di copertura dovrà essere uguale a quello originario:

- in coppi di laterizio nel centro storico e nel territorio rurale, con coppi di recupero nel manto superiore;
- nel caso non fosse possibile utilizzare coppi di recupero andranno utilizzati coppi in laterizio opportunamente selezionati per garantire un corretto inserimento nel contesto, sono da evitare elementi in "finto coppo anticato";
- in coppi, in tegole o rivestimento continuo per le coperture piane degli edifici storici novecenteschi in territorio urbano.

Non sono ammessi terminali dei camini in cemento a vista, questi ultimi dovranno essere realizzati in muratura (anche intonacata) come da tradizione locale; le eventuali canne fumarie o di estrazione aria esterne dovranno essere in rame e non insistere sulle facciate prospicienti la pubblica via;

i canali di gronda ed i pluviali devono essere realizzati in lamiera di rame a sezione circolare, così anche le eventuali griglie di areazione sulle facciate. I terminali dei pluviali dovranno essere in ghisa verniciata color "testa di moro" o in lamiera di rame di maggiore spessore, adeguata per resistere agli urti;

c) per quanto riguarda il **sistema impiantistico** l'intervento dovrà garantire:
- le reti impiantistiche che interessano le facciate degli edifici dovranno essere installate sottotraccia; qualora la specifica normativa di settore preveda l'obbligo di tratti a vista questi dovranno essere attentamente valutati nel tracciato e non dovranno alterare elementi caratterizzanti l'edificio (portali, marca davanzali, cornici, cornicioni, ecc.).
- Le cassette relative ai vani contatori delle reti dovranno essere collocate internamente all'edificio o nelle aree di pertinenza. Solo qualora, per particolari motivi tecnici, ciò non risulti possibile dovrà esserne valutato attentamente il posizionamento al fine di non alterare gli elementi costitutivi il prospetto e non determinare l'indebolimento della struttura muraria. Gli sportelli delle cassette ad incasso dovranno essere a filo muro e trattati con finitura identica alla facciata;
- l'installazione di antenne radiotelevisive ed impianti satellitari è vietata nelle fronti degli edifici; queste dovranno essere posizionate, unificando ove possibile più utenze in un unico impianto, sulle falde di copertura;
- non è consentita l'istallazione di apparecchi per il riscaldamento e/o condizionamento sulle fronti prospicienti la pubblica via;
- l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è consentita solo se integrata nel manto di copertura e con le modalità e dimensioni di cui alla precedente lettera b) punto 1.- finestre in falda.

d) Le **aree libere di pertinenza** delle Unità tipologiche dovranno essere risanate mediante l'eliminazione degli elementi e delle strutture incongrue, le eventuali pavimentazioni dovranno essere attentamente valutate sulla base del tipo di edificio e del contesto in cui saranno posate (centro storico, territorio urbano o rurale), per le aree a parcheggio sono consigliate pavimentazioni permeabili.

4. Gli organismi edilizi, facenti parte del tessuto del centro storico, sottoposti alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia devono attenersi alle seguenti disposizioni:
   - tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale, gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati al tessuto urbano esistente
   - è vietata l'alterazione dei caratteri morfo-tipologici dell'insediamento;
   - le tinteggiature devono presentare un insieme estetico ed organico con tutta l'estensione della facciata e con il paesaggio urbano.

   possono essere ammesse soluzioni alternative debitamente motivate e che non contrastino con la conservazione del tessuto urbano.

5. Nell'ambito dei centri storici è consentita la realizzazione di strutture "Dehors", su suolo pubblico, area privata e area privata aperta al pubblico passaggio, nel rispetto dei limiti e caratteristiche di cui al successivo articolo 3.16; tali allestimenti dovranno essere proposti come elementi d'arredo amovibili, con caratteristiche tali da definire un aspetto armonico nel contesto urbano circostante tenuto conto dei profili ambientali, architettonici, storici ed urbanistici dell'ambito in cui sono inseriti.

Art. F2 Beni paesaggistici

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.2 del presente regolamento.

Art. F3 Vincolo idrogeologico

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.3 del presente regolamento.

Art. F4 Vincolo idraulico

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.4 del presente regolamento.

Art. F5 Aree naturali protette

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.5 del presente regolamento.

Art. F6 Siti della Rete Natura 2000

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.6 del presente regolamento.

Art. F7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto C.7 del presente regolamento.

TITOLO G DISCIPLINE SETTORIALI AVENTI INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA (REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE)

Art. G1 NORMATIVA TECNICA

Art. G1.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.1 del presente regolamento.

Art. G1.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.2 del presente regolamento.

Art. G1.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.3 del presente regolamento.

Art. G1.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.4 del presente regolamento.

Art. G1.5 Sicurezza degli impianti

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.5 del presente regolamento.

Art. G1.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.6 del presente regolamento.

Art. G1.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.7 del presente regolamento.

Art. G1.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.8 del presente regolamento.

Art. G1.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.9 del presente regolamento

Art. G1.10 Produzione di materiali da scavo

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.10 del presente regolamento.

Art. G1.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.11 del presente regolamento.

Art. G1.12 Prevenzione inquinamento luminoso

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.12 del presente regolamento.

2. I nuovi impianti di illuminazione esterna devono essere conformi alla Direttiva della Giunta Regionale 1732/2015.

Art. G2 REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

Art. G2.1 Strutture commerciali

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.1 del presente regolamento.

Art. G2.2 Strutture ricettive

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.2 del presente regolamento.

Art. G2.3 Strutture per l'agriturismo

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.3 del presente regolamento.

Art. G2.4 Impianti di distribuzione del carburante

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.4 del presente regolamento.

Art. G2.5 Sale cinematografiche

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.5 del presente regolamento.

Art. G2.6 Scuole e servizi educativi

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.6 del presente regolamento.

Art. G2.7 Associazioni di promozione sociale

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.7 del presente regolamento.

Art. G2.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari o bevande

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.8 del presente regolamento.

Art. G2.9 Impianti sportivi

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.9 del presente regolamento.

Art. G2.10 Strutture sanitarie

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.11 del presente regolamento.

Art. G2.11 Strutture veterinarie

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.12 del presente regolamento.

Art. G2.12 Sale da gioco e sale scommesse

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate nell'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto E.13 del presente regolamento.

TITOLO H DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. H1 - Procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017, per l'approvazione di progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico

1. Per l'approvazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, di cui all'articolo 4 della L.R. 4/2018, per i quali operano i procedimenti previsti dalla normativa di settore, il Comune, attraverso il Servizio lavori pubblici, può promuovere lo svolgimento del procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017.

2. Al fine di avviare il procedimento unico, di cui al comma precedente, occorre predisporre la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per i seguenti progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico:
   - i progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. 4/2018;
   - i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, della L.R. 4/2018 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.

3. Per progetti di particolare complessità l'amministrazione procedente, effettuata, se prevista, la verifica di assoggettabilità a VIA, di cui al comma 2, indice una conferenza preliminare, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs.241/1990, finalizzata a definire le condizioni per ottenere alla presentazione del progetto definitivo i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati e comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

4. Ove si sia svolta la Conferenza preliminare, l'Amministrazione procedente ricevuto il progetto definitivo avvia il procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017. Fuori dai casi disciplinati dal comma 3, l'amministrazione procedente avvia il procedimento unico sul progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo.

5. Al fine di approvare la localizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, di conseguire per la stessa l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, acquisendo contestualmente sul progetto tutti i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, secondo la legislazione vigente il procedimento unico segue il seguente iter:
   - la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto definitivo e lo trasmette al Consiglio dell'Unione per l'assunzione delle determinazioni in merito a localizzazione dell'opera pubblica e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
   - l'espressione della posizione definitiva dell'Unione, quale ente titolare degli strumenti di pianificazione, si intende assunta allegando la determinazione del Consiglio al verbale conclusivo della conferenza dei servizi;
   - la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti indicati al comma 2 dell'articolo 53 della L.R.24/2017.

6. Se le opere di interesse pubblico da assoggettare alla disciplina dell'articolo 53 L.R.24/2017, rientrassero tra quelle elencate all'articolo 2, comma 1 del DPR 160/2010, si applicano le disposizioni del successivo articolo H.2.

Art. H2 - Procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017, per l'approvazione di progetti per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate

1. Per l'approvazione di interventi di ampliamento, ristrutturazione e nuova costruzione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, di attività economiche già insediate e per le opere indicate al comma 6 dell'art.H.1, fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, di cui all'articolo 4 della L.R. 4/2018, per i quali operano i procedimenti previsti dalla normativa di settore, il Comune, attraverso lo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR 160/2010, può promuovere lo svolgimento del procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 24/2017.

2. Al fine di avviare il procedimento unico, di cui al comma precedente, Il soggetto privato presenta al SUAP il progetto dell'intervento e, nei casi previsti dalla legge, la documentazione necessaria ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in particolare per:
   - i progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. 4/2018;
   - i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, della L.R. 4/2018 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.

3. Per progetti di particolare complessità, l'amministrazione procedente, su richiesta dell'interessato, da presentare al SUAP, indice una conferenza preliminare, ai sensi dell'art.14 co.3 della L.241/1990, finalizzata a definire le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati all'atto di presentazione del progetto definitivo. L'istanza dovrà essere corredata da uno studio di fattibilità ed un rapporto ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

4. Il Comune comunica, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L.241/90, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per Legge debbono intervenirvi.

5. Il SUAP ricevuto il progetto definitivo che deve individuare compiutamente le opere e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e pareri verifica la completezza della documentazione, avvalendosi dello Sportello Unico per l'Edilizia, nei termini di Legge; avvia il procedimento unico, ai sensi dell'art.53 L.R.24/17 ed indice la conferenza di servizi decisoria, che si svolge secondo quanto disposto dagli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90.

6. Il procedimento trova applicazione nel rispetto delle norme contenute ai commi 6, e segg. dell'art.53 della L.R.24/2017.

7. L'Ufficio di Piano, Settore Tecnico - Programmazione territoriale dell'Unione, nei termini della conclusione della Conferenza di Servizi indetta propone al Consiglio dell'Unione la deliberazione in merito all'approvazione dell'opera o dell'intervento che ha il valore e gli effetti della pianificazione operativa. L'espressione della posizione definitiva dell'Unione, quale ente titolare degli strumenti di pianificazione, si intende assunta allegando la determinazione del Consiglio al verbale conclusivo della conferenza dei servizi.

8. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti indicati al comma 2 dell'articolo 53 della L.R.24/2017 e dell'articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010.

Art. H3 - Permesso di costruire in deroga[84]

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato dall'Ente titolare della funzione Edilizia nel rispetto delle norme statali e regionali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia tempo per tempo vigenti esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

2. L'organo consiliare dell'Ente titolare della funzione Urbanistica delibera circa il nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

4. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia tale deliberazione consiliare ha lo scopo di attestare la presenza di interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Come elemento di supporto dell'istruttoria, che sarà comunque compiuta e definita dall'Ufficio dell'Ente titolare della funzione Urbanistica, la richiesta di emanazione del nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga può essere corredata da una deliberazione della Giunta del Comune interessato nella quale vengano evidenziati, all'interno del quadro generale di programmazione e di definizione del pubblico interesse, gli elementi specifici che attribuiscano all'edificio o all'impianto, potenzialmente oggetto di intervento, le caratteristiche "di pubblico interesse", oppure venga negata la presenza di tali elementi.

6. Per gli aspetti di carattere patrimoniale e tributario e in merito all'espressione del parere sulle opere pubbliche si applicano le disposizioni delle Convenzioni relative al Conferimento delle funzioni all'Unione Rubicone e Mare, con particolare riferimento agli aspetti gestionali dei procedimenti[85].

Art. H4 - Permesso di costruire convenzionato

1. Al fine di concorrere alla necessaria dotazione di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi e di dotazioni ecologico-ambientali, la strumentazione urbanistica vigente prevede, in alcuni casi, il ricorso al Permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28bis del DPR 380/2001.

2. La convenzione deve prevedere gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura ed a spese del soggetto attuatore, le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il trasferimento al Comune delle aree e delle opere per urbanizzazione utilizzando lo schema approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n°4 del 20.03.2019.

---

[84] Art. 14 DPR 380/2001 e s.m.i. e Art. 20 LR 15/2013 e s.m.i.

[85] In attuazione della Convenzione, approvata con Delibera di C.U. n.14/2018, rep. n.78, la competenza in merito agli aspetti patrimoniali, di espressione del parere sulle opere pubbliche e tributario sono rimaste in capo ai Comuni.

3. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solamente previa stipula, con atto pubblico notarile, della convenzione.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 1.1 Sportello unico per l'edilizia (SUE): composizione, compiti e modalità di funzionamento.

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo, sono attribuite alle strutture, denominate Sportello unico per l'edilizia (SUE) dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, secondo quanto disposto dall' art. 4 e 4bis della LR 15/2013.

Art. 1.2 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): composizione, compiti e modalità di funzionamento.

1. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 2010 sono attribuiti agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, secondo quanto disposto dall' art. 5 della LR 15/2013.

Art. 1.3 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)

Art. 1.3.1 Definizione e compiti

1. I Comuni istituiscono, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30.07.2013 n. 15, in forma intercomunale, la *Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)* quale organo consultivo nel settore urbanistico ed edilizio al quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi - l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati - ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La CQAP si esprime:
   a) sul rilascio dei provvedimenti comunali/intercomunali in materia di beni paesaggistici;
   b) sugli interventi edilizi negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici intercomunali, ai sensi dell'articolo A-9, comma 2, dell'Allegato della LR 20/2000,
   c) altri interventi di particolare complessità, che il Responsabile del procedimento ritiene di proporre alla Commissione.

Art. 1.3.2 Composizione e nomina

1. La CQAP nominata dalla Giunta dell'Unione è composta da n. 5 (cinque) componenti, solo esterni all'amministrazione comunale/Unione, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza in materia edilizia, urbanistica, scienze geologiche, naturali, ambientali, agrarie e forestali, beni culturali, paesaggio, restauro e storia dell'architettura.

2. La modalità di selezione dei componenti la CQAP può avvenire tramite Bando o altra modalità di evidenza pubblica.

3. All'atto del suo insediamento la CQAP nomina il presidente e il vice presidente, tra i cinque componenti.
   Esercita funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore "Ufficio di Piano" o suo delegato.
   La CQAP resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta:
   - i membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica;
   - in caso di dimissioni/decadenza di uno o più membri della Commissione, la Giunta dell'Unione provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata di carica della Commissione;
   - partecipa alle sedute il Responsabile del Settore "Ufficio di Piano" dell'Unione il quale svolge funzione di Segretario o può delegare tale funzione ad altro personale del Settore.

4. Ai commissari esterni sarà attribuito un gettone di presenza, la cui misura è fissata al momento della nomina.

Art. 1.3.3 Funzionamento

1. La CQAP si riunisce in forma simultanea ed in modalità sincrona nella Sede dell'Unione Rubicone e Mare. La convocazione deve essere comunicata per iscritto via mail, sentito il Presidente, dal Responsabile del Settore "Ufficio di Piano", o suo delegato, con almeno cinque giorni di anticipo. Le riunioni della CQAP sono valide se intervengono almeno 3 (tre) componenti. Nel caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.
   La commissione, in particolari casi, può altresì svolgersi in modalità telematica mediante videoconferenza. La trasmissione dei documenti avviene tramite l'utilizzo della posta elettronica e nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV del D.Lgs. n.82/2005.

2. L'ordine del giorno della commissione contiene tutte le pratiche trasmesse dal/dai Responsabile/i del procedimento, secondo l'ordine di inoltro all'Ufficio di Piano, munite del parere istruttorio favorevole.

3. La CQAP esprime i seguenti pareri:
   a) parere favorevole;
   b) parere favorevole con eventuali prescrizioni;
   c) parere contrario motivato.
   La Commissione può valutare di rinviare l'espressione del proprio parere se dagli elaborati trasmessi risulta difficile comprendere pienamente il progetto e/o ritiene necessario acquisire documentazione integrativa.
   E' valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può effettuare sopralluoghi.
   Il progettista può motivatamente chiedere di poter illustrare alla CQAP il progetto prima della sua valutazione.

5. E' presente ai lavori della CQAP il Responsabile del procedimento, o suo delegato, che ha curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.

6. Delle Commissioni viene redatto apposito verbale firmato dai commissari presenti e dal Segretario verbalizzante, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'esame della CQAP.

7. Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate ai Sindaci per lo svolgimento del riesame di cui all'art. 27 della LR 15/2013.

8. Il parere obbligatorio della CQAP dovuto per gli interventi edilizi negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici intercomunali, ai sensi dell'articolo A-9, comma 2, dell'Allegato della LR 20/2000,può essere richiesto da parte degli aventi titolo prima della presentazione del titolo edilizio, all'interno del procedimento di Valutazione preventiva cui all'art. 1.12.1.

Art. 1.4 Organo Tecnico Consultivo (OTC)

1. La L.R. 24/2017 introduce nuovi strumenti attuativi: l'accordo operativo (articolo 38), il procedimento unico (articolo 53) ed il Programma di riconversione ed ammodernamento dell'attività agricola (articolo 36) che prevedono a corredo della proposta di intervento urbanistico/edilizio lo sviluppo di uno studio di valutazione ambientale e territoriale.

2. Nell'ambito della valutazione degli aspetti ambientali e territoriali degli strumenti attuativi, di cui al comma 1, (per es. riduzione delle emissioni di gas climalteranti, sicurezza idraulica degli insediamenti, mitigazione degli effetti di riscaldamento –isole di calore, gestione integrata del ciclo idrico, riduzione dei rischi sismico, idraulico ed alluvionale, ecc.), e nell'ambito della valutazione di particolari procedimenti in capo al Settore Tecnico – Programmazione Territoriale dell'Unione Rubicone e Mare, viene istituito un organo consultivo di supporto.

3. L'organismo tecnico consultivo, di cui al comma 2, è nominato dalla Giunta dell'Unione, è composto da tecnici con elevata competenza, specializzazione ed esperienza in materia agronomica, ambientale, geologico-idraulica e di valutazione dei processi produttivi, nonché dai Responsabili dei Settori tecnici comunali, o loro delegati, e dal Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano.

4. L'organo tecnico consultivo viene convocato in base allo specifico procedimento da istruire coinvolgendo tra le figure esterne componenti quella con la specializzazione, le competenze e l'esperienza necessarie per la valutazione della proposta di intervento urbanistico/edilizio.

5. Modalità di attivazione e durata della commissione tecnica di cui al presente articolo sono stabiliti con il medesimo atto di Giunta che decreta la nomina dei componenti. Ai commissari esterni sarà attribuito un contributo, la cui misura sarà fissata al momento della nomina.

Art. 1.5 Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA)

Art. 1.5.1 Ambito di applicazione ed elaborati

1. I Comuni danno applicazione alle previsioni degli atti di coordinamento regionale (DGR 623/2019, integrata con DGR n. 713/2019) relativamente al ricorso al Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in sede di predisposizione del PUG. Trovano, altresì, applicazione gli atti di indirizzo, sopra richiamati, nei Comuni che hanno stabilito nei propri Piani Urbanistici vigenti una disciplina organica in merito ai medesimi Programmi (rif. succ. comma 2).

2. Nell'ambito della disciplina attuativa dello strumento urbanistico vigente è previsto il ricorso al PRA per la realizzazione di fabbricati funzionali all'esercizio delle attività agricole, nel rispetto dei seguenti criteri: gli interventi devono essere rivolti al miglioramento insediativo ed infrastrutturale della azienda, con specifica considerazione del contesto ambientale e paesaggistico; deve essere verificata

la possibilità di prioritario intervento sul patrimonio edilizio esistente; devono essere verificate le condizioni di sostenibilità economico-ambientale degli interventi.

3. La procedura autorizzativa del Programma di riconversione ed ammodernamento dell'attività agricola è disciplinata al successivo art. 1.5.2; tale articolo trova immediata applicazione per i profili inerenti le modalità di elaborazione, lo sviluppo dei contenuti, la valutazione ed i controlli del PRA.

Per gli aspetti procedurali si applicherà il comma 6 del richiamato art. 1.5.2 in sede di applicazione del PUG, mentre, in attuazione del PSC/RUE intercomunali il comma 10.

4. Può presentare un PRA solo chi possiede i seguenti requisiti minimi, i quali gli consentono la realizzazione di interventi edilizi nel territorio rurale:
- Titolo di Imprenditore Agricolo (IA) ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- Iscrizione all'Anagrafe Aziende Agricole Regionale.

5. Il PRA, conformemente a quanto definito nel citato Atto regionale di coordinamento, deve essere completo di "Relazione tecnica di Asseverazione" (sottoscritta da parte di un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo) e di "Atto unilaterale d'obbligo" predisposti come da schemi allegati alla DGR n. 713/2019 e si compone di:
- una Relazione tecnico-agronomica ed economica in cui il richiedente descrive la situazione attuale dell'azienda,
- una Relazione di progetto con la quale vengono descritti gli obiettivi di miglioramento e gli investimenti finalizzati al loro raggiungimento,
- un Cronoprogramma che indichi le tempistiche di realizzazione,
- una Consistenza tecnico-economica aziendale con cui il richiedente quantifica analiticamente il miglioramento dell'azienda.

6. Per la costruzione di nuovi edifici diretti a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, l'Atto regionale di coordinamento definisce i contenuti di una relazione sintetica dimostrativa della relativa esigenza, da produrre a corredo della richiesta o della presentazione del necessario titolo abilitativo edilizio, in coerenza ai principi ed alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2 della L.R. 24/2017.

Art. 1.5.2 Procedure di approvazione

1. Il PRA deve essere presentato, ai sensi del DPR 160/2010 e dell'art. 5 della L.R. 15/2013, al SUAP del Comune nel quale viene realizzato l'intervento, unitamente alla richiesta o alla presentazione del necessario titolo abilitativo edilizio. Il PRA deve essere presentato quale allegato alla richiesta di permesso di costruire, o alla SCIA edilizia o alla CILA. Tali titoli edilizi devono essere conformi alla Modulistica Edilizia Unificata definita con deliberazione della Giunta Regionale 28.06.2017 n. 922 e successivi aggiornamenti.

2. Il SUAP avvia il procedimento e verifica la completezza della documentazione presentata, avvalendosi dello Sportello Unico per l'Edilizia e trasmette la documentazione all'Ufficio Unico di Piano dell'Unione Rubicone e Mare, che ha competenza in merito alla valutazione del PRA[86].

3. Per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, la valutazione dei PRA deve rientrare dentro le tempistiche e le disposizioni del procedimento per il rilascio del permesso stesso, disciplinate dall'art. 18 della L.R. 15/2013.

[86] Tali disposizioni sono definite in coerenza con gli atti organizzativi dei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone e nel rispetto delle funzioni trasferite (Convenzioni rep.58/2012 e rep.78/2018).

4. Per gli interventi subordinati a SCIA o a CILA, il PRA si configura come allegato necessario della SCIA o della CILA, e per tali atti valgono le specifiche modalità di controllo previste dalla legge.

5. L'esito positivo o negativo dell'istruttoria del PRA dipende dalla "Verifica del possesso dei requisiti minimi" e dalla "Verifica del nesso funzionale", cioè dalla verifica che gli interventi edilizi richiesti siano necessari all'attività aziendale e che siano dimensionati in base alle quantità di coltivazioni prodotte o di capi bestiame previsti.

6. A seguito dell'esito dell'istruttoria del PRA, l'Ufficio Unico di Piano trasmette al SUE/SUAP la documentazione per i provvedimenti conseguenti in ordine al rilascio del titolo edilizio o eventuale suo diniego.

7. L'Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola prevede "Controlli ex post" dei PRA che si inseriscono all'interno dei controlli sistematici sulla regolarità delle opere realizzate, a seguito di interventi edilizi, attraverso la verifica delle relative segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA). Oltre ai controlli individuati dal comma 10 dell'art. 23 della L.R. 15/2013, si dovrà, pertanto, verificare:
   - che la destinazione d'uso dell'edificio, anche attraverso l'esame delle caratteristiche degli eventuali allestimenti, coincida con quanto indicato nel PRA e con l'orientamento produttivo dell'azienda;
   - che siano in essere i presupposti assunti nel PRA;
   - che l'azienda abbia una attività agricola coerente con i presupposti progettuali che hanno giustificato il nuovo intervento edilizio. La mancanza di tale requisito sarà giustificata solo in seguito alla verifica di comprovati casi di forza maggiore e di andamento economico o climatico sfavorevoli.

8. L'inosservanza dei contenuti del PRA, circa la destinazione d'uso, gli eventuali allestimenti da realizzare e le caratteristiche dimensionali e funzionali del manufatto da realizzare, costituisce a tutti gli effetti difformità dal titolo edilizio rilasciato.

9. In caso di esito negativo dei controlli di corrispondenza delle opere realizzate con i contenuti del PRA, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa edilizia in caso di difformità dal titolo edilizio rilasciato (ripristino dello stato dei luoghi o pagamento di sanzione pecuniaria), che saranno ritualmente contestate ai sensi del Titolo I, Capo II, della L.R. n. 23 del 2004.

10. Le norme transitorie della DGR n. 713/2019 prevedono che nei Comuni che abbiano stabilito nei propri piani urbanistici vigenti una disciplina organica da applicare ai PRA, in conformità alla normativa previgente, continui a trovare applicazione la medesima disciplina fino alla data di approvazione del PUG, pertanto, ai sensi di quanto già stabilito dalla strumentazione urbanistica vigente, fino all'approvazione del PUG, la procedura di approvazione del PRA seguirà le seguenti modalità:
    - in caso di esito positivo dell'istruttoria del PRA, l'Ufficio Unico di Piano redige una proposta di atto deliberativo da inoltrare al Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare che approva il PRA ed il relativo atto unilaterale d'obbligo. L'Ufficio Unico di Piano, trasmette la deliberazione del Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare con la relativa documentazione per i provvedimenti conseguenti in ordine al titolo edilizio al SUE/SUAP.
    - in caso di esito negativo dell'istruttoria del PRA l'Ufficio Unico di Piano lo comunica al SUE/SUAP, che provvede a notificare al richiedente il diniego del titolo.

Art. 1.6 Modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. La modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie è regolata ai sensi dell'art.3 della LR 15/2013.

2 I contenuti di alcuni elaborati necessari per la CILA, la SCIA e la richiesta di PdC sono indicati nella seguente tabella[87].

Definizione dei contenuti di alcuni elaborati

numerazione elaborati	Elaborato	Contenuti
	Titolo ad intervenire	Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in: - dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, Dpr 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo; - copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).
	Documentazione catastale	Estratto di mappa. La planimetria catastale, se esistente, può essere presentata qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio; la visura catastale, anche storica, può essere presentata qualora i dati in essa contenuti possano risolvere dubbi riguardo la destinazione d'uso o altro.
	Elenco precedenti edilizi	Elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune, riferiti all'immobile oggetto di intervento. In assenza di tali atti potrà essere presentata documentazione catastale di impianto (1939) o altri documenti probatori. E' necessario elencare anche eventuali valutazioni preventive già rilasciate, piani attuativi connessi con l'intervento, titolo abilitativo per opere di urbanizzazioni connesse con l'intervento o precedenti progetti presentati sullo stesso lotto e non realizzati.
	Calcolo del contributo di costruzione	Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 32, Lr 15/2013 determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione *(D.A.L. n.186/2018 così come recepita con delibera di Consiglio dell'Unione e successivamente assunta con delibera consiliare dai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone).* Eventuale calcolo per la monetizzazione delle dotazioni.
	Documentazione fotografica dello stato di fatto	Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.
	Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)	***Per interventi di nuova costruzione***: planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze degli

87 Allegato B, Sezione 3 DAL 279/2010

		immobili oggetto di intervento dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all'area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali). Le informazioni sullo stato di fatto possono essere anche desunte dalla Carta tecnica regionale o dal Data Base Topografico. ***Per interventi su edifici esistenti***: planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100, per gli edifici storici 1/50) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illumino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.
	Relazione tecnico descrittiva	Deve contenere le seguenti informazioni: - tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.); - tipologia del manufatto; - ubicazione dell'intervento; - classificazione urbanistica; - vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico); - (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui; - descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto). La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati): - asseverazione di conformità alla disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 3, art. 9 LR 15/2013; - dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.
	Asseverazione di conformità	Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita e a quanto previsto al comma 3, art. 9 LR 15/2013. Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un **accertamento di conformità**, ai sensi dell'art. 17, Lr 23/2004 (anche nel caso dei cd. "titoli misti", di "parziale sanatoria" e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell'asseverazione relativi alla **normativa tecnica per l'edilizia** (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da

		sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse; In particolare, per la **normativa sulla sicurezza sismica**, l'asseverazione contiene, ai sensi della Lr 19/2008: • o la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, • o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, • o che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o depositato il progetto ai sensi della Lr 19/2008) per adeguare l'opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.
	Elaborati grafici dello stato legittimo	Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo e a quanto previsto al comma 3, art. 9 LR 15/2013. Per i fabbricati costruiti fuori dai centri abitati prima del 01.09.1967 in assenza di strumenti urbanistici (entrata in vigore della L. 765/1967), tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.
	Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo	Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100, per gli edifici storici 1/50) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.
	Elaborati grafici di progetto	Gli elaborati devono ricomprendere: - ***Posizionamento del progetto su CTR o DB Topografico*** - ***Planimetria generale di progetto***, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenza arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza; - ***Planimetria*** in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale; - ***Piante di progetto***, di norma in scala 1/100 o 1/50 per gli edifici storici, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai; - ***Sezioni di progetto***, di norma in scala 1/100 o 1/50 per gli edifici storici, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due; - ***Prospetti di progetto***, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in

		aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini; - Eventuali ***particolari architettonici*** in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata. Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.
	Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto giallo e rosso)	Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.

Capo II Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 1.7 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. In materia di autotutela dell'Amministrazione si rimanda alla Legge 241/1990.

2. I soggetti interessati possono prendere visione, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, dei Permessi di Costruire rilasciati e delle SCIA presentate, insieme ai relativi elaborati progettuali e documentazioni allegate, come previsto dall'art.27 della L.R.15/2013.

3. Il Sindaco, valutate l'ammissibilità della richiesta di cui all'articolo 27 della LR 15/2013 e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati, invita lo Sportello Unico per l'Edilizia a provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell'avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall'Art. 8 della legge 241/90. A seguito della richiesta sindacale di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
   a) l'avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
   b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
   c) l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell'interesse dei soggetti privati interessati, sia dell'interesse specifico del Comune alla rimozione dell'opera illegittima o della sua parziale modifica.

   Il Sindaco, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Sindaco assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni conclusive in merito all'eventuale annullamento del titolo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute.

Art. 1.8 Certificato di destinazione urbanistica

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) attesta le prescrizioni urbanistiche di un'area secondo le norme vigenti alla data del rilascio del certificato stesso. Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone il Certificato di Destinazione Urbanistica viene istruito e rilasciato dall'Ufficio di Piano dell'Unione Rubicone e Mare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

presentazione della relativa domanda. Le modalità di richiesta e di rilascio sono specificate sul sito dell'Unione Rubicone e Mare.

2. Conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 1.9 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche[88].

Art. 1.10 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. La presentazione della Segnalazione Certificata di SCEA[89] non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

2. Per le abitazioni esistenti, può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
   - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
   - alloggio improprio (ovvero ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione, quali ad esempio garage, stalle, cantine, edifici al grezzo, ecc.)
   - insufficienti requisiti di superficie, di altezza, di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
   - mancata disponibilità di acqua potabile;
   - assenza di servizi igienici;
   - mancato allacciamento alla fognatura, ove esiste, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue;
   - mancata rispondenza alle normative vigenti in materia di impianti (gas, energia elettrica, ecc.).

3. Al titolare che abita, usa o consente ad altri di utilizzare a titolo gratuito o oneroso un'unità immobiliare priva di conformità edilizia e di agibilità, con dichiarazione di inagibilità sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 500,00.

[88] Artt. 16 e 19 - LR 15/2013 e Atti regionali di coordinamento tecnico

[89] comma 12 dell'art. 23 della LR 15/2103

Art. 1.11 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Art. 1.11.1 Contributo di costruzione

1. Con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.186/2018, è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la LR 24/2017 e con la LR 30 luglio 15/2013 e ss.mm.ii.

2. L'Unione Rubicone e Mare con apposita deliberazione, successivamente assunta con delibera consiliare dai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, ha recepito la D.A.L. n.186/2018 e le specifiche riduzioni in ordine alla nuova disciplina del contributo di costruzione sulla base delle tabelle parametriche definite ed aggiornate[90] dalla Regione ER disponendo anche rateizzazioni[91], riduzioni e premialità come da legislazione vigente.

3. Il contributo di costruzione, in base al tipo di intervento, alla destinazione d'uso e alla sua localizzazione, è dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:
   - oneri di urbanizzazione (U1 e U2),
   - contributi D e S,
   - contributo straordinario (CS),
   - quota del costo di costruzione (QCC)

   come meglio disposto dalla D.A.L. n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione.

4. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la Scia onerosa è tenuto a corrispondere un contributo[92] commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti da normative vigenti.

5. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche[93].

6. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, all'interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35 % rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni[94]. Si rimandano alla delibera consiliare dell'Unione di recepimento della D.A.L. n.186/2018 (successivamente assunta con delibera consiliare dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone) ulteriori specificazioni.

7. Previa stipula di apposita convenzione urbanistica, il soggetto attuatore può realizzare direttamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e gli spazi collettivi previsti dagli strumenti urbanistici comunali a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione previsto per la tipologia di opere realizzate (U1, U2, D ed S).

8. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali, eseguite dai soggetti attuatori degli interventi quale condizione necessaria per la

90 D.A.L. n.186/2018 come recepita con specifica delibera consiliare dai comuni

91 D.A.L. n.186/2018 come recepita con specifica delibera consiliare dai comuni

92 Art. 29della LR 15/2103

93 Art.34 della LR 15/2013

94 Art.8 comma 1 lettera b) della LR 24/2017

sostenibilità dell'intervento, non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate (art. 9 co. 1 lett. f) LR 24/2017).

9. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle monetizzazioni sono vincolati a specifici centri di costo e destinati, esclusivamente e senza vincoli temporali alle opere, interventi e investimenti ivi descritti (art. 9, co. 1, lett. g), LR 24/2017 attuativo dell'art. 1, comma 460, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Art. 1.11.2 Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

1. Gli oneri di urbanizzazione (U1 e U2) sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:
- un aumento delle superfici utili degli edifici;
- un mutamento della destinazione d'uso degli immobili[95];
- un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria[96]
il tutto come meglio precisato nella D.A.L. n.186/2018 Nuova disciplina del contributo di costruzione.

2. L'incidenza degli oneri è definita per mezzo di una tabella parametrica contenuta nella deliberazione regionale, così come assunta da specifica delibera consiliare. Le tariffe sono diversificate in relazione alle categorie funzionali, alla localizzazione dell'intervento (aree esterne o interne al T.U.) ed al tipo di intervento.

3. I contributi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi "D" e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche "S", definiti dall'art. 34, comma 1, della L.R. n. 15/2013 in attuazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 380/2001, sono da corrispondere per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione aventi destinazione produttiva o rurale se svolti da non aventi titolo.

4. Il contributo straordinario (CS), di cui all'art. 30, comma 3, lettera f), della L.R. n. 15/2013, attuativo dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. n. 380/2001, è dovuto per i nuovi insediamenti ricadenti al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PUG ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 (art. 8, comma 1, lettera a), e comma 4, della L.R. n. 24/2017). E' fissato nella misura pari al 50% del Maggior Valore Generato dalla Trasformazione (MVGT).

5. La quota del costo di costruzione (QCC) è dovuta per i seguenti interventi edilizi:
- nuova costruzione;
- ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi di mutamento della destinazione d'uso comportante incremento di carico urbanistico;
- mutamento di destinazione d'uso senza opere comportante incremento di carico urbanistico.
La QCC è dovuta per le seguenti destinazioni: residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale e non è dovuta per le funzioni produttiva e rurale.

6. Il costo di costruzione convenzionale, funzionale alla determinazione del QCC, è determinato in riferimento ai valori di mercato degli immobili rilevati dall' OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate), che si articola per Comuni, quartieri, zone, destinazioni d'uso e tipologie edilizie, aggiornati semestralmente dall'Agenzia delle Entrate.

[95] Commi 3 e 4 dell'art.28 della LR 15/2013

[96] Lettera b) secondo periodo dell'Allegato della LR 15/2013

7. Con deliberazione consiliare dell'Unione di recepimento della nuova disciplina del contributo di costruzione (successivamente assunta con delibera consiliare dai Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone), sono state disposte specifiche riduzioni e premialità, nonché modalità di rateizzazione, adattate alle specificità del territorio locale.

Art. 1.12 Pareri preventivi

Art. 1.12.1 Valutazione preventiva

1. Il proprietario o l'avente titolo alla presentazione della SCIA o alla richiesta di PdC, può chiedere preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento presentando specifica domanda allo Sportello Unico[97].

2. Alla richiesta deve essere allegata una relazione redatta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali.

3. La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della relazione, trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. Su istanza dell'interessato, lo Sportello Unico per l'Edilizia rilascia un'attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.

4. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva.

5. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento della quota corrispondente ai diritti di segreteria relativi al titolo abilitativo richiesto fintanto che non saranno emessi gli Atti regionali di coordinamento tecnico di cui alla LR 15/2013, art. 12, comma 4, lettera d).

Art. 1.13 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

1. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione di avvio dei lavori relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi.

2. Le opere di cui al comma 1 non possono prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione. Nel caso di lavori urgenti, diretti ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l'interessato provvede alla presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori.

[97] Art.21 dellaLR 15/2013

Art. 1.14 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico - edilizi.

2. Ai fini di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete civica informatica e, in particolare, del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico - edilizie.

3. Lo Sportello Unico, comunque denominato e articolato, esercita le funzioni attribuitegli dalla Lr 15/2013 art. 4; in particolare, le funzioni di informazione, gestione e controllo.

4. I servizi informativi, forniti prioritariamente per via telematica, riguardano:
   - l'erogazione di informazioni sulla normativa urbanistico - edilizia e sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi;
   - l'erogazione di informazioni sulle procedure;
   - la diffusione della modulistica utilizzata nel Comune;
   - l'erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti;
   - la visione degli atti depositati e l'eventuale rilascio di copie.

Art. 1.15 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità o proposte.

2. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (preliminare, definitivo, esecutivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.

Art. 1.16 Concorsi di urbanistica e di architettura e progettazione partecipata

1. Per elevare la qualità dei progetti urbani, i Comuni possono promuovere il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee, con valenza anche interdisciplinare, nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di riuso e di rigenerazione urbana[98].

2. I concorsi di architettura possono essere previsti, in particolare:
   a) per la definizione degli indirizzi strategici e delle prescrizioni del PUG circa gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana da realizzare negli ambiti che presentano un particolare valore sotto il profilo paesaggistico, ambientale, architettonico, storico artistico e testimoniale, ovvero nelle aree caratterizzate da una significativa carenza di tali fattori identitari, dalla mancanza di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici o da significative criticità ambientali;
   b) per l'elaborazione di progetti urbani attuativi degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana definiti dal PUG.

[98] Art. 17 della LR 24/2017

3. I Comuni possono altresì prevedere lo svolgimento di un processo di progettazione partecipata in sede di elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi, dei piani attuativi di iniziativa pubblica e dei permessi di costruire convenzionati, per assicurare il coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che ricadono nel loro territorio di vita quotidiana.

4. Il ricorso al concorso di progettazione e al concorso di idee, con valenza anche interdisciplinare, nonché ai processi di progettazione partecipata per la definizione dei processi di riuso e di rigenerazione urbana, può usufruire della riduzione del 30% del contributo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2), come disposto da Deliberazione del C.U. di recepimento della DAL n.186/2018.

5. Rimane fermo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in merito all'utilizzo delle procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee per la progettazione dei lavori di particolare rilevanza e complessità. Il Comune promuove le varie forme concorsuali, commisurandone modalità e caratteristiche in funzione delle esigenze di programmazione, delle risorse e dei tempi disponibili, con particolare riferimento alle attrezzature pubbliche e allo spazio pubblico; oltre a promuovere direttamente i concorsi, favorisce e sostiene, anche attraverso i propri canali di comunicazione, analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

Art. 1.17 Autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 (vd. tavola relativa a “Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004” - contrassegnata dalla sigla A.P.) hanno l'obbligo di presentare, contestualmente al titolo edilizio, il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della documentazione preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato, e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando l'ottenuta autorizzazione abbia assunto efficacia giuridica. Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone l'istanza di autorizzazione paesaggistica viene istruita e rilasciata dall'Ufficio di Piano dell'Unione Rubicone e Mare. La procedura è codificata dal D.Lgs. 42/2004 e la modulistica è presente sul sito dell'Unione Rubicone e Mare.

2. L'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace alla data di efficacia del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento ed è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

3. Il D.P.R. 13.02.2017 n.31 disciplina i casi di ammissibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato ed individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione seppure compresi in area vincolata.

4. Per le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, la sanzione amministrativa da irrogarsi è sempre in via prioritaria quella demolitoria, mentre la sanzione pecuniaria, può essere irrogata, unicamente, nei casi di sanatoria paesaggistica consentiti dalla legge. Il regolamento sul procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela di vincolo di cui all’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. viene assunto con apposito atto di Consiglio dell’Unione.

5. Il divieto di sanatoria stabilito dall'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione al paesaggio)[99].

[99] Art. 70, comma 5 L.R.24/2017.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

Art. 2.1 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.

1. Gli interventi edilizi attuati previa comunicazione di inizio dei lavori sono individuati e disciplinati dalla LR 15/2013.

2. La sostituzione dei soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc. deve essere tempestivamente comunicata allo Sportello unico o all'AUSL per la sicurezza mediante l'apposita modulistica ed in particolare:
   a) La comunicazione può essere fatta dal Direttore dei Lavori o dalla proprietà dell'immobile oggetto di intervento;
   b) Nel caso di rinuncia da parte del Direttore dei Lavori sarà necessario trasmettere anche una comunicazione scritta con allegate relazione illustrativa e fotografica dello stato del cantiere al momento della rinuncia;
   c) Nel caso di esonero del Direttore dei Lavori dall'incarico da parte della proprietà la comunicazione dovrà contenere anche l'accettazione dell'incarico da parte del nuovo Direttore dei Lavori, in assenza di tale accettazione l'Amministrazione Comunale dispone con atto la sospensione dei lavori.

Art. 2.2 Comunicazioni di fine lavori

1. L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso.

2. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche[100].

3. L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale.

Art. 2.3 Occupazione di suolo pubblico

1. Per occupazione di suolo pubblico, o comunque soggetto ad uso pubblico, si intende l'utilizzo temporaneo di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

[100] Art. 16 e 19 della LR 15/2013 e art. 15 del Dpr 380/01

2. La disciplina dell'occupazione del suolo pubblico, le tariffe e le eventuali sanzioni sono stabilite da specifico Regolamento comunale.

3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. La concessione è rinnovabile previa presentazione di richiesta da effettuarsi prima della scadenza, è soggetta al versamento di un canone per l'occupazione, ed all'eventuale versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza, come da specifico Regolamento comunale.

4. E' vietato occupare o manomettere impropriamente il suolo pubblico senza avere ottenuto preventiva autorizzazione del Settore competente secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 2.4 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

1. Si rinvia alle disposizioni normative aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale elencate all'Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell'Appendice 1 al punto D.7 del presente regolamento.

Capo II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 2.5 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone e a cose nonché per garantire la sicurezza dei lavoratori.

2. Le aree interne del cantiere devono essere mantenute sgombre da macerie e rifiuti di qualsiasi tipo.

3. L'esecuzione di attività disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.I suddetti vincoli non valgono per i cantieri attivati per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici.

4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) >=10 minuti, rilevato in faccia ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) >=10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

5. Lo svolgimento nei territori comunali delle attività di cantiere, che non rispettano i limiti di cui al Piani di classificazione acustica e/o alle norme specifiche in materia di rumore, sono soggette a preventiva richiesta, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da presentare, prima dell'inizio dell'attività rumorosa, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività di cantiere deve essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 2.6 Punti fissi di linea e di livello

1. Per caposaldo si intende un punto fisso di linea e di livello assunto come riferimento inequivoco per il posizionamento di elementi edilizi e territoriali e per le misurazioni ad essi relative, da materializzarsi nel lotto o nell'intorno.

Art. 2.7 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. La copia dei disegni approvati o presentati deve essere conservata in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.

2. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

3. L'Impresa, il proprietario ed i tecnici incaricati, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione di lavori e di quanto ne deriva ai fin della responsabilità verso terzi.

4. Ogni cantiere, per tutta la durata dei lavori, deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile. Le segnalazioni devono essere conformi alle Norme del Codice della Strada.

6. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni anche provvisorie, devono garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, devono essere definite con specifico disegno da allegare in sede di concessione o autorizzazione.

7. Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere in edifici, deve essere fatta separata domanda al Settore competente del Comune, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile ed è subordinata al pagamento anticipato della tassa di occupazione di spazi ed aree.

Art. 2.8 Cartelli di cantiere

1. Il cantiere deve essere provvisto, per l'intera durata dello stesso, di tabella o cartello visibile con indicazione dell'oggetto dell'intervento, degli estremi dell'atto abilitativo all'esecuzione delle opere, del nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza e delle ditte esecutrici.

2. La tabella o il cartello, qualora non pubblicizzi ditte e/o materiali è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3. La mancata apposizione del cartello in cantiere o le indicazioni non corrette dei dati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

4. Le opere pubbliche sono esenti dalle presenti disposizioni, in quanto soggette a disposizioni fissate da specifiche leggi di finanziamento.

Art. 2.9 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante, non deve essere compromessa la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze, inoltre si richiamano le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri[101].

2. Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali, ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

3. I materiali di demolizione devono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

Art. 2.10 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Relativamente alle misure di cantiere rilevate in fase di sopralluogo di fine lavori, in ordine alle tolleranze, si applica quanto disposto dall'art. 19 bis "Tolleranza" della LR 23/2004 e art.34bis del DPR 380/2001 .

Art. 2.11 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Entro il perimetro della zona dei lavori devono essere osservate le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri[102]. I competenti Uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 2.12 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. Il titolare del cantiere, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informare lo Sportello Unico e la competente Soprintendenza.

2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia[103].

3. In caso di ritrovamento di un residuato bellico inesploso il privato segnala il rinvenimento al Comando Carabinieri o altra forza dell'ordine, che, a sua volta, circoscrive il sito e informa la Prefettura. Quest'ultima comunica formalmente il ritrovamento al Comando militare e al Sindaco, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 2.13 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Alla fine dei lavori l'avente titolo provvede alla rimozione delle barriere e recinzioni poste nel cantiere e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario fatte salve le eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.

---

101 D.lgs n.81 del 9/04/2009 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"

102 D.lgs n.81 del 9/04/2009 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"

103 D.lgs n.42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Art. 2.14 Indagini archeologiche preventive

1. Fermo restando le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di cui all'articolo 25 D. Lgs. 50/2016, sono assoggettati ad indagini archeologiche preventive gli interventi ricadenti nelle "zone ed elementi di interesse storico archeologico" riportate nelle tavole del Piano vigente.

2. Per gli ambiti del territorio ricadenti nelle aree di cui al precedente comma 1,da attuarsi attraverso Accordi operativi e PAIP (art.38 L.R.24/2017), Procedimenti Unici (art.53 L.R.24/2017), Accordi di Programma (artt.59-60 L.R.24/2017) ed interventi edilizi diretti, la verifica dell'interesse archeologico va attuata preliminarmente all'intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia comportante movimenti di terreno e scavo di qualsiasi natura[104].

3. Qualora nel corso dei lavori vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, i soggetti interessati ne devono dare informazione al Sindaco ed alla competente Soprintendenza.
   I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di legge in vigore (D.Lgs. 42/2004).

[104] Ai fini dell'applicazione della normativa di tutela delle potenzialità archeologiche del territorio si definiscono "scavi e/o modificazioni del sottosuolo" gli interventi, da qualunque soggetto effettuati, che eccedano la normale prassi di lavorazione agronomica corrispondente all'arativo (50 cm), compreso attività che non prevedano asportazione di terreno, come l'installazione di pali.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I Disciplina dell'oggetto edilizio e requisiti

Art. 3.1 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. L'edificio, inteso come sistema edificio-impianto, incluse le sue pertinenze (aperte o chiuse) si compone di:
   - spazi di fruizione per attività principale;
   - spazi di fruizione per attività secondaria;
   - spazi di circolazione e collegamento (singola unità immobiliare o comuni a più unità);
   - locali e vani tecnici aperti o chiusi;
   - impianti e loro componenti.

2. L'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente[105].

3. L'intervento deve garantire il corretto inserimento dell'edificio nel contesto urbano e ambientale.

4. L'opera edilizia, ai fini della resistenza meccanica e della stabilità dell'edificio, deve fornire adeguate garanzie di sicurezza in rapporto alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

Art. 3.1.1 Ventilazione e ricambi d'aria

1. Obiettivo

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale, la **ventilazione degli spazi chiusi** costituisce condizione essenziale per il mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo.

Nella progettazione e realizzazione dell'organismo edilizio pertanto è necessario:
- controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale;
- contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche;
- contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;
- assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
- assicurare un adeguato ricambio d'aria, per evitare la presenza di impurità dell'aria e di gas nocivi;
- assicurare l'afflusso dell'aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione.

Al raggiungimento del requisito concorrono le caratteristiche dell'edificio: tipologiche ed esposizione al vento.

2. Campo di applicazione

Funzioni: tutte
Tipologia di intervento: tutti i casi previsti dalla normativa di settore.
Per le attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente[106] è previsto il parere AUSL[107].

3. Prestazioni

Il livello di prestazione di un edificio in termini di ventilazione degli spazi chiusi è espresso in numero di ricambi d'aria orario **"n"**. Il numero di ricambi d'aria orario "n" rappresenta il **rapporto tra il volume dello spazio e il volume d'aria rinnovato in un'ora all'interno del medesimo spazio** (m^3/hm^3).
I ricambi d'aria si distinguono in:
- **continui**, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi e/o attraverso le prese d'aria esterne;
- **discontinui**, se avvengono con il controllo da parte dell'utente (ventilazione meccanica).

[105] LR 15/2013 e DPR 380/2001

[106] Allegato A - Deliberazione Giunta Regione ER n.193 del 17/02/2014 "Attività produttive caratterizzate da significativa interazione con l'ambiente e la salute"

[107] comma 4, lettera f), art. 12 della LR 15/2013

Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano a garantire il raggiungimento dei ricambi d'aria continui prescritti, occorre ricorrere alla ventilazione continua meccanica.

4. Ventilazione e ricambi d'aria per le funzioni:

a) abitativa
b) turistico - ricettiva
c) direzionale
d) commerciale (escluse le medie e grandi strutture di vendita)
nonché per le abitazioni agricole e quelle a sevizio delle funzioni produttive.

Spazi per attività principale con permanenza continuativa di persone:
- superficie apribile ≥ **1/8** della superficie di pavimento (ricambio discontinuo);

Cucine (comprese quelle in nicchia e zona cottura):
- superficie apribile ≥ **1/8** della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura);
- n ≥ **3** m^3/hm^3 (ricambio discontinuo) da posizionare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione.

Eventuali sistemi di **ventilazione meccanica** non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale tranne nei casi in cui l'apertura delle finestre sia in contrasto con le attività svolte.

Bagni e servizi igienici:
- n ≥ **10** m^3/hm^3 se non dotati di apertura all'esterno, assicurata da impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui) con spegnimento ritardato tale da garantire almeno un ricambio d'aria completo.

Il primo bagno nelle funzioni abitative, fatti salvi i monolocali e i bilocali, deve avere una superficie apribile di almeno **1/12** della superficie di pavimento.

Spazi di circolazione e collegamenti ad uso comune:
- nelle scale devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene e devono essere presenti ricambi d'aria discontinui (finestre apribili) [108];
- nelle scale a servizio di più unità immobiliari con piani fuori terra maggiori a due, le finestre apribili devono essere collocate in ciascun piano; in alternativa ogni vano scala deve essere dotato di lucernaio con apertura di ventilazione non inferiore a m^2 0,40 per ogni piano, compreso il piano terreno.

Spazi ad uso comune per attività collettive:
- ricambi discontinui n >**20** m^3/hm^3 (oppure determinabili in relazione alla capienza dello spazio in ragione di **30** m^3/h per persona);

Spazi di pertinenza dell'unità immobiliare (autorimesse):
Si veda la normativa specifica[109]. Qualora l'autorimessa non sia soggetta a specifica normativa deve essere prevista una superficie apribile pari ad almeno **1/40** della superficie complessiva del pavimento (**1/100** per il singolo box chiuso).

Specifiche per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente:
- **Per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente privo di valore storico architettonico e testimoniale culturale** sono ammessi **rapporti tra superficie delle aperture** e **superficie di pavimento** inferiori rispetto ai punti precedenti solo negli spazi in cui venga mantenuta la destinazione d'uso in essere, purché i livelli di prestazione non siano peggiorativi dell'esistente.
- **Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di valore storico architettonico e testimoniale culturale** ove per vincoli di tutela non risulti possibile intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, sono ammessi **rapporti tra superficie delle aperture** e **superficie di pavimento** inferiori rispetto ai punti precedenti purché i livelli di prestazione non siano peggiorativi dell'esistente e comunque, per i locali adibiti ad attività principale, il rapporto di cui sopra non potrà essere inferiore ad **1/16**.

Negli elaborati relativi al titolo abilitativo, è necessario indicare il valore del **rapporto superficie apribile/superficie di pavimento** nella situazione **esistente** e **di progetto**.

5. Ventilazione e ricambi per tutte le altre funzioni:

Spazi per attività principale con permanenza continuativa di persone:
- n >**2.5** m^3/hm^3 (salvo maggiori livelli richiesti in rapporto alla specifica destinazione);

Se la ventilazione è assicurata da superfici apribili, almeno il **50%** della superficie apribile deve essere a parete e le eventuali finestre situate in copertura o ad altezza superiore a **m 1,80** devono avere meccanismi di apertura azionabili da spazi facilmente accessibili.

[108] Art.19 della L. 27/5/1975 n. 166 - Art.5 del DM 5/7/1/75 - Circ. del Min. dell'Interno n. 23271/4122 del 15/10/1975 - DM 9/4/1994.

[109] DM 1/02/1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili

Per gli ambienti relativi alle funzioni produttive e manifatturiere la superficie ventilante naturale deve essere ≥ **1/16** della superficie di pavimento.

Nelle medie e grandi strutture di vendita gli ambienti con permanenza continua di persone devono avere una superficie ventilante uniformemente distribuita naturale e/o meccanica conforme alla norma UNI 10339:
- ≥ **1/16** della superficie di pavimento in superfici fino a **800** m^2;
- ≥ **1/20** della superficie di pavimento in superfici comprese fra **800** m^2 e **1.500** m^2;
- ≥ **1/24** della superficie di pavimento in superfici maggiori di **1.500** m^2.

Bagni, servizi igienici
- n >**10** m^3/hm^3 se non dotati di apertura all'esterno (almeno **1/12**), assicurata da impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui) con spegnimento ritardato tale da garantire almeno un ricambio d'aria completo.

I servizi igienici possono essere ventilati artificialmente; va garantito idoneo riscontro (ad esempio tramite opportuna "griglia" sulla porta di accesso).

Spazi ad uso comune per attività collettive
ricambi discontinui n >**20** m^3/hm^3 (oppure determinabili in relazione alla capienza dello spazio in ragione di 30 m^3/h per persona);

Luoghi di lavoro
Si veda la normativa specifica vigente[110] anche per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione[111] .

Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Come precedente punto 4.

6. Adempimenti in fase progettuale

Negli elaborati di progetto fornire una descrizione dettagliata delle soluzioni tecnologiche adottate, dei ricambi d'aria assicurati e dei rapporti ventilanti previsti.

7. Adempimenti a lavori ultimati

Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato ed eventuali varianti[112].

Art. 3.1.2 Smaltimento degli aeriformi

1. Obiettivo

Al fine di garantire adeguate condizioni d'igiene, salubrità e benessere ambientale per gli occupanti, con particolare riguardo al benessere respiratorio, olfattivo e alla sicurezza degli ambienti edilizi, occorre che gli impianti di smaltimento dei prodotti di combustione garantiscano un'**efficace espulsione degli aeriformi e un adeguato reintegro d'aria dall'esterno**. Gli impianti devono inoltre assicurare la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento[113] e la massima economia d'esercizio.

2. Campo di applicazione

Tutti i casi previsti dalla normativa di settore e, in particolare, gli interventi relativi all'impianto di smaltimento degli aeriformi, ai terminali delle canne di esalazione e/o agli spazi o locali nei quali sia prevista la loro ubicazione[114].
Per le attività produttive caratterizzate da significativa interazione con l'ambiente e la salute[115] è previsto il parere AUSL[116].

3. Prestazioni

Devono essere garantiti i livelli di prestazione previsti dalla normativa di settore.
Oltre agli impianti a gas si richiama il rispetto della specifica normativa relativa allo smaltimento, filtraggio e abbattimento degli

110 D.lgs n.81 del 09.04.2008 - Allegato

111 Riferimento a norme UNI e ASHRAE

112 comma 3 lettera b) art. 23 LR 15/2013

113 Per la qualità delle emissioni in atmosfera, relativamente a specifici agenti inquinanti, va fatta salva la normativa sulla prevenzione dall'inquinamento atmosferico. Per gli impianti termici non inseriti in un ciclo produttivo industriale vedere la normativa di settore

114 Si cita a titolo esemplificativo: gli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla normativa di settore, le canne fumarie ramificate, gli apparecchi a fiamma libera, il dimensionamento delle eventuali prese d'aria esterne, i camini degli impianti di portata superiore a 35 kW, le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme; la localizzazione dei terminali e la loro interferenza rispetto le aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

115 Allegato alla Deliberazione Giunta Regione ER 193 del 17/02/2014

116 comma 4, lettera f), art. 12 della LR 15/2013

aeriformi provenienti da:
- impianti a combustibile solido o liquido (legna, ecc.);
- attività produttive e manifatturiere.

Per lo smaltimento degli aeriformi negli impianti termici si veda la normativa specifica in materia[117].

4. Adempimenti in fase progettuale

Nella relazione tecnica deve essere esplicitato:
a) se il progetto presentato necessita di impianto per lo smaltimento di aeriformi o di canne di esalazione;
b) se si interviene su un impianto già esistente;
c) la conformità alla norma di settore.
La relazione può essere integrata da:
- elaborati grafici:
- calcoli di dimensionamento e descrizioni dettagliate;
- eventuali autorizzazioni o pareri.

5. Adempimenti a lavori ultimati

Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato ed eventuali varianti[118].

Art. 3.1.3 Controllo dell'illuminamento naturale

1. Obiettivo

Al fine di favorire il mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo e di garantirne il benessere ottico-visivo occorre utilizzare al meglio l'apporto di luce naturale nell'edificio. L'illuminazione artificiale deve integrarsi a quella naturale contemperando le esigenze di benessere visivo con quelle di risparmio energetico.

2. Campo di applicazione

Funzioni: tutte
Tipologia di intervento: tutte le tipologie **limitatamente agli spazi per attività principale** dell'organismo edilizio.
Per le attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente e la salute[119] è previsto il parere AUSL[120].

3. Prestazioni

a) In tutti gli interventi per usi abitativi:
- Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale, la vista sull'esterno e una buona distribuzione del livello di illuminamento in tutti gli spazi di attività principale o dove sia prevista presenza fissa di persone.
- Negli interventi sull'esistente (interventi di ristrutturazione esclusi), nella dimostrata impossibilità, per vincoli oggettivi, di raggiungere i livelli d'illuminazione naturale prescritti e di intervenire su numero e dimensione delle aperture esterne, assumere livelli di prestazione inferiori, purché non minori del valore minimo richiesto.
- Negli interventi su edifici oggetto di interesse storico-architettonico modulare il livello di illuminazione naturale da garantire in rapporto agli obiettivi di conservazione.

b) In tutti gli interventi per altri usi, diversi da quelli abitativi:
- Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale, la vista sull'esterno e una buona distribuzione del livello di illuminamento in tutti gli spazi di attività principale e in quegli spazi per attività secondaria nei quali siano previste postazioni di lavoro o presenza di persone.
- Negli interventi sull'esistente (interventi di ristrutturazione esclusi), eventualmente assumere livelli prestazionali d'illuminazione naturale inferiori purché sia comunque garantito il soddisfacimento delle condizioni di benessere ottico-visivo in corrispondenza delle postazioni di lavoro o dove sia prevista la presenza fissa di persone.
- Negli interventi su edifici oggetto di interesse storico-architettonico e di interesse documentale sono ammessi livelli di prestazione inferiori, purché non peggiorativi rispetto a quelli esistenti.

c) In tutti gli interventi e per tutti gli usi:
- Coordinare la quantità di luce artificiale con quella naturale, incrementandola progressivamente, anche attraverso sistemi di automazione a servizio degli edifici, in ragione del deficit di illuminamento cui rispondere.
- Solo in specifiche condizioni per particolari tipologie di spazi, ricorrere all'apporto esclusivo dell'illuminazione artificiale, purché siano comunque garantiti adeguati livelli di illuminamento e distribuzione della luce.

I livelli di prestazione sono quantificati dal fattore di luce diurna medio "FLD_m", definito come rapporto [%] fra l'illuminamento medio

117 comma 9, 9-bis, 9-ter dell'Art.17-bis della LR 90/2013 – *Requisiti degli impianti termici*
118 comma 3, lettera b), Art. 23 LR 15/2013
119 Allegato A - Deliberazione Giunta Regione ER n.193 del 17/02/2014
120 comma 4, lettera f), art. 12 della LR 15/2013

dello spazio chiuso e l'illuminamento esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento diretto del sole.

Sono fatte salve le funzioni per le quali esiste una specifica normativa sovraordinata[121].

4. Illuminamento naturale per le funzioni:

a) abitativa
b) turistico-ricettiva

nonché per le abitazioni agricole e quelle a servizio delle funzioni produttive.

Interventi di nuova costruzione g1), ampliamento e ristrutturazione edilizia f) con demolizione e ricostruzione.
Negli spazi di attività principale, il livello di FLD_m deve essere:

$FLD_m \geq 2\%$

Interventi su edifici esistenti
Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e dimensione delle aperture esterne, il progettista deve dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLD_m nella situazione esistente e di progetto, garantendo livelli di prestazione progettati non peggiorativi dell'esistente.
Nel caso non ci siano i suddetti vincoli, il livello di prestazione precedente è ammesso solo in assenza di cambio d'uso.

5. Illuminamento naturale per tutte le altre funzioni:

Interventi di nuova costruzione g1), ampliamento e ristrutturazione edilizia f) con demolizione e ricostruzione. Negli spazi per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere:

$FLD_m \geq 2\%$

Negli spazi di attività principale destinati a funzioni plurime deve essere assicurato un FLD_m non inferiore all'**1%**; inoltre deve essere assicurato un livello **$FLD_m \geq 2\%$** in ogni punto dell'ambiente.
Una quota della superficie finestrata deve assicurare la visibilità dell'ambiente esterno dai punti di lavoro.

Interventi su edifici esistenti
Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista deve dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLD_m nella situazione esistente e di progetto, purché i livelli di prestazione di progetto non siano peggiorativi dell'esistente.
Nel caso non ci siano i suddetti vincoli, il livello di prestazione precedente è ammesso solo in assenza di cambio d'uso.
Per la funzione scolastica[122] e per gli ospedali[123] vanno osservati specifici requisiti di illuminamento.

6. Adempimenti in fase progettuale

Per dimostrare il rispetto del livello di prestazione richiesto si possono usare diversi metodi di calcolo, nel seguito si propone il metodo della soluzione conforme[124].

E' ammesso, in alternativa, l'utilizzo di metodi di verifica diversi da quello proposto, in tal caso il raggiungimento del livello di FLD_m deve essere verificato a lavori ultimati con la prova in opera.

6. Soluzione conforme

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni[125]

- rapporto di illuminazione **Ri≥1/8** (Ri = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie dell'infisso, ed al netto di velette, elementi architettonici verticali del medesimo organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, velette esterne, ecc.);
- profondità dello spazio (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a **2,5** volte l'altezza misurata dal pavimento al punto più alto della superficie dell'infisso (sotto l'architrave);
- per finestre che si affacciano sotto porticati o logge il rapporto di illuminazione **Ri**va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie del porticato o loggia prospiciente l'ambiente stesso;
- per finestre con superficie trasparente ostruita da balconi o aggetti di profondità superiore a m **1**, nel calcolo del **Ri≥ 1/8**, la

[121] Per le funzioni educativa e scolastica vanno osservati i requisiti di illuminamento fissati dal D.M. 18/12/1975 e per gli ospedali i requisiti della Circolare n. 13011 del 22/11/1974

[122] DM 18/12/1975

[123] Circolare n. 13011 del 22/11/1974

[124] La verifica progettuale documentata per uno spazio può valere anche per tutti gli spazi che presentino i medesimi elementi di progetto da considerare nel calcolo ovvero che presentino elementi di progetto più favorevoli.

[125] I valori di Ri sono da applicare a tutti gli spazi per attività principale di tutte le funzioni tranne i casi in cui l'apertura di finestre sia in contrasto con le attività svolte (cinematografi, sale operatorie, ecc.).
In presenza di ostruzioni esterne è consigliabile considerare una visibilità del cielo superiore al 50% dal baricentro della finestra.

dimensione della superficie dell'infisso deve essere aumentata[126] del **2%** ogni cm **5** di ulteriore aggetto oltre m **1**;
- superfici vetrate con coefficienti di trasparenza **t ≥ 0,7**.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente privo di valore storico architettonico e testimoniale culturale sono ammessi rapporti **Ri** inferiori a **1/8** solo negli spazi in cui viene mantenuta la destinazione d'uso in essere, purché i livelli di prestazione non siano peggiorativi dell'esistente.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di valore storico architettonico e testimoniale culturale ove per vincoli di tutela non risulti possibile intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, sono ammessi rapporti **Ri** inferiori a **1/8** fermo restando che i livelli di prestazione, anche nei cambi d'uso, non siano peggiorativi dell'esistente e comunque, per i locali adibiti ad attività principale, il rapporto di cui sopra non potrà essere inferiore ad **1/16**.

Il progettista, in entrambi i casi, deve evidenziare, negli elaborati relativi al titolo abilitativo, il valore del rapporto superficie apribile/superficie del pavimento nella situazione esistente e di progetto.

Per recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.11/98 sono stabiliti Rapporti d'illuminazione diversi.

10. Adempimenti a lavori ultimati (SCIA e PdC)

Nel caso in cui il progettista, in sede progettuale, abbia utilizzato la ***soluzione conforme***, non è necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con prove in opera. Il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera realizzata al progetto ed al requisito mediante **dichiarazione asseverata di conformità** di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato e alle relative varianti ai sensi del comma 3 lettera b) art. 23 Lr 15/2013.
Nel caso il progettista, in sede progettuale, abbia utilizzato metodi di calcolo diversi dalla soluzione conforme proposta, dovrà verificare la conformità dell'opera realizzata a quella progettata mediante prova in opera, effettuando le misure di illuminamento interno Ei ed esterno Ee con l'uso contemporaneo di due luxmetri, dei quali sia stata precedentemente verificata la congruenza. L'illuminamento medio interno $\mathbf{E_{im}}$ viene calcolato come media degli illuminamenti nei punti considerati.
Il valore di FLD_m è ottenuto dal rapporto:

$$\mathbf{FLD_m = E_{im}/E_e}$$

Art. 3.1.4 Sicurezza conto le cadute e resistenza ad urti e sfondamento

1. Obiettivo

L'altezza, le dimensioni e le caratteristiche delle eventuali forature esterne (finestre, porta-finestra che non prospettino su balconi o terrazzi, ecc.), la resistenza alle spinte orizzontali di parapetti e di barriere di protezione in genere devono essere tali da evitare cadute.

I materiali, la conformazione e il dimensionamento degli spazi devono essere tali da evitare il rischio di cadute per gli utenti, in particolare per quanto riguarda il **pericolo di scivolamento**.

Gli elementi tecnici devono resistere a urti da corpo pesante senza essere attraversati, asportati e senza distacchi di parti e caduta di frammenti contundenti o taglienti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e la sicurezza da intrusioni di persone.
Le coperture, dovendo essere praticabili da personale specializzato per le eventuali manutenzioni, devono garantire la sicurezza in quanto possibili luoghi di lavoro (eventuali manutenzioni).

2. Campo d'applicazione

Funzioni: tutte

Tipologia d'intervento: tutte, in particolare per gli spazi e locali dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze nel caso si intervenga su componenti tecnologici come:
- scale interne ed esterne, parapetti, pareti barriere di protezione in genere, forature esterne (finestre, ecc.) coperture;
- pavimentazioni (limitatamente agli spazi di uso comune o aperti al pubblico);

[126] Esempio: in un soggiorno di mq 14 per soddisfare il requisito Ri≥ 1/8 occorre prevedere una finestra con infisso (a vetro) di superficie minima mq 1,75 (mq 14/mq 1,75 = 8): nel caso in cui quella finestra risulti essere ostruita da un balcone di m 1,50 di aggetto (ovvero > di m 0,50 rispetto al metro) il calcolo è il seguente: superficie infisso senza ostruzioni= mq 1,75 (Ri = 1/8), incremento del 2% ogni cm 5 di ulteriore aggetto oltre 1 m: cm 50/5= 10x2% = incremento del 20%, superficie infisso ostruita dal balcone di m 1,50 di aggetto= mq 1,75 +(1,75x20%) = mq 2,1. In questo caso l'Ri, per soddisfare il requisito, sarà = mq 14/mq 2.1 = 1/6,6. Nei casi in cui in un vano siano presenti più finestre, tale incremento dovrà essere applicato solo alle finestre che presentano ostruzioni > 1 m.

qualunque altro elemento[127] che possa costituire pericolo ai fini della sicurezza contro le cadute (es. coperture).

3. Prestazioni

Ogni componente tecnologico soggetto all'intervento deve avere caratteristiche tali da garantire la resistenza ai sovraccarichi previsti dalle norme di settore[128] senza presentare:

- insufficiente resistenza meccanica all'urto e allo sfondamento;
- perdite di integrità strutturale;
- distacco di parti;
- caduta di frammenti e di elementi.

I seguenti componenti tecnologici devono presentare le seguenti caratteristiche:

Scale

Devono essere progettate in funzione dell'uso a cui sono destinate e nel rispetto di eventuali norme di settore[129] a cui tali usi o organismi edilizi e sue pertinenze sono destinati.

Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa; devono essere commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo i seguenti parametri:

- parapetti e corrimani:
  a) devono essere previsti parapetti o sistemi di difesa equivalenti se sono presenti lati aperti nelle scale, oltre a essere previsti dei corrimani posti ad un'altezza rispetto al livello più alto di calpestio, proporzionata alle dimensioni standard di un essere umano (min. m **1,05**). Se la larghezza della scala è superiore a m **1,20** deve essere previsto un corrimano su entrambi i lati;
  b) se la larghezza della scala è superiore a **3** m deve essere previsto un corrimano centrale;
  c) il corrimano lungo la parete non deve sporgere più di **8** cm e le estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse;
  d) non devono presentare deformazioni sotto l'azioni dei sovraccarichi orizzontali in funzione anche del materiale con cui sono realizzati;
  e) non devono essere scalabili e presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di **10** cm di diametro;
- le rampe:
  a) devono essere preferibilmente rettilinee, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile:
  b) scale interne ed esterne, comuni a più alloggi o di uso pubblico, che collegano più di due livelli, compreso il piano terreno: ml 1,20;
  c) scale interne agli alloggi ml 0,80.
- i gradini:
  a) devono essere possibilmente a pianta rettangolare, in tal caso le pedate e le alzate devono avere dimensioni costanti, rispettivamente non inferiori a **30** cm (pedata) e non superiore a **18** cm (alzata);
  b) non rettilinei, sono ammessi. La pedata in tal caso deve essere almeno di 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno;
  c) devono avere una pedata e alzata dimensionata in rapporto alla velocità di percorrenza prevista;
- i pianerottoli di riposo:
  a) devono essere previsti indicativamente ogni 15 alzate;
  b) le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l'apertura delle stesse non deve interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono;
  c) i pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle rampe;
- le pareti delle scale:
  a) per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio, non devono avere sporgenze;
  b) alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio, non devono presentare deformazioni sotto l'azioni dei sovraccarichi orizzontali in funzione anche del materiale con cui sono realizzate; i sovraccarichi orizzontali vanno considerati sui singoli elementi e non sull'edificio nel suo insieme;
  c) non devono essere scalabili e presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro;
- scale a chiocciola prefabbricate:

a) In caso di collegamento secondario con vani non abitabili, ovvero secondo collegamento in caso di uso privato principale (presenza di due scale, di cui una principale e l'altra secondaria) è ammesso l'utilizzo di scale a chiocciola. Si rimanda per il dimensionamento alla Norma UNI 10804.

Parapetti e pareti

[127] È opportuno analizzare e valutare in modo sistematico gli ipotetici rischi che potrebbero essere generati dalle ulteriori componenti tecnologiche progettate oltre a quelle indicate in "campi d'applicazione".

[128] DM 16 gennaio 1996 – *"Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".*

[129] Ad esempio norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, superamento barriere architettoniche, criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, ecc.

- i parapetti, alla quota del bordo superiore, e le pareti degli spazi, alla quota di **1,20** m dal rispettivo piano di calpestio, non devono presentare deformazioni sotto l'azioni dei sovraccarichi orizzontali indipendentemente dal materiale con cui sono realizzati;
- i parapetti devono avere un'altezza, rispetto al livello più alto di calpestio, non inferiore a **1,05** m;
- i parapetti e le pareti (che aggettano su spazi) non devono essere scalabili e non devono presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di **10** cm di diametro.

Forature esterne

- i davanzali delle finestre (comprese anche quelle che arrivano a pavimento) devono avere altezza non inferiore a **1,05** m e rispondere a tutte le caratteristiche già indicate per i parapetti delle scale;
- le superfici finestrate installate in zona superiori a m **1,50** di altezza rispetto al piano di calpestio o le partizioni esterne vetrate degli organismi edilizi devono essere tali da rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia e manutenzione appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; se prevista l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.

Pavimentazioni(limitatamente agli spazi di circolazione ad uso comune o agli spazi aperti al pubblico):

- non devono avere superfici sdrucciolevoli i pavimenti di ingressi, pianerottoli e scale interne ed esterne, camminamenti, marciapiedi esterni e comunque tutti i pavimenti di percorsi che costituiscono vie di fuga in caso di pericolo di qualsiasi tipo, affinché sia garantita la percorrenza senza rischi di cadute anche in caso di emergenza;
- per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile presenza di lamine d'acqua, portate dal vento.

È antisdrucciolevole una pavimentazione il cui coefficiente di attrito tra il piede calzato e la pavimentazione, tenendo conto di una manutenzione normale e prevedibile, risulta:

$$\mu_{rd} > 0{,}4 \quad \mu_{rd} = \text{coefficiente di attrito dinamico}$$ [130]

Coperture e pareti vetrate ampie e/o continue:

- le coperture accessibili e non accessibili devono resistere allo sfondamento e, in particolare, devono sopportare i sovraccarichi verticali ripartiti e concentrati indicati dalla norma di settore relativa.
- devono garantire la possibilità di manutenzione in sicurezza degli operatori mediante l'istallazione di adeguati dispositivi permanenti di ancoraggio secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 699/2015 riguardante l'"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri".

4. Adempimenti in fase progettuale

Nella **Relazione tecnica** si dichiara la conformità del progetto alle prestazioni indicate e alle rispettive norme di settore che incidono sulla prestazione da garantire.

Tale dichiarazione è supportata eventualmente da:

- calcoli e descrizioni dettagliate delle soluzioni tecniche e dei materiali da adottare relativamente ai carichi ipotizzati[131] e i calcoli di verifica adottati per quanto riguarda la resistenza alla spinta orizzontale su parapetti e corrimano; particolare attenzione va posta nello studio dei dispositivi d'ancoraggio del parapetto alle strutture cui è vincolato;
- il dimensionamento, secondo quanto stabilito nei livelli di prestazione e nelle eventuali norme di settore, delle forature, delle scale, dei parapetti e di qualunque altro elemento o componente necessario a garantire la sicurezza:
  a) contro le cadute, nonché le indicazioni necessarie per la fase esecutiva;
  b) contro lo scivolamento, attraverso la giusta scelta dei materiali, soluzioni tecniche idonee, modalità di esecuzione delle pavimentazioni.

Dichiarazione d'impegno alla progettazione ed alla istallazione, prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio permanenti di cui all'Allegato 1 alla DGR 699/2015 sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti vetrate (anche nel caso di sola presentazione della **Notifica preliminare**.

5. Adempimenti a lavori ultimati (SCIA e PdC)

Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato e alle relative varianti ai sensi del comma 3 lettera b) art. 23 Lr 15/2013.

Tale dichiarazione è supportata eventualmente da:

- certificazioni del produttore relative ai materiali e componenti utilizzati, rilasciate in base a prove di laboratorio eseguite secondo

130 Punto 8.22 del DM 236/89 "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche*"

131 Per il corretto dimensionamento delle pedate e alzate verificare la seguente formula: 2A + P = 62 ÷ 64, dove: A = alzata (in cm) e P = pedata (in cm).

metodiche riconosciute.
- prove in opera[132] tese a misurare gli elementi o i componenti utilizzati o a verificarne la resistenza agli urti e allo sfondamento.

Art. 3.1.5 Isolamento acustico e riverberazione sonora

1. Obiettivo

Garantire, negli spazi chiusi dell'organismo edilizio di fruizione dell'utenza, livelli sonori compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività ed il benessere fisiologico e psicologico, in riferimento sia ai rumori aerei, sia a quelli impattivi, mediante un adeguato isolamento acustico dell'elemento tecnico considerato.
Evitare i disagi provocati da una cattiva audizione controllando il tempo di riverberazione negli spazi destinati ad attività collettive.

2. Campo d'applicazione:

Isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi:
Funzioni: tutte i casi previsti dalla normativa di settore.
Tipologia di intervento: tutti i casi previsti dalla normativa di settore.
Riverberazione sonora:
Funzioni: tutte solo nel caso di spazi chiusi dell'organismo edilizio destinati ad attività collettive.
Tipologia di intervento: interventi di nuova costruzione ed assimilabili.

Per le Attività produttive caratterizzate da significativa iterazione con l'ambiente e la salute di cui all' Allegato alla Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 193 del 17.02/2014 è previsto, nelle more dell'approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui al comma 4, lettera f), art. 12 della Lr 15/2013, il parere AUSL.

3. Prestazioni

Isolamento acustico ai rumori aerei e ai rumori impattivi: Devono essere garantiti i livelli di prestazione previsti dalla normativa di settore.
Riverberazione sonora:
Il tempo di riverberazione, per le frequenze di riferimento, deve essere contenuto entro i limiti massimi ammessi in funzione del volume dell'ambiente.

4. Adempimenti in fase progettuale

La verifica della prestazione si intende soddisfatta mediante:
- nella Relazione tecnica devono essere indicati i livelli teorici garantiti con il progetto e richiesti dalla norma di settore;
- eventuali metodi di calcolo, soluzioni tecniche certificate, descrizioni dettagliate delle soluzioni progettuali adottate.

5. Adempimenti a lavori ultimati (SCIA e PdC)

Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato e alle relative varianti ai sensi del comma 3 lettera b) art. 23 Lr 15/2013. Il raggiungimento del livello di prestazione può essere verificato con la **prova in opera**.

[132] In via esemplificativa. Nel caso di un parapetto, mediante apposite misurazioni, è necessario verificare:
a) la corretta collocazione degli elementi che lo costituiscono, non devono impedire il passaggio di una sfera avente un diametro di m 0,10;
b) la non scalabilità, ovvero l'assenza di potenziali punti d'appoggio in successione verticale, posti ad una distanza reciproca inferiore a cm 40 per un'altezza di cm 60 dal piano di calpestio;
c) l'altezza dal piano di calpestio dello spazio;
d) la rispondenza del dimensionamento ai calcoli di verifica relativi alle specifiche resistenze o, in alternativa, dove sia possibile, l'assenza di deformazioni o rotture del corrimano sotto le azioni previste in progetto.

Art. 3.1.6 Superamento delle barriere architettoniche

1. Obiettivo

Ai fini di garantire accessibilità, praticabilità, usabilità di edifici, spazi e attrezzature occorre garantire il soddisfacimento delle specifiche esigenze degli utenti e in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale.

2. Campo di applicazione

Tutti gli usi e interventi edilizi, limitatamente a quanto stabilito dalla normativa di settore, relativamente a spazi chiusi o aperti dell'organismo edilizio e/o delle sue pertinenze, fatto salvo le deroghe eventualmente ammesse dalla norma di settore.

3. Prestazioni

Negli organismi edilizi, nelle loro parti, componenti e pertinenze è necessario:
- garantire l'assenza di ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro con capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- garantire l'assenza di ostacoli che impediscano la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature e componenti;
- garantire l'assenza di ostacoli all'orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e i non udenti.

Si richiamano i contenuti di cui alla L.13/89 ed al D.M. 236/89.

Interventi di nuova costruzione e assimilabili

Devono essere garantiti o migliorati[133] i livelli previsti dalla normativa di settore.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Operare conformemente a quanto richiesto dalla normativa di settore e fermo restando il rispetto della normativa a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.

4. Adempimenti in fase progettuale

La verifica della prestazione si intende soddisfatta mediante:
- Dichiarazione di conformità del progetto alla normativa di settore e prestazioni raggiunte (accessibilità, visitabilità, adattabilità).
- elaborati grafici e relazioni, tali da illustrare le soluzioni progettate, le opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici previsti allo scopo e i materiali (eventuali soluzioni tecniche certificate) di cui è previsto l'impiego.

5. Adempimenti a lavori ultimati (Scia e PdC)

Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato e delle relative varianti[134] eventualmente supportata da:
- **certificazione** dei materiali utilizzati (rilasciata dal produttore) se sono stati utilizzati in sede progettuale soluzioni tecniche certificate;
- **collaudo** a lavori ultimati teso alla verifica funzionale delle soluzioni realizzate.

[133] Il miglioramento consiste nel garantire l'accessibilità per quegli interventi per cui è richiesto la visitabiltià e/o l'adattabilità e almeno la visitabilità per quegli interventi per cui è richiesta l'adattabilità.

Ai sensi dell'art.2 del D.M. 14 giugno 1989, n.236. s'intende per:

- *accessibilità*, possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'organismo edilizio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia: l'accessibilità consente nell'immediato la totale fruizione dell'organismo edilizio e delle sue unità immobiliari;
- *visitabilità*, possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi per attività principale e secondaria come il soggiorno o il pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. La visitabilità rappresenta quindi un livello di accessibilità limitato ad una parte dell'organismo edilizio o delle sue unità immobiliari, consentendo le relazioni fondamentali anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- *adattabilità*, possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L'adattabilità rappresenta quindi un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

[134] comma 3 lettera b) art. 23 Lr 15/2013

Art. 3.1.7 Spazi minimi, dotazione impiantistica minima, arredabilità

1. Obiettivo

Negli spazi chiusi e aperti dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze, vanno garantite le esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste mediante un'adeguata distribuzione e dimensionamento dello spazio, tenuto conto:

- delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole attività e dei movimenti che le persone devono compiere in relazione alle attività abitative o lavorative previste;
- della dotazione di attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste e posizionate in modo da permettere l'effettiva possibilità d'uso.
- di un sufficiente grado di arredabilità, considerato i vincoli edilizi (elementi strutturali e presenza di aperture ed infissi) ed impiantistici (presenza di terminali degli impianti) e le funzioni da svolgere.

2. Campo di applicazione

Usi: tutti

Tipologia d'intervento: tutti gli interventi in particolare gli spazi chiusi e aperti dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze.

Per le Attività produttive caratterizzate da significativa iterazione con l'ambiente e la salute di cui all' Allegato alla Deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 193 del 17.02/2014 è previsto, nelle more dell'approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui al comma 4, lettera f), art. 12 della Lr 15/2013, il parere AUSL.

3. Prestazioni

Gli spazi chiusi dell'organismo abitativo e delle sue pertinenze devono:

- rispondere alle prestazioni richieste dalla norma vigente relativamente ad altezze utili, superfici e volumi (**spazi minimi**);
- possedere attrezzature impiantistiche necessarie allo svolgimento delle attività previste (**dotazione impiantistica**);
- possedere forme e dimensioni tali da consentire soluzioni di arredo compatibili con la piena fruizione degli spazi, per l'uso a cui sono destinati, in funzione della tipologia di utenza prevista e promuovendo la socializzazione tra gli utenti (**arredabilità**).

- **USO ABITATIVO E ASSIMILABILE**

a) Interventi di nuova costruzione g) e ristrutturazione edilizia f) con demolizione e ricostruzione

Spazi minimi

Premesso che non è consentito l'uso abitativo di locai interrati o seminterrati, è richiesto:

altezze:

- Hv (altezza utile media[135]) m **2,70** e Hu (altezza utile minima) m **2,00**

per gli spazi chiusi per attività principale (soggiorno, cucina, camere da letto e simili);

per gli spazi chiusi di circolazione e collegamento riferiti sia alla singola unità immobiliare che comuni a più unità immobiliari e per le salette condominiali o per locali assimilabili.

- Hv (altezza utile media) m **2,40** e Hu (altezza utile minima) m **1,80**:

per spazi chiusi per attività secondaria (corridoi, disimpegni in genere, bagni, ripostigli e simili);

per spazi chiusi di pertinenza dell'organismo edilizio, comprese le autorimesse ad uso privato;

per i soppalchi relativamente all'altezza delle parti sovrastanti e sottostanti.

superfici e volumi:

- le camere da letto debbono avere una superficie utile (Su) minima di mq **9**, se per una persona, e di mq **14**, se per due persone;
- le cucine debbono avere una superficie utile (Su) minima di mq **9;** è ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o di zone cottura (superficie di almeno 3 mq) purché realizzate in superficie aggiuntiva a quella minima per lo spazio soggiorno (**14**mq).
- Nel caso di alloggio monolocale per due persone la superficie utile minima è di **38**mq.
- almeno un bagno deve avere una superficie utile minima pari a mq. **4,** con disimpegno/antibagno**;**
- due locali adiacenti possono essere considerati come ambiente unico quando l'apertura di comunicazione fra essi misuri almeno ml 2,00 di larghezza, in tal caso, ai fini di quanto stabilito dal presente Regolamento, si devono sommare i rapporti di illuminazione ed aerazione e le superfici.

Altri requisiti:

- I locali adibiti a garage e autorimesse non possono avere accesso diretto a locali destinati ad attività principale (soggiorno, cucina, camere da letto ecc.), se non attraverso un disimpegno;
- le strutture portanti orizzontali e verticali dei locali adibiti a garage ed autorimesse devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a

[135] *In merito alle altezze utili dei locali di abitazione si veda il D.M. 5/7/1975, art.1 : " L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2.70, riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. " A tale proposito si veda anche il Decreto del Ministero della Sanità del 9/6/1999 e l'art.43 della legge 457/78.*

deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- gli accessi esterni alle autorimesse (portoni sezionali o basculanti) devono avere una apertura di larghezza non inferiore a ml. 2,50.

Dotazioni impiantistiche minime
Gli spazi dell'organismo edilizio, in funzione dell'attività svolta negli stessi e fatto salvo specifiche norme di settore legate ad attività assimilate all'uso abitativo (ad esempio: edilizia per il soggiorno temporaneo) sono dotati di impianti tali da garantire almeno le seguenti funzioni:
- preparazione dei pasti, riscaldamento;
- cura e igiene della persona.

Arredabilità
Le soluzioni di arredo previste rispetto all'uso degli spazi non devono interferire negativamente con l'illuminamento naturale e la ventilazione, con i vincoli edilizi (elementi strutturali, aperture e spazio di manovra degli infissi) e con i terminali degli impianti, compresi quelli di climatizzazione.

b) Interventi su edifici esistenti[136]

Spazi minimi
Per l'uso abitativo, qualora l'intervento mantenga lo stesso uso è consentito conservare le esistenti altezze utili, anche se inferiori a quelle stabilite alla precedente lettera a), qualora non s'intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi (patrimonio edilizio esistente di valore storico architettonico e testimoniale culturale):
- non sono ammessi interventi di recupero di spazi per attività principale con Hu (altezza utile) inferiore a **2.00** m e Hv (altezza utile media) inferiore a **2,40** m;
- non sono ammessi interventi di recupero di spazi per attività secondaria con Hu (altezza utile) inferiore a **1,80** m e Hv (altezza utile media) inferiore a **2,20** m;
- la realizzazione di soppalchi è ammessa quando la proiezione della superficie utile del soppalco sul locale sottostante non eccede il **50**% della superficie utile dello stesso e:
  nel caso di soffitti orizzontali:
  Hu (altezza utile) ≥ m **2.20** per attività secondaria e ≥ m **2,40** per attività principale;
  nel caso di soffitti inclinati:
  Hu (altezza utile) minima ≥**1.80** m, Hv (altezza utile media) ≥ **2.20** m per attività secondaria e ≥**2,40** m per attività principale;
  lo spazio occupato dal soppalco è aperto sullo spazio sottostante;
  Hu ('altezza utile) o Hv (altezza utile media) della parte dello spazio non soppalcato è ≥**2.70** m;
  lo spazio in cui deve essere realizzato il soppalco è dotato del livello di prestazione richiesto nei requisiti relativi all'illuminazione naturale e alla ventilazione naturale.

- nel caso di recupero abitativo di spazi diversamente destinati si applicano i livelli di superfici e volumi richiesti per le nuove costruzioni (in quanto cambio d'uso).

Per recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R.11/98 sono stabiliti limiti di altezza diversi.

Dotazioni impiantistiche minime
Vedere i livelli di prestazione richiesti per le nuove costruzioni e assimilabili.

- **USI DIVERSI DALL' ABITATIVO**

a) Interventi di nuova costruzione g) e ristrutturazione edilizia f) con demolizione e ricostruzione

Spazi minimi
Fatto salvo quanto prescritto dalla normativa igienico-sanitaria vigente e dalle norme di settore in relazione anche alle specifiche attività lavorative da svolgere e all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, è richiesto:
- per gli spazi principali ad uso ufficio, studi professionali, ambulatori e simili e per spazi secondari annessi alle aziende (es. uffici, mensa aziendale, ambulatorio aziendale, archivio):
  Hv (altezza utile media) ≥**2.70** m e Hu (altezza utile) minima ≥**2,00** m;
- per gli spazi principali di usi diversi dai precedenti (funzioni produttive – c; funzioni direzionali – d, diverse da quelle indicate al precedente punto; funzioni commerciali – e):
  Hv (altezza utile media) ≥**3.00** m e Hu (utile minima) ≥**2,20** m;
- per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di persone e spogliatoi e simili:
  Hv (altezza utile media) ≥**2.40** m e Hu (altezza utile) minima ≥**2,00** m;
- superfici e volumi:gli spazi chiusi per attività principali di tipo lavorativo vanno dimensionati in relazione allo specifico tipo di lavoro

[136] Art. 11 della L.R. n. 15/2013 modificato dalla L.R. 29 dicembre 2020, n.14

da svolgere, nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la superficie utile (Su) degli spazi adibiti ad ufficio non deve essere inferiore a **9**mq e **14**mq per le altre funzioni;
-I servizi igienici, in particolare, dovranno avere superficie utile(Su) ≥**1,2**mq, con disimpegno/antibagno, oltre a possedere le caratteristiche relative alla dotazioni minime impiantistiche.
- Per le funzioni turistico-ricettive valgono le Norme di Settore.

Dotazioni impiantistica minima
Il requisito si ritiene soddisfatto se gli spazi chiusi per le attività principali (come ad esempio mense, locali di ristoro, ecc.), gli spazi chiusi per attività secondarie (come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dell'organismo edilizio possiedono le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche minime previste dalla normativa vigente.
In particolare devono essere garantite le seguenti funzioni:
- funzione di preparazione e somministrazione pasti (mensa, il locale o la zona di ristoro); tali spazi devono avere dimensione in rapporto al numero di utenti ed essere realizzati nei luoghi di lavoro ogni volta che le persone occupate rimangono nel fabbricato a consumare cibi o bevande durante gli intervalli e le pause di lavoro;
- funzione di cura e igiene della persona (servizi igienici).

Per l'**ambulatorio** negli ambienti di lavoro si rimanda alla normativa di settore.

Per **l'edilizia speciale e per attività specifiche** valgono le disposizioni normative vigenti in materia: nei casi non contemplati dalle norme vigenti, è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali in relazione agli specifici obiettivi di progettazione.

b) interventi su edifici esistenti

Spazi minimi
Possono essere mantenute altezze e superfici esistenti, qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro e qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi da analizzare e riportare in relazione.
In particolare per l'uso "pubblici esercizi – e5", "esercizi di vicinato – e1" e per l'uso "artigianato di servizio – c2", fatto salvo quanto riportato al precedente capoverso, è consentito conservare le esistenti altezze utili, anche se inferiori a quelle stabilite alla precedente lettera a), nel rispetto dei seguenti limiti:
- Hv (altezza utile media) ≥ **2,70** m;
- L'eventuale difetto di illuminazione ed aereazione naturali sia compensato con l'installazione di adeguati sistemi di illuminazione artificiale e condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano condizioni microclimatiche adeguate.

E' consentito l'utilizzo di locali interrati di interesse storico-architettonico e culturale testimoniale (per es. grotte e cantine voltate in ambito di conservazione) che sono complementari a locali posti al piano terra esclusivamente per attività di somministrazione, con Hv (altezza utile media) ≥ a **2,50** m. L'utilizzo di tali spazi dovrà, comunque, garantire idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. Per l'utilizzo di locali interrati è prescritta la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi del D.Lgs. 241/2000.

Dotazioni impiantistiche minime:
Vedere i livelli di prestazione richiesti per le nuove costruzioni e assimilabili.

3. Adempimenti in fase progettuale

La verifica della prestazione si intende soddisfatta mediante:
- ***elaborati grafici*****,** tali da illustrare le soluzioni progettate inerenti le dimensioni planimetriche (altimetriche, di volume e di superficie dei singoli spazi) e le soluzioni relative alla dotazione impiantistica minima e all'arredabilità degli spazi.

Soluzioni conformi per usi abitativi e assimilabili

Dotazioni impiantistiche minime
Funzione di preparazione pasti (cucina):
- un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per la regolazione della temperatura da parte dell'utente (miscelatore) e per la regolazione della portata;
- un terminale (collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile) dotato di rubinetto e predisposto per il collegamento con un'eventuale lavastoviglie, se l'installazione non è prevista in altro locale apposito all'interno dell'alloggio;
- due terminali distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello e dalla lavastoviglie;
- un lavello di dimensioni tali da consentirne un uso appropriato;
- terminali per l'erogazione di gas per il collegamento, ove previsto, con l'eventuale apparecchiatura per la cottura dei cibi e la caldaia dell'impianto termico (indicare in alternativa i diversi metodi previsti per svolgere le medesime funzioni: preparazione pasti, riscaldamento);
- una canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d'aria tale da ottenere il numero di ricambi d'aria idoneo;
- impianto elettrico progettato e realizzato secondo la normativa vigente.

Funzione di cura e igiene della persona (bagno):
- tre terminali, a servizio del lavabo, del bidet e della vasca da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i collegati alla rete di approvvigionamento dell'acqua potabile calda e fredda per l'erogazione di un'adeguata quantità d'acqua con temperatura regolabile da parte dell'utente (miscelatore). Per i "bagni ridotti" non occorre il relativo terminale se non è prevista la vasca.
- un terminale, a servizio del water, per l'erogazione di una quantità d'acqua tale da garantire la pulizia del water stesso (possibilmente regolabile);
- un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro spazio dell'alloggio);
- tre terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto doccia;
- un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali;
- un terminale per lo scarico della lavatrice, se è previsto l'approvvigionamento idrico per la stessa;
- i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia (la vasca o il piatto doccia devono esistere almeno in un bagno per ogni alloggio; non sono indispensabili nel bagno "ridotto");
- impianto elettrico progettato e realizzato secondo le norme vigenti.

Soluzioni conformi per usi diversi dall'abitativo

Dotazioni impiantistiche minime

Funzione di cura e igiene della persona (servizi igienici):
- avere un water e un lavabo; quest'ultimo può anche essere collocato nel locale antibagno;
- essere dotati almeno di un water e di un lavabo, oltre ad avere accessibilità attraverso un antibagno (dove è collocato di norma il lavabo)
- essere distinti per sesso;
- essere in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti;
- avere almeno 1 lavandino ogni 5 persone contemporaneamente presenti;
- avere almeno un terminale di alimentazione di acqua intercettabile;
- essere raggiungibili con percorsi coperti;
- essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso ed in numero non inferiore a **1** ogni **10** (o frazione di 10)persone occupate e contemporaneamente presenti, dotate di sufficienti terminali per l'acqua potabile calda e fredda, con dispositivo miscelatore e regolatore della portata, collocate in comunicazione con gli spogliatoi. Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione dei medesimi arredi; vanno inoltre distinti per sesso;
- gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente richiesta da normativa vigente in rapporto alla specifica attività.

5. Adempimenti a lavori ultimati (SCIA e PdC)

Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato e alle relative varianti ai sensi del comma 3 lettera b) art. 23 Lr 15/2013.

Art. 3.2 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. **Linee generali**

La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia.
Di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all'ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.

2. **Efficienza energetica della struttura edilizia**

Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio-impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell'esigenza di:
a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;
b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni.

Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda i componenti dell'involucro è necessario:
a) definire una strategia complessiva di isolamento dell'involucro che racchiude il volume riscaldato;
b) scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita;
c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell'assenza del rischio della formazione di muffe, e all'assenza di condensazioni interstiziali;
d) utilizzare, compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale, tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale.

3. **Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche**

La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
La conformazione dell'edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all'origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l'esterno.
In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l'efficienza energetica e la ventilazione naturale.

L'orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l'orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati.

Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l'oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all'orientamento delle facciate su cui vengono installate. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali.

Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell'onda termica.
L'illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a:
a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale;
b) prevedere l'orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l'illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare;
c) limitare l'utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;
d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all'utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per esempio l'adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l'interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne);
e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l'assorbimento della radiazione luminosa.

Al fine di incrementare gli spazi verdi per favorire il risparmio, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili è possibile prevedere la realizzazione di "tetti e pareti verdi", progettati in funzione delle particolari situazioni di contesto climatico, di contesto edilizio e di destinazione d'impiego e in applicazione alle vigenti norme UNI.
Il verde urbano integrato negli edifici può svolgere anche l'importante funzione di regolare il deflusso delle acque piovane.
Inoltre tutti gli interventi che mirano all'integrazione del verde nell'edificio sono un utile strumento per il risparmio energetico dell'abitazione in quanto migliorano l'isolamento termico dell'involucro e aiutano a regolare l'umidità dell'aria.

Si precisa che si intendono:
a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l'accesso per la manutenzione;
b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura e/o alla superficie accessoria (portici, ballatoi, balconi, terrazze..) tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltre che alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante.

Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

4. **Impianti di riscaldamento**

Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento, nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, è raccomandata e incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura.

5. **Fonti energetiche rinnovabili**

Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
L'obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011, a cui si rimanda.

6. **Contenimento dei consumi idrici**

Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico, è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.

Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili (dotate di spogliatoi e servizi docce), è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l'installazione di

rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico.
Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
Per gli edifici a funzione residenziale la riduzione del consumo idrico potrà essere realizzata attraverso:

- installazione di erogatori completi di diffusori e limitatori di flusso, da installare sui rubinetti di lavandini, cucine e docce; rubinetti tipo miscelatori, rubinetti elettronici con apertura e chiusura automatica, rubinetti termostatici per le docce; cassette di scarico a doppio pulsante o a pressione;
- il recupero e riuso delle acque grigie: separazione delle reti di scarico delle acque nere; realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete duale per acqua potabile e acqua non potabile); trattamento e riutilizzo delle acque grigie depurate per scopi non potabili (irrigazione di aree a verde, prati, giardini, orti; lavaggio di aree pavimentate (vialetti, parcheggi); lavaggio di autovetture; usi tecnologici, come acque di raffreddamento e sistemi di climatizzazione; alimentazione delle reti antincendio; altri usi interni agli organismi edilizi, come l'alimentazione di cassette di risciacquo dei WC e di lavatrici, alimentazione idrica dei piani interrati;
- il recupero e il riuso delle acque meteoriche: rete di raccolta, adduzione e successiva distribuzione delle acque recuperate; sistema di trattamento adeguato delle acque raccolte, separando quelle di prima pioggia in apposite vasche; serbatoio di accumulo; sistema di pompaggio per il riuso.

Con le specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è prescritto l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi tetti. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Per garantire una gestione sostenibile delle acque pluviali, in tutto il territorio urbano, in ogni intervento di nuova costruzione occorre ridurre il più possibile l'impermeabilizzazione, agevolare l'infiltrazione delle acque nel terreno, garantire l'invarianza idraulica e limitare gli apporti di inquinanti sversati; tale obiettivo può essere perseguito attraverso soluzioni e pratiche innovative (SUDS – Sustainable Urban Drainage Systems) che forniscono soluzioni per gestire in situ le acque meteoriche, ridurre i volumi idrici recapitati in fognatura ed evitare i problemi di sovraccarico delle reti (bacini di ritenzione o di infiltrazione, fossati inondabili, spazi aperti parzialmente inondabili ecc.). Per fornire indirizzi ed indicazioni progettuali al fine di integrare queste soluzioni all'interno delle aree urbane la Giunta dell'Unione assumerà apposite "Linee Guida".

7. **Sistemi di illuminazione**

Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:
a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale;
c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012).

Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza;
b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.

Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio:

a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.

Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:
a) utilizzare interruttori crepuscolari;
b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.

8. **Relazione tecnica**

Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un'apposita "Relazione tecnica di valutazione energetico – ambientale", redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l'avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

Art. 3.3 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. Al fine di favorire il recupero e riuso, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
   - manutenzione straordinaria;
   - restauro e risanamento conservativo;
   - mutamento di destinazione d'uso;

   le indicazioni contenute all'articolo precedente devono garantire che l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione di fatto complessiva in termini di: qualità degli spazi, sicurezza, igiene.

   Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive).

Art. 3.4 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si rimanda allo specifico documento, da approvare in Consiglio, redatto in relazione al Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC), ed alla delibera di recepimento della DAL 186/2018.

Art. 3.5 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione è possibile evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti.
   È possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria). Una ventilazione adeguata e bilanciata di locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

Art. 3.6 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Si rimanda ai precedenti artt. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.7.

Art. 3.7 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)

1. Si richiamano integralmente i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale n. 699/2015 riguardante l’”Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri”.

Art. 3.8 Prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dall’articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
   Le Sale Giochi e le Sale Scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse ed i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011.
   Tali esercizi sono composti da uno o più locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati degli apparecchi di cui al presente titolo, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ed esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, ad esclusione di quelli che possano configurarsi quali forme di spettacolo autorizzato ai sensi dell’art 86 del TULPS.

2. Ai fini del rispetto delle norme e delle procedure relative alle licenze ex art. 88 del TULPS per l'esercizio di attività di raccolta scommesse, di sale giochi con apparecchi video lottery e sale bingo, si rinvia alla normativa regionale di settore riportata all’Allegato III della DGR 922/2017, riportato nell’Appendice 1 al punto E.13 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013, è vietato l’esercizio delle Sale Giochi e delle Sale Scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili, come risultanti dalla mappatura allegata ai Regolamenti per la prevenzione ed il contrasto, delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, approvati dai singoli Comuni.
   A tal proposito si rinvia, inoltre, alla Circolare del Ministero dell'Interno del 19/03/2018 “Licenza ex art. 88 del TULPS per l'esercizio di attività di raccolta scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo, Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative”.

4. Per alcune delle attività di cui all'art. 8 del TULPS, il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, stabilisce, attraverso l'allegata tabella A, che il regime amministrativo applicabile è quello dell'autorizzazione rilasciata dal questore.

5. I soggetti interessati alla nuova apertura di agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive, sale bingo e per l'installazione di videolottery, dovranno presentare apposita istanza al Questore utilizzando la modulistica allegata alla citata circolare del Ministero dell'Interno del 19/03/2018,

corredata dall'attestazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa il rispetto delle distanze minime, pari a 500 m, dai luoghi sensibili, stabilite dalla legge regionale. Il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, chiedendo al Comune di procedere al controllo della dichiarazione relativa al rispetto delle distanze minime. Il Comune, per tale verifica, potrà avvalersi del Servizio Polizia Locale, che procederà, anche tramite sopralluoghi e misurazioni, al rilascio del proprio parere all'ufficio comunale competente. Nel caso in cui l'ente locale dovesse rilevare il mancato rispetto delle distanze, il Questore sarà tenuto al rigetto dell'istanza di autorizzazione.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 3.9 Strade

1. Nel territorio intercomunale la realizzazione di nuove strade e l'adeguamento di quelle esistenti, deve rispondere agli specifici requisiti funzionali e geometrici della vigente normativa di settore.
   Per le Strade residenziali e le Strade a traffico limitato, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada ed individuate dai Piani del traffico e della mobilità sostenibile, la progettazione dovrà tenere conto delle buone pratiche di moderazione del traffico, secondo la manualistica italiana ed estera.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le strade sono classificate dagli enti proprietari, sia riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sia in base alle esigenze di carattere amministrativo, sia in riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti.
   La classificazione funzionale per le strade comunali esistenti viene operata dai Piani del traffico (PUT e PUMS)[137]. La classificazione funzionale delle strade di progetto viene operata dal progetto stesso, attraverso le verifiche di capacità dei nuovi tratti di viabilità ed il calcolo dei livelli di servizio.

3. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengono definite le fasce di rispetto, per le diverse tipologie di strade, da rispettare per le seguenti opere: esecuzione di canali, fossi, escavazioni; nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti fronteggianti le strade; costruzione o ricostruzione di muri di cinta; messa a dimora di alberi, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m.
   Tali fasce di inedificabilità sono inoltre meglio definite dagli strumenti urbanistici vigenti.
   Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30 dicembre 1970, n. 5980, può essere prevista una deroga alle distanze a protezione del nastro stradale, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, nei seguenti casi:
   - parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;
   - distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada;
   - cabine di distribuzione elettrica;
   - sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
   - reti idriche;
   - reti fognanti;
   - canalizzazioni irrigue;
   - pozzi;
   - metanodotti, gasdotti, ecc.;
   - alcune tipologie di recinzioni;
   - strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale;
   - strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio delle opere consentite in detta fascia.

   Nessun'altra deroga può essere consentita, per l'edificazione, all'osservanza delle distanze a protezione del nastro stradale.

4. Le aree ricomprese all'interno delle fasce di rispetto, in ambito extraurbano, sono destinate all'esecuzione di lavori, all'impianto di cantieri, all'eventuale allargamento della sede stradale, alla tutela della viabilità ed alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, nonché alla conservazione dello stato di natura. Sono ammessi gli usi esistenti e la continuazione dell'attività agricola.
   In ambito urbano le medesime aree possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico di mitigazione, parcheggi pubblici e privati.

[137] Rif. normativi

Le fasce di rispetto stradale devono assumere valore ecologico (fasce verdi di ambientazione) mediante l'inserimento di specie vegetali, al fine di mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico, favorire l'inserimento paesaggistico delle nuove strade, e compensare l'impermeabilizzazione dei suoli, con riferimento anche alle indicazioni contenute nelle Linee guida relative alla progettazione dello spazio pubblico, da approvare in Giunta dell'Unione.

5. I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, dimensione e tessitura delle pavimentazioni, lapidee naturali od artificiali.
I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico, devono inoltre:
a) prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, cavi telefonici, fibre ottiche, ecc.) ed essere costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e la esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione;
b) prevedere, dove la dimensione della sezione stradale lo consenta, la destinazione di appositi spazi per i contenitori d'uso dei servizi pubblici (cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, pensiline per le fermate dei trasporti pubblici, ecc.);
c) prevedere lo smaltimento delle acque meteoriche secondo le indicazioni di apposite Linee Guida inerenti il drenaggio urbano da approvare in Giunta Unione, o comunque prevedere un idoneo sistema fognario;
c) distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, e/o attraverso la segnaletica orizzontale, nel rispetto della normativa di settore, gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale;
d) evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, ed attraverso idonea illuminazione, tutte le potenziali situazioni di pericolo (quali gli attraversamenti, gli incroci, ecc.) ad integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di percorrenza.

6. In tutto il territorio intercomunale è necessario porre in opera pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dei contesti urbani.
Nella città storica privilegiare pavimentazioni realizzate con materiali lapidei, curando in particolare le intersezioni tra strade o tratti di strada di differenti materiali.
Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a 4 m, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra. Sono ammesse pavimentazioni in multistrato stabilizzato con granulometria e cromia coerente con il contesto. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l'allargamento di tali strade oltre la sezione di 4 m, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti.
7. Per la viabilità storica e panoramica, si rinvia alle disposizioni dei Piani sovraordinati (provinciale e regionale).

8. Particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione del verde stradale, ossia il sistema di aree verdi collegate a infrastrutture viarie. Si tratta di spazi interclusi dalla viabilità carrabile, quali rotatorie, aiuole, spartitraffico, in cui emerge la funzione di arredo verde e di compensazione ambientale.
Nella progettazione di spazi verdi collegati alle infrastrutture stradali dovranno essere previsti interventi di piantumazione che garantiscano allo stesso tempo una funzione di mitigazione e la visibilità libera nelle intersezioni.
Le indicazioni ai privati, proprietari di terreni confinanti con le sedi stradali, sono contenute nell'art. 29 del Codice della Strada.
Nel caso della realizzazione di nuove strade, piste ciclabili o altri percorsi, ove vi sia spazio disponibile e compatibilmente a quanto previsto nel codice della strada o dalle norme in merito all'accessibilità,

dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, privilegiando la costituzione di filari arborei, ed integrando il progetto della vegetazione con le indicazioni derivate da apposite Linee Guida, da assumere con atto di Giunta dell'Unione.
Le scelte progettuali dovranno orientarsi su specie che presentino requisiti sia estetici che di assorbimento e resistenza delle essenze agli agenti inquinanti. La scelta inoltre dovrà ricadere su essenze che non presentino nessun rischio (presenza di spine) o inconveniente (allergie, cattivi odori).
Particolare attenzione dovrà essere posta nella selezione di essenze alle seguenti caratterisiche:

- necessità di ridotta manutenzione e innaffiamento;
- velocità di crescita delle piante;
- evoluzione fenologica delle piante (fioriture, fruttificazioni, emissione e caduta del fogliame).

A tal proposito si rimanda all'Allegato "Specie arboree ed arbustive consigliate" del presente Regolamento.

Art. 3.10 Portici

1. Qualificare la relazione tra gli spazi privati e quelli pubblici e d'uso pubblico prospicienti lo spazio pubblico con forme, materiali e colori adatti al contesto e tali da restituire un'immagine complessiva di ordine e cura.

2. Negli interventi di nuova costruzione stabilire dimensioni del portico adeguate alla funzione di percorso pubblico coperto e proporzionate alle misure dell'edificio. In caso di continuità con portici esistenti, prestare attenzione ai raccordi.

3. Nei portici esistenti:
   - conservare e restaurare o ripristinare le pavimentazioni originarie dei portici che appartengono a edifici d'interesse storico-architettonico;
   - non variare le quote di pavimento, anche se si trovano a livelli differenti da quelli della strada su cui affacciano;
   - mantenere puliti i pavimenti dei portici soggetti a pubblico passaggio, eliminando tutte le cause di alterazione, quali rigonfiamenti, discontinuità, lesioni o avvallamenti;
   - garantire una buona visibilità nelle ore notturne, senza creare zone d'ombra, con adeguati impianti di illuminazione.

Art. 3.11 Piste ciclabili

1. La progettazione di nuove piste ciclabili e la riqualificazione di tracciati esistenti dovrà fare riferimento alla vigente normativa di settore, in particolare agli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada, al Decreto Ministeriale n. 557 del 30/11/1999 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", alla L.R. 5 giugno 2017, n. 10 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" e relative "Linee guida per il sistema regionale della ciclabilità".
   I nuovi tracciati dovranno integrarsi e coordinarsi con le previsioni del PUMS intercomunale e con lo "Studio di fattibilità per lo sviluppo di un piano della rete cicloturistica dell'Unione Rubicone e Mare", approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 45 del 20/06/2018
   In territorio urbano
   - garantire la continuità della rete perseguendo, in corrispondenza delle strade di attraversamento e di connessione, l'omogeneità della sezione e la separazione dai percorsi carrabili da quelli pedonali;
   - garantire la riconoscibilità dei tracciati anche attraverso l'uso dei colori;
   - nelle intersezioni garantire la sicurezza dei diversi utenti della strada, prestando particolare attenzione ai tratti di promiscuità tra le diverse componenti di traffico.

In territorio rurale

- garantire la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani, regolare l'uso promiscuo dello spazio stradale quando il percorso interessa strade locali extraurbane;
- curare il comfort dei tracciati, con particolare riguardo al soleggiamento, prevedendo se necessario e ove possibile opportuni impianti vegetali.

Art. 3.12 Aree per parcheggio

1. Nella predisposizione degli spazi di parcheggio occorre corrispondere alle diverse domande di sosta riconosciute nella zona potenzialmente servita dal parcheggio scegliendo una localizzazione che non produca effetti negativi o di congestione.

2. Gli interventi di nuova realizzazione devono:
   - garantire semplicità ed economia nella gestione/manutenzione del parcheggio, fatti salvi i requisiti di sicurezza ed efficienza;
   - contenere le superfici destinate a parcheggio (per evitare fenomeni di spaesamento, degrado, impermeabilizzazione del suolo);
   - nei parcheggi a raso ridurre il grado complessivo di impermeabilizzazione anche mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili;
   - progettare il sistema di illuminazione con attenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico[138];
   - nei parcheggi a raso aumentare e qualificare la presenza dei materiali vegetali (alberi, arbusti, siepi, prati) per la loro capacità di assorbimento delle polveri e di miglioramento del microclima. Scegliere specie arboree adatte alle condizioni bioclimatiche e che non rilascino sostanze resinose, bacche o a foglia coriacea.

   In particolare negli interventi relativi a parcheggi di grandi dimensioni occorre separare i percorsi veicolari da quelli pedonali, e distinguere i percorsi dagli stalli, variando in maniera opportuna la pavimentazione.

3. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche e la sostenibilità idraulica degli interventi, nonché l'integrazione del verde con l'infrastruttura, la progettazione dovrà fare riferimento agli indirizzi ed indicazioni progettuali contenute in apposite “Linee Guida”, da assumere in Giunta dell’Unione.

Art. 3.13 Piazze e aree pedonalizzate

1. Gli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione degli spazi pubblici urbani devono:
   - organizzare le relazioni fra pratiche pedonali, flussi e soste veicolari, per garantire condizioni di sicurezza alle diverse attività;
   - accordare prevalenza ai pedoni negli spazi di uso promiscuo e, laddove non siano possibili forme di compresenza sicura, separare in maniera netta i diversi flussi;
   - individuare gli accessi per i mezzi di soccorso e prevedere la possibilità di accesso all'area con i mezzi di pulizia;
   - posare pavimentazioni coerenti con le caratteristiche dei contesti urbani. Nel centro storico utilizzare sempre materiali lapidei;
   - garantire aderenza e stabilità delle pavimentazioni in relazione agli usi – pedonali e veicolari – previsti, durevolezza e facilità di manutenzione per i singoli manufatti;

[138] Legge Regionale n.19 del 29/09/2003 “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”

- garantire, quando possibile, la facile reversibilità delle sistemazioni previste al fine di poter adeguare la configurazione dello spazio al mutare delle pratiche d'uso.

2. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche e la sostenibilità idraulica degli interventi, nonché l'integrazione del verde con l'infrastruttura, la progettazione dovrà fare riferimento agli indirizzi ed indicazioni progettuali contenute in apposite “Linee Guida”, da assumere in Giunta dell’Unione.

Art. 3.14 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nella progettazione di nuovi marciapiedi e percorsi pedonali si dovranno rispettare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 05/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 04/01/2002 n. 3.

2. Le pavimentazioni dei marciapiedi e dei passaggi pedonali d'uso pubblico devono essere realizzati con materiali antisdrucciolo e conformi, per materiali e dimensioni, alle disposizioni di legge per il superamento delle barriere architettoniche, garantendo, attraverso opportune soluzioni tecniche, la fruibilità alle persone disabili ed ai non vedenti.

3. I marciapiedi devono essere costruiti con idonea pendenza verso l’esterno del fabbricato ed essere realizzati in modo da non favorire eventuali infiltrazioni verso i muri dell’edificio.

Art. 3.15 Passi carrai

1. L’apertura dei passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata all’autorizzazione dell’Ente gestore della strada.

2. Ai fini della richiesta, della progettazione e della procedura per il rilascio del passo carraio occorre fare riferimento al D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, ai vigenti Regolamenti comunali in materia, ed al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n° 495.
3. In particolare si evidenzia che, nei centri abitati, il passo carrabile non può essere posizionato a distanza inferiore di ml 12 dalle intersezioni stradali misurati fra lo stipite più vicino al passo carrabile ed il limite della carreggiata che, in mancanza di particolari manufatti, è costituito dalla recinzione stessa (art. 46 comma a del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. - DPR n° 495/92). Il passo carrabile inoltre deve sempre essere posizionato al di fuori dell’eventuale raccordo curvilineo fra le due strade. Ai sensi dell’art. 22, comma 9 del N.C.d.S. (D.L. n. 285/92) possono essere ammesse deroghe al rispetto della citata distanza minima.

4. Fra le uscite di autorimesse e le uscite di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza minima di almeno ml 10 misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata una buona visibilità al conducente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l’uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, tra l’inizio della livellata inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto piano, pari almeno a ml 3,50 di lunghezza.

5. Ai sensi dell’art. 46, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, l’eventuale cancello dovrà essere arretrato di ml 5,00 rispetto al limite della carreggiata stradale che, in mancanza di altri riferimenti (marciapiedi, piste, fossi o quant’altro) è costituito dall’allineamento delle recinzioni stesse. Quando vengano adottati dispositivi automatici di apertura e chiusura tali da favorire la rapida immissione dei veicoli l’arretramento non sarà necessario.

6. Le uscite verso spazi pubblici dalle autorimesse pubbliche o private, esistenti o di nuova realizzazione, se munite di portone basculante, questo deve essere del tipo a filo muro con apertura (sia manuale che automatizzata) a totale rientro all'interno del vano in modo tale da non creare ostacolo o pericolo a pedoni o automezzi.

Art. 3.16 Dehors/Chioschi su suolo pubblico o di uso pubblico

Art. 3.16.1 Dehors

1. **Tipologie** – Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili)che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ai pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 (Bar, Ristoranti, etc.), e ad attività svolte in forma artigianale (pizzerie al taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie, etc.) ed alle strutture turistico-ricettive con le attrezzature e le distinzioni di seguito riportate:

- **Tipo A** – allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni e tende a sbraccio e con o senza elementi di delimitazione laterali;
- **Tipo B** – allestimento di tipo A con aggiunta di pedana al suolo;
- **Tipo C** – allestimento di tipo A o B con struttura autoportante verticale.

Tali manufatti devono essere funzionali allo svolgimento dell'attività a cui il dehors è connesso, a titolo esemplificativo si riporta l'immagine delle tipologie di dehors, sopra elencati.

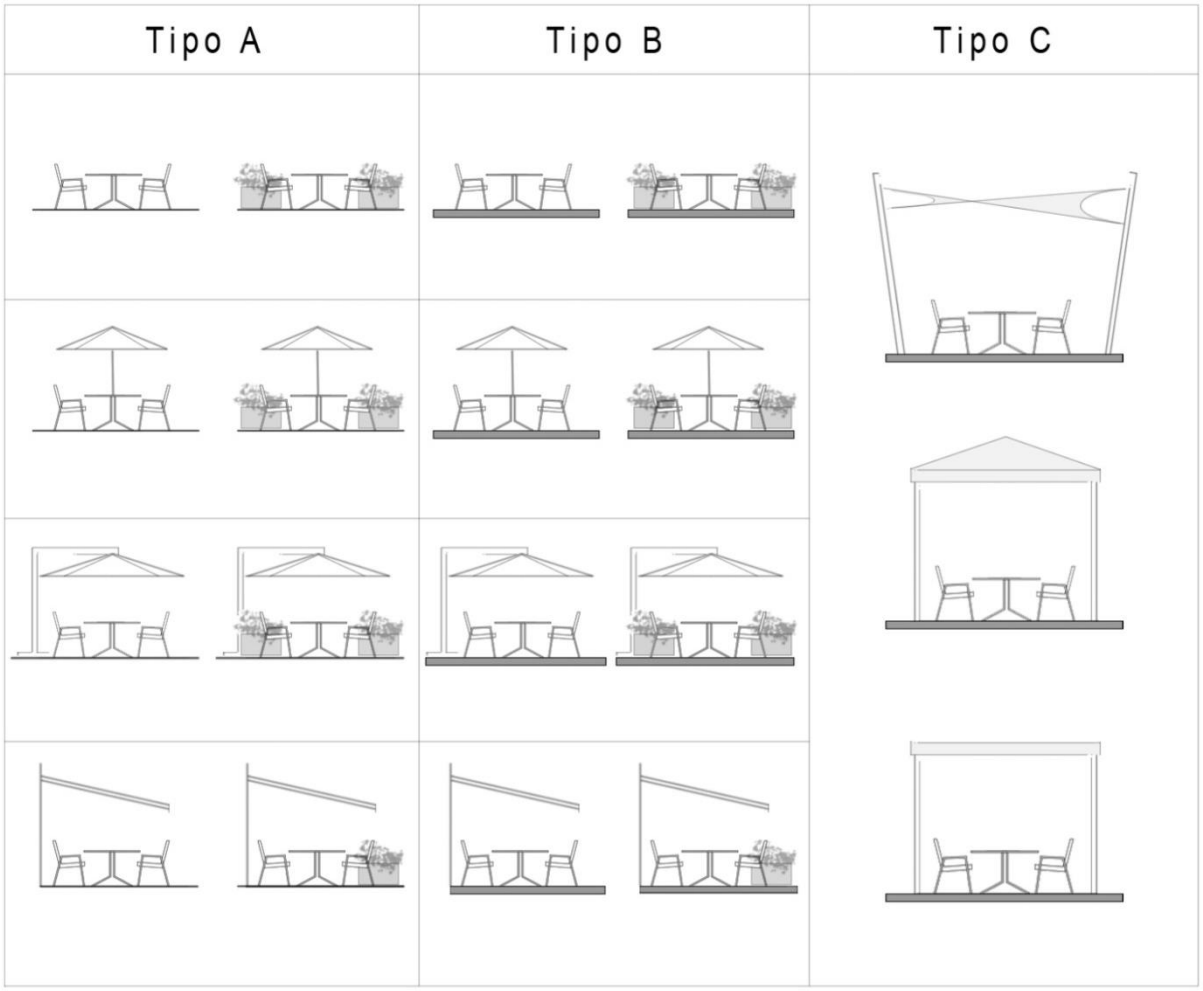

2. **Collocazione** - La collocazione del dehors deve essere posta in vicinanza o aderenza all'attività, non deve in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e deve sempre rispettare le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. **Allestimenti** - L'allestimento del dehors, realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori, deve avere forma, materiale e colore di particolare qualità estetica, con impatto minimale e nel rispetto della qualità della scena urbana ed architettonica.
   In particolare:
   - eventuali coperture devono essere certificate in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali e devono avere un effetto opaco e non riflettente.

   I **tavoli** e le **sedie** devono avere dimensioni contenute e caratteristiche adatte all'ambiente in cui sono collocati. Nei portici e nelle gallerie gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
   Gli **ombrelloni**, con falda in tessuto variamente inclinabile, devono avere supporto centrale o, in alternativa, essere appesi con supporto laterale.
   Le **tende a sbraccio** retrattili con falda in tessuto devono essere agganciate alla muratura di facciata di un edificio ed essere prive di sostegni che si appoggino al terreno. La sporgenza massima della tenda dal piano di facciata dell'edificio deve essere conforme al Nuovo Codice della Strade.
   L'altezza massima ammissibile per le tende retrattili è stabilita in m 4 misurata dal piano della strada o piazza.
   Gli **elementi di delimitazione** (fioriere, paravento e pannelli) vengono realizzati per separare il dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta o qualora sia presente una pedana con spessore superiore a cm 15. Le delimitazioni devono essere il più possibile continue.
   Le **fioriere** a delimitazione dei dehors devono avere altezza massima di cm 70 misurata dal piano di calpestio o dalla pedana ove presente.
   Il **paravento** può essere realizzato con pannelli modulari abbinati (pieni o traforati con superficie piana priva di lavorazioni) per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70 sormontati da pannelli di vetro (temperato/stratificato trasparente extra chiaro e anti urto) per un'altezza massima complessiva pari a cm 170dal piano di calpestio. Sono ammessi paraventi in vetro cielo-terra con altezza massima di cm 170 dalla pedana (o in assenza dal piano di calpestio).
   Le **pedane** sono realizzate per regolarizzare il pavimento del dehors o per renderlo complanare al livello del principale piano di calpestio dell'area dov'è allestito (piazza, strada, portico o marciapiede). Sui marciapiedi e sulle pavimentazioni esistenti possono essere collocate pedane di altezza non superiore a cm 10.
   Le **strutture coperte** hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio. La struttura di copertura può essere a falda inclinata, piana o a vela fissa o mobile. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterale possono variare da cm 70 a cm 170.
   Sono considerati **elementi accessori** al dehors i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.
   Eventuali **corpi illuminanti** sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. Deve sempre essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.
   L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico; nel caso di dehors del **tipo A** o **B** tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di **tipo C**, possono essere utilizzati sistemi di riscaldamento integrate alla struttura.

4. **Dimensioni**– La superficie del dehors non deve superare il 100% della Scp del pubblico esercizio o dell'attività economica e comunque non deve essere superiore a mq 120.

Potranno essere previste deroghe alle seguenti limitazioni dimensionali giustificate da situazioni contingenti ed urgenti (applicazione di Decreti Nazionali e Regionali, ordinanze comunali legate a situazioni di emergenza).

5. I Comuni, con propri atti deliberativi, potranno disciplinare ulteriori specifiche progettuali per particolari ambiti del territorio per i quali si ritenga opportuno disciplinare caratteristiche omogenee degli allestimenti (per es. particolari materiali o colorazioni dei dehors in centro storico).

6. Gli allestimenti posti in relazione con edifici di valore storico-testimoniale sono assoggettati a parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 15/2013.

Art. 3.16.2 Disposizioni particolari per i dehors su suolo pubblico

1. **Modalità di autorizzazione** -L'installazione del dehors su suolo pubblico è soggetta alle seguenti richieste:

Pubblici esercizi e attività economiche	Richieste
tavoli e sedie	concessione di suolo pubblico (SUAP)
tavoli e sedie e relativi elementi delimitatori	concessione di suolo pubblico (SUAP)
tavoli e sedie su pedana e relativi elementi delimitatori	concessione di suolo pubblico (SUAP)
ombrelloni - tende a sbraccio	concessione di suolo pubblico (SUAP)
pergolati	concessione di suolo pubblico (SUAP) + CILA (o SCIA se hanno rilevanza strutturale)
strutture coperte per la protezione degli spazi	concessione di suolo pubblico (SUAP) + Permesso di costruire (autorizzazione unica ai sensi dell'art.7 DPR 160/2010)

2. Qualsiasi occupazione di aree e spazi pubblici o gravati da servitù di uso pubblico è assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, ed è disciplinata da apposito Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. La concessione di occupazione relativa ai dehors riguarda l'area occupata da tavoli e sedie, ombrelloni, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali e strutture di copertura.
La documentazione da allegare all'istanza è quella prevista per l'occupazione di suolo pubblico.
La ditta intestataria dell'occupazione di suolo pubblico deve essere la stessa che svolge l'attività all'interno del pubblico esercizio o della relativa attività economica e deve contenere:
   - durata della concessione;
   - delimitazione planimetrica dell'area concessa;
   - orario di utilizzo del dehors;
   - condizioni ed eventuali prescrizioni specifiche.

4. Alla richiesta d'installazione di strutture coperte per la protezione degli spazi, dovrà essere allegata idonea garanzia fidejussoria parametrata all'incidenza dell'esecuzione delle opere di rimozione del dehors e del successivo ripristino dei luoghi. L'importo della garanzia sarà individuato in conformità a idoneo computo metrico redatto dalla Ditta richiedente.
Qualora il dehors apporti modifiche agli spazi di somministrazione, dovrà essere aggiornata la relativa Autorizzazione.

5. **Allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli**- Previa valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone:
   - all'esterno delle carreggiate è sempre consentito l'allestimento di dehors di **tipo A** e di **tipo B**;
   - esclusivamente in corrispondenza di edifici non porticati è consentito l'allestimento di dehors di **tipo C**. Il dehors di tipo C ha una distanza minima di cm 150 dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, oppure è adiacente al medesimo edificio, qualora tra area occupata da dehors e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a cm 150.

   L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta è limitata alla superficie massima di 4 stalli (mq 50), con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente.
   Potranno essere previste deroghe alle precedenti limitazioni di occupazione dello spazio pubblico motivate da situazioni contingenti ed urgenti (applicazione di Decreti Nazionali e Regionali, ordinanze comunali legate a situazioni di emergenza).

Art. 3.16.3 Disposizioni particolari per i dehors su suolo privato

1. **Modalità di autorizzazione** -L'installazione del dehors su suolo privato è soggetta alle seguenti richieste:

Pubblici esercizi e attività economiche	Richieste
pergolati	CILA (o SCIA se hanno rilevanza strutturale)
strutture coperte per la protezione degli spazi	Permesso di costruire

2. La messa in opera di tali allestimenti deve avvenire previa sottoscrizione di accordo di cui all'art.11 della Legge 241/90 nel quale sono disciplinate le condizioni per il mantenimento della struttura e per lo smontaggio della stessa alla cessazione dell'attività. Nel caso di modifica di destinazione d'uso dei locali, la struttura deve essere rimossa.

3. Gli allestimenti di tipo A e B non sono soggetti a comunicazione edilizia, la progettazione dovrà essere redatta nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza impiantistica, decoro urbano e tutela dei diritti di terzi.

4. Per gli allestimenti di tipo C la progettazione dovrà essere redatta nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   - dovranno essere posti nel rispetto delle distanze minime previste dagli artt. 873 e 907 del codice civile. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate;
   - non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale; il rispetto dalle infrastrutture viarie sarà verificato attraverso l'acquisizione del parere dell'ente proprietario della strada;
   - superamento delle barriere architettoniche, sicurezza impiantistica, decoro urbano e tutela dei diritti di terzi.

Art. 3.16.4 Chioschi

1. **Tipologie** - I chioschi, a seconda dell'attività cui sono destinati, si suddividono in:
   a. Chioschi per la vendita di giornali, riviste e libri;

b. Chioschi per punti di informazione;
c. Chioschi per la vendita di fiori;
d. Chioschi per la produzione, vendita e consumo di piadina romagnola;
e. Chioschi per la vendita di frutta, verdura e prodotti tipici del territorio;
f. Chioschi per la vendita di gelati
g. Chioschi bar.

2. **Dimensioni** - I chioschi non devono superare le seguenti dimensioni:

Chioschi per la vendita di giornali e riviste, libri, punti di informazione, vendita fiori (lett. **a-b-c**):

superficie calpestabile (Scp) massima	mq	18,00
tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni, pari ad un massimo del 20% della superficie calpestabile realizzata con l'esclusione del servizio igienico	max	20% Scp

Chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola anche con la preparazione di farciture (lett. **d**):

superficie calpestabile (Spc) massima, destinata a laboratorio e vendita	mq	20,00
superficie servizio igienico personale, in aggiunta alla superficie calpestabile, composta da un locale WC e un locale anti WC + spogliatoio	mq	3,50
superficie servizio igienico ad uso pubblico, direttamente accessibile dall'esterno anche per disabili, in aggiunta alla superficie calpestabile, qualora si preveda un'area di consumazione sul posto degli alimenti	mq	3,50
tende o tettoie amovibili completamente aperte, per la protezione degli espositori esterni per alimenti o bevande confezionate, pari ad un massimo del 20% della superficie calpestabile realizzata compreso i servizi igienici, ubicati in posizione laterale rispetto all'area di servizio	max	20% Scp
lo spazio eventualmente attrezzato esterno non dovrà essere superiore al 100% della superficie calpestabile	max	100% Scp

Chioschi per la vendita di frutta, verdura e prodotti tipici del territorio realizzato con tende o tettoie amovibili completamente aperte (**e**):

superficie calpestabile (Scp) massima	mq	16,00

Chioschi per la vendita di gelati (**f**):

superficie calpestabile (Scp) massima, destinata a laboratorio e vendita	mq	16,00
superficie servizio igienico personale, in aggiunta alla superficie calpestabile, composta da un locale WC e un locale anti WC + spogliatoio	mq	3,50

Per i chioschi bar (lett. **g**) si richiamano integralmente le linee guida del dipartimento di sanità pubblica dell'azienda Ausl, relative alle diverse tipologie di somministrazione.

3. **Collocazione** - I chioschi possono essere installati in:
- area pubblica l'installazione è ammessa esclusivamente all'interno dei centri abitati, e nell'ambito ad alta centralità previo rilascio di concessione di suolo pubblico da parte

dell'amministrazione comunale e previo l'ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni occorrenti per l'attività svolta.

- aree private (lett. d-e-f) l'installazione è ammessa all'interno degli ambiti consolidati, e lungo le principali direttrici mare-monte. Per le tipologie (d) ed (e) la collocazione è ammessa anche nell'ambito agricolo nella corte esterna a edifici esistenti di aziende agricole e florovivaistiche;
- fasce di rispetto cimiteriale (lett. c) l'installazione è ammessa esclusivamente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Per tutte le ubicazioni dovrà comunque essere verificata la compatibilità di carattere ambientale, igienico-sanitario e il rispetto delle norme di polizia stradale e del pubblico interesse. Inoltre particolare per le installazioni ricadenti in aree vincolate[139]il rilascio del permesso all'installazione e della relativa autorizzazione all'esercizio, sono subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica della competente Soprintendenza.

I chioschi non possono essere installati:

- a una distanza dai confini di proprietà inferiore a m 3,00[140];
- su aree pubbliche o marciapiedi prospicienti strade ove vige il divieto di sosta o di fermata, salvo che l'area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio dei veicoli in un'area limitrofa laterale esterna alla sede stradale, attrezzata e munita di corsia di manovra e passo carraio;
- in ambiti che intralcino la normale viabilità automobilistica, ciclabile e pedonale;
- nell'ambito di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburante;
- a occlusione di ingressi, bocche di lupo o vetrine di negozi.

4. **Caratteristiche** - I chioschi devono rispettare le seguenti caratteristiche:

Struttura

- essere costituiti da un volume unitario e progettati secondo criteri di semplicità, di linearità e di unitarietà, con copertura piana o a falde inclinate aventi pendenza massima pari al 30%. La linea di gronda dovrà essere posta alla stessa quota su tutti i lati;
- l'altezza massima ammessa è di m 3,20 considerata all'estradosso del colmo delle coperture inclinate, così pure all'estradosso delle coperture piane, misurata dal piano esterno di calpestio a quota più bassa. Sono esclusi dall'altezza eventuali torrini di aerazione e canne fumarie, la cui altezza non dovrà comunque superare quella prevista dalle norme in materia;
- l'altezza media interna non potrà essere inferiore a m 2,70;
- il rapporto di illuminazione e aerazione dovrà essere per la struttura di 1/8 (calcolato solo sulle aperture finestrate) e per il locale di servizio igienico di 1/12 (calcolato sulle aperture finestrate o in alternativa essere provvisti di impianto di aspirazione forzata e di illuminazione artificiale);
- gli allacciamenti e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle norme vigenti in materia;
- le eventuali bombole di gas saranno collocate e utilizzate nei modi previsti per legge;
- nel caso l'area non sia servita da rete fognaria, la raccolta delle acque nere dovrà avvenire come da prescrizioni ARPA;
- dovrà essere realizzato l'allacciamento a pubblico acquedotto;
- le opere dovranno essere smontabili e facilmente trasportabili;
- il fissaggio al suolo deve avvenire solo mediante ancoraggi amovibili;
- le eventuali colorazioni dei materiali impiegati dovranno essere coerenti con il contesto.

Area di pertinenza

- qualora non vi sia la presenza di parcheggi o aree di sosta, deve essere prevista un'area ad uso pubblico per almeno tre posti auto. Le spese per la realizzazione degli spazi di parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico del richiedente;

139 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

140 Art. 873 del C.C.

- l'eventuale spazio esterno dovrà essere mantenuto in perfetto stato a cura e spese del titolare del chiosco. Potrà essere attrezzato, con tavoli e sedie ed eventualmente parzialmente coperto, solo con l'ausilio di ombrelloni, tende o elementi ombreggianti. Su tali spazi sono tassativamente esclusi i depositi di merci e di materiali inerenti l'attività.

5. **Autorizzazione all'esercizio** - L'esercizio dell'attività all'interno delle strutture oggetto del presente Regolamento è subordinato al rilascio dell'apposita Autorizzazione Comunale e dal rispetto delle vigenti disposizioni in materia di commercio. Rimane fermo ed impregiudicato l'obbligo per i privati di munirsi degli eventuali altri pareri/nulla osta necessari per la regolarità dell'attività esercitata, in particolare, riguardo l'aspetto commerciale ed igienico-sanitario.

6. La richiesta di installazione del chiosco è presentata al SUAP, è soggetta a Titolo unico, ai sensi dell'articolo 7 DPR 160/2010**,** e dovrà essere corredata di:
   - idonea garanzia fidejussoria;
   - le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente se non comunale, ecc.

   Su suolo pubblico l'installazione del chiosco dovrà inoltre essere corredata di:
   - richiesta di concessione di suolo pubblico; tale occupazione riguarda il sedime della struttura, l'area di pertinenza occupata per camminamenti, piazzole di consumo e quant'altro risulti funzionale all'attività.

   In caso di Avviso pubblico, la concessione potrà prevedere dimensioni, tipologie e caratteristiche costruttive diverse da quelle riportate nel presente articolo sulla base del contesto urbano/paesaggistico in cui viene inserito il chiosco e delle ulteriori specifiche, previste dall'Avviso.
   In area privata l'installazione del chiosco dovrà inoltre essere corredata di:
   - Atto Unilaterale d'Obbligo per la gestione e rimozione delle strutture al termine dell'attività.

   Il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di sei mesi, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

7. La **Convenzione** deve contenere in termini espliciti l'impegno del richiedente a garantire l'utilizzazione pubblica del chiosco, riportando espressamente e in maniera vincolante:
   - il periodo di durata della Convenzione;
   - il periodo di durata dell'occupazione di suolo pubblico;
   - l'obbligo del richiedente al ripristino della situazione dei luoghi al termine della validità della Convenzione, secondo le prescrizioni comunali;
   - la garanzia fidejussoria per il ripristino dello stato dei luoghi, parametrata sull'incidenza dell'esecuzione delle opere di rimozione del chiosco e del successivo ripristino dei luoghi;
   - i termini periodici, superiori a tre anni, per la manutenzione del manufatto e per il mantenimento del suo buono stato e decoro.
   - gli allacci alle reti tecnologiche e le relative opere connesse a cura e onere del soggetto proponente.

   La durata della Convenzione non potrà essere superiore alla durata dell'occupazione di suolo pubblico. Il titolare può chiedere la proroga alla Convenzione, presentando domanda al Sindaco almeno 120 giorni prima della scadenza. In caso di diniego di rinnovo, il titolare è tenuto alla rimozione delle opere nei termini previsti e secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.
   Il Comune ha diritto a sostituirsi al soggetto obbligato qualora questo non ottemperi alla rimozione delle strutture entro i termini previsti. Potrà rivalersi sul soggetto obbligato tramite la fidejussione presentata ed eventualmente addebitandogli ulteriori oneri emersi nel corso dei lavori non previsti preventivamente. È esonerato dal risarcimento degli eventuali danni arrecati ai manufatti durante le operazioni di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 3.16.5 Disposizioni comuni a dehors e chioschi

1. **Divieti, sanzioni e revoche** -Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria.[141]

2. **Norme transitorie**–Le installazioni esistenti, oggetto di precedenti atti autorizzativi anche se collocate in ambiti diversi da quelli ammessi ai precedenti articoli e/o sovradimensionate rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento possono mantenere la loro collocazione, conformazione e superficie purché non siano sottoposti a interventi superiori alla manutenzione ordinaria. Per gli allestimenti su suolo privato, il subentro nella gestione dell'attività da parte di terzi comporta la necessità di sottoscrivere l'accordo di cui al precedente art. 3.16.3, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 3.17 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo, secondo quanto stabilito dai competenti Uffici comunali. La sistemazione e la manutenzione dei suoli privati, anche se gravati da servitù di pubblico passaggio, è a carico dei proprietari.

2. Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati al rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali di occupazione del suolo pubblico.

3. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera, servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, ecc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti privati proponenti l'intervento a propria cura e spese, previo accordo con i servizi tecnici comunali competenti per le modalità di esecuzione.

4. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi (mensole, ganci, paline per la pubblica illuminazione, semafori, ecc.).

5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto dei dispositivi, di cui al comma precedente, e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

Art. 3.18 Recinzioni

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, coerente con l'ambiente circostante e devono rispettare tutte le caratteristiche e le distanze dal ciglio stradale previste dal Codice della Strada o

[141] Legge 3/2003 Art. 16 "Disposizioni ordina mentali in materia di pubblica amministrazione"

richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni non devono ostacolare la viabilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.

2. Le recinzioni dovranno avere caratteristiche uniformi e continue su tutti i lati prospicienti lo spazio pubblico. Le dimensioni e le caratteristiche degli elementi costitutivi (materiali, colori, partiture, ecc.), dovranno essere adattate al contesto in cui si inseriscono. L'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare particolari condizioni per conseguire il migliore inserimento ambientale.

3. Per le recinzioni è consentito un parametro pieno di altezza non superiore a m 0,60, ed una parte trasparente, nella misura minima del 40%, che consenta il passaggio della luce e dell'aria, fino al raggiungimento di un'altezza complessiva massima di m 1,80. Altezze superiori, sino ad un massimo di m. 2,50 sono consentite solo in caso di recinzioni pertinenti a complessi produttivi.

4. Le recinzioni da realizzarsi in prossimità di incroci dovranno essere opportunamente raccordate nei tratti angolari in ragione delle condizioni di visibilità del luogo, con angolo di 45° e lato libero con lunghezza non inferiore a m. 1,5.

5. In territorio rurale, al fine di garantire un livello adeguato di tutela paesaggistica, si ritiene necessario l'uso di sistemi di recinzione tradizionali, escludendo il ricorso a tipologie che, per caratteristiche formali e dimensionali, risultino estranee alla tradizione costruttiva locale, ai sensi dell'art. 3.47 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 3.19 Numerazione civica

1. Alla conclusione dei lavori, previa richiesta, l'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni.

2. L'Amministrazione Comunale provvede ad apporre la numerazione civica per tutte le unità ecografiche semplici[142] (abitazioni, passi carrabili, esercizi commerciali, ecc.) accessibili dalla pubblica via e fornisce i criteri per l'indicazione degli accessi interni (accessi indiretti all'area di pubblica circolazione).

142 Artt. 41 e 42 del DPR 223/1989

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 3.20 Aree verdi e interventi relativi alle essenze arboree e arbustive

1. Il verde, sia esso pubblico che privato, concorre a determinare l'ambientazione ed il microclima all'intorno e dentro gli edifici. Esso deve essere progettato per incidere favorevolmente a livello bioclimatico, sia all'interno degli edifici che per migliorare la fruibilità degli spazi all'aperto. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento della vegetazione esistente e all'ulteriore sviluppo complessivo delle aree verdi, attraverso il loro ampliamento o nuove individuazioni, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane.

2. Nell'organizzazione delle aree verdi occorre:
   - garantire la continuità delle reti ecologiche, anche prevedendo, dove necessario, la realizzazione di adeguate strutture per il superamento delle barriere presenti tra aree verdi contigue o corridoi ecologici;
   - valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, mantenendo gli elementi naturalistici di pregio e gli elementi storico documentali presenti (manufatti, colture, ecc.);
   - garantire la salubrità e il comfort tramite distanziamento/schermatura da fonti di inquinamento, presenza di masse arboree e adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua, distribuzione di sedute, servizi igienici, punti di ristoro e raccolta dei rifiuti;
   - prevedere la presenza di adeguata illuminazione lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate, assicurando la riduzione dell'inquinamento luminoso e favorendo il risparmio energetico;
   - articolare adeguatamente gli spazi, distinguendo quelli adatti alla sosta tranquilla, all'aggregazione, al gioco o alle pratiche sportive dagli spazi con specifica funzione ecologica o ad uso esclusivo degli animali.

3. Indipendentemente dalla sua proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione.
   Il patrimonio verde deve essere, dunque, tutelato e sviluppato per concorrere al miglioramento della vivibilità e dell'offerta turistica della città. Possono essere assunte Deliberazioni specifiche della Giunta dell'Unione recanti "Linee guida" per la progettazione degli spazi verdi e delle dotazioni ecologico-ambientali.

Art. 3.20.1 Ambiti urbani consolidati e ambiti di conservazione

1. Il presente articolo disciplina, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti di conservazione, le regole per la salvaguardia ed il potenziamento della dotazione di verde, pubblico e privato, al fine di accrescerne la funzione ecologico-ambientale..
   L'obiettivo è garantire, attraverso il potenziamento delle aree con funzioni ecologico-ambientali, l'efficacia in termini di risposta al miglioramento delle condizioni naturali-ambientali (per es. ruolo della vegetazione nella protezione contro danni da eventi distruttivi; capacità degli ecosistemi di assorbire composti chimici dall'atmosfera e regolare il clima locale; attrattività del paesaggio naturale; sviluppo dei caratteri identitari; ecc.)

2. Nel caso di interventi di nuova costruzione g), ristrutturazione edilizia f) e ristrutturazione urbanistica h), il progetto architettonico deve essere esteso all'area di pertinenza.
   Il progetto deve pertanto riportare:
   a. il rilievo in scala 1:100 e la documentazione fotografica degli alberi e degli arbusti esistenti; indicando in particolare la tipologia, la specie, la posizione e la dimensione del tronco, la proiezione della chioma delle piante di alto fusto esistenti nel lotto e sulle strade confinanti con l'area di intervento;
   b. una planimetria in scala 1:100 dello stato di progetto relativo alla sistemazione esterna di tutta l'area, specificando l'ubicazione delle piante e delle macchie di verde conservate e di quelle di nuovo impianto, le zone trattate a prato e a coltivo e, infine, le relative opere di pavimentazione, recinzione e arredo.

   Il progetto deve di norma rispettare le alberature esistenti, in particolare quelle di alto fusto, mantenendo una distanza adeguata negli scavi, non meno di m 2,00 dalla base del tronco; tale distanza, in ogni caso, va valutata, attraverso la documentazione allegata al progetto, in relazione alla dimensione della specie arborea.
   Deve essere rispettato il rapporto minimo di un albero di alto fusto e di dieci arbusti disposti a gruppo o in fila per ogni mq 100 di superficie scoperta, fra piante esistenti e di nuovo impianto. Per l'impianto di nuovi alberi è previsto l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità certificata
   I nuovi alberi dovranno avere circonferenza del tronco pari a non meno di 18 cm a 1,30 m da terra.
   L'introduzione delle nuove essenze arboree e arbustive deve preferibilmente fare riferimento a quelle indicate nell'Allegato A "Specie arboree ed arbustive consigliate" del presente regolamento.

3. Deve essere calcolato l'indice di permeabilità (IPF) e nel caso di utilizzo di materiali semipermeabili devono essere allegate le relative "Schede tecniche" contenenti i coefficienti di permeabilità.

4. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio intercomunale senza preventiva autorizzazione. L'abbattimento di alberature in aree private, soggetto ad autorizzazione amministrativa, è subordinato alla sostituzione e mantenimento all'interno della medesima area pertinenziale.
   In caso di comprovata impossibilità alla sostituzione nella stessa area in cui avviene l'abbattimento, il richiedente potrà ripiantare l'alberatura in area pubblica limitrofa, in accordo con l'Amministrazione, privilegiando le aree di collegamento ecologico e garantendone l'attecchimento per due stagioni vegetative.
   La sostituzione dovrà avvenire utilizzando materiale vivaistico di prima qualità certificata, e dovrà garantire il rispetto dei parametri minimi previsti per gli interventi su manufatti edilizia esistenti, di cui al precedente comma 2.
   La richiesta di abbattimento deve essere presentata al rispettivo Ufficio competente mediante apposita modulistica. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata specifica autorizzazione.

5. In caso di pericolo di crollo, il proprietario deve provvedere al taglio dell'albero nel più breve tempo possibile, previa comunicazione agli Uffici comunali competenti mediante la compilazione dell'apposito modulo e documentando adeguatamente, con rilievo fotografico lo stato di pericolo dovuto ad instabilità e/o ammaloramento del tronco. L'abbattimento di urgenza non esime dalla presentazione della richiesta di abbattimento, anche se si deroga dai tempi per il silenzio – assenso.

6. Se la richiesta di abbattimento o di importanti modifiche della chioma o dell'apparato radicale è relativa ad alberature facenti parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'istanza deve pervenire già corredata di copia del parere vincolante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna-Gruppo di Forlì-Cesena.
   Per gli elementi arborei sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136,c.1 lett.a del D.Lgs.n.42 del 2004 o per i quali risulti pubblicata la proposta di

dichiarazione ai sensi dell'art. 139 c.2 del medesimo decreto, deve essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.
Se il pericolo imminente riguarda alberi facenti parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve esserne data immediata comunicazione alla Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna-Gruppo di Forlì-Cesena. Qualora il pericolo riguardi la pubblica incolumità, il proprietario deve richiedere immediato sopralluogo all'Amministrazione Comunale, per le procedure previste nel Decreto 23 ottobre 2014: il Comune dovrà assicurarsi della prevenzione o dell'eliminazione del pericolo, dare immediata comunicazione alla Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna-Gruppo di Forlì-Cesena e predisporre la relazione tecnica da inviare alla Regione Emilia Romagna.

7. Le imprese che effettuano gli abbattimenti e le potature di alberi per conto di privati devono, prima di eseguire gli interventi, verificare l'avvenuta comunicazione nei casi in cui sia prevista dalla presente norma. Qualora vi fosse un controllo da parte degli organi competenti dovrà essere esibita tale richiesta. In caso di accertata violazione l'impresa incorrerà nelle sanzioni previste.

8. Nel caso di abbattimento di un numero superiore alle 4 piante dovrà essere presentata Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) ai sensi dell'art.7 della L.R. 15-2013 con allegata documentazione tecnica relativa allo stato di fatto ed al progetto di sistemazione del verde alberato e non, all'interno dell'area privata di pertinenza.

9. Gli interventi di abbattimento, potature o recisioni di radici su alberi di platano, oltre che alla presente disciplina sono soggetti a preventiva comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.M. 29/02/2012.

10. Per le distanze dai confini di proprietà dovranno essere conservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, tale area, in ogni caso, va valutata, attraverso la documentazione allegata al progetto, in relazione alla dimensione della specie arborea.

Art. 3.20.2 Ambiti di nuovo insediamento

1. Gli ambiti di nuovo insediamento si attuano attraverso la pianificazione operativa (artt. 38, 59 e 60 L.R.24/2017) che stabilisce le condizioni per garantire la qualità urbana ed ecologico-ambientale.
La progettazione negli ambiti di nuovo insediamento per quanto attiene agli aspetti di tutela delle aree verdi e dell'ambiente deve:

– garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di filtraggio e laminazione che permettano di gestire i deflussi metereologici in modo sostenibile e naturale come ad esempio le tecniche dei SuDS (Sustainable Drainage System);
- favorire la ricostituzione di un miglior habitat naturale, la biodiversità del suolo e la costituzione di reti ecologiche di connessione, ottenute prioritariamente con il mantenimento dei cunei verdi esistenti tra territorio rurale e territorio urbanizzato e con interventi di forestazione urbana e periurbana;
- preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani. Concorrono alla realizzazione di tali obiettivi la dotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di spazi aperti;
- proporre la creazione di un servizio ecosistemico funzionale all'intervento urbanistico;
- costruire, a partire dalle aste fluviali poste in relazione con l'ambito di nuovo insediamento, aree di collegamento ecologico;

- estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità di tutela le azioni volte alla riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico;
- promuovere la creazione di fasce vegetali di margine a protezione dei tessuti residenziali prossimi a quelli produttivi.

2. I progetti per la realizzazione delle aree verdi dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:
- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico rilievo e documentazione fotografica degli alberi e degli arbusti esistenti; indicando in particolare la posizione e la dimensione del tronco, la proiezione della chioma delle piante di alto fusto esistenti nell'area di intervento e sulle strade confinanti);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) compresi od attigui all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- dichiarazione della sostituzione delle fallanze;
- piano di manutenzione delle opere a verde;
- idonea garanzia fideiussoria della corretta esecuzione del piano di manutenzione, nella fase di attecchimento;
- piano di tutela del verde esistente.
Devono essere rispettate le alberature esistenti di pregio, gli esemplari arborei ed arbustivi, gruppi o filari, individuati dagli strumenti di pianificazione generale sono assoggettati a specifica tutela.

3. La scelta delle nuove essenze arboree e arbustive deve fare riferimento a quelle indicate nell'Allegato A "Specie arboree ed arbustive consigliate" del presente regolamento.

Art. 3.20.3 Ambiti rurali

1. In ambito rurale l'obiettivo da perseguire è il potenziamento delle aree con funzioni ecologico-ambientali, al fine di migliorare le condizioni naturali-ambientali alla scala territoriale (per es. ruolo della vegetazione nella protezione contro danni da eventi distruttivi; attratività del paesaggio naturale; sviluppo dei caratteri identitari; ecc.).

2. In ambito rurale va incentivata la creazione delle infrastrutture verdi costituite dalle reti ecologiche, individuate negli elaborati dello strumento urbanistico generale. Per progettare e realizzare tali infrastrutture occorre sviluppare il concetto di rete fisica prendendo a riferimento i fiumi, i corsi d'acqua, le aree boscate, i filari alberati, le aree classificate "rete ecologica" e gli orti.

3. Nel caso di interventi di nuova costruzione g) e di ristrutturazione edilizia (f), il progetto deve essere esteso alle corti rurali.
Il progetto deve contenere:
a. il rilievo, in scala adeguata e la documentazione fotografica degli alberi e degli arbusti esistenti; indicando in particolare la tipologia, la specie, la posizione e la dimensione del tronco, la proiezione della chioma delle piante di alto fusto esistenti nella corte rurale e sulle strade, eventualmente confinanti con la stessa;

b. una planimetria dello stato di progetto relativo alla sistemazione esterna di tutta l'area, specificando l'ubicazione delle piante e delle macchie di verde conservate e di quelle di nuovo impianto e le zone trattate a prato e a coltivo.
Il progetto deve di norma rispettare il mantenimento delle aree permeabili e la conservazione delle alberature esistenti, in particolare quelle di alto fusto, mantenendo una distanza adeguata negli scavi, non meno di m 2,00 dalla base del tronco, tale distanza, in ogni caso, va valutata in relazione alla dimensione delle stesse, generalmente va considerata la proiezione della chioma a terra.
Deve essere prevista, per gli ambiti rurali il concorso alla realizzazione, laddove possibile, delle infrastrutture verdi, come previsto al comma 2.
Deve essere rispettato il rapporto minimo di un albero di alto fusto e di dieci arbusti disposti a gruppo o in fila per ogni mq 100 di area di pertinenza del fabbricato, fra piante esistenti e di nuovo impianto. Per l'impianto di nuovi alberi è previsto l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità certificata
I nuovi alberi dovranno avere circonferenza del tronco pari a non meno di 18 cm a 1,30 m da terra.

4. L'introduzione delle nuove essenze arboree e arbustive deve preferibilmente fare riferimento a quelle indicate nell'Allegato "Specie arboree ed arbustive consigliate" del presente Regolamento.

5. Nel territorio rurale, il taglio di essenze arboree all'interno della corte rurale è soggetto alle disposizioni del Regolamento Forestale regionale n. 03 del 01 agosto 2018. La scelta di nuove essenze arboree ed arbustive da inserire nelle aree di pertinenza delle corti rurali deve avvenire all'interno di quelle indicate nell'Allegato A "Specie arboree ed arbustive consigliate" del presente regolamento .

6. Tutti gli esemplari arborei ed arbustivi, gruppi o filari, individuati dagli strumenti di pianificazione generale sono assoggettati a specifica tutela (D.Lgs. 34/2018): non possono pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti alle disposizioni del Regolamento Forestale regionale n. 03 del 01 agosto 2018 e della DGR 549/2012.
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei ed arbustivi singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della Lr 2/1977 devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.

7. Gli alberi isolati o disposti a gruppi che svolgono un ruolo essenziale nel sostegno di scarpate sono oggetto della tutela del presente comma.
Le piante posizionate sulle:
- scarpate di raccordo fra campi che si affacciano su forre o calanchi,
- scarpate lungo sedi viarie e fossi,
- scarpate in prossimità di manufatti edilizi,

non possono essere soggette ad interventi che ne compromettano la vitalità dell'apparato radicale, riducendone la capacità di consolidamento; sono altresì vietate le potature drastiche quali capitozzatura e sgamollo.
Sulle medesime piante sono consentiti il taglio ceduo di individui con diametro inferiore a cm 15 misurato a m 1,30 dal suolo, mentre il taglio è consentito qualora sussistano particolari condizioni di instabilità del terreno che richiedano l'alleggerimento dal carico di individui arborei adulti.
Gli interventi sulle piante di cui al presente comma sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Forestale regionale n. 03 del 01 agosto 2018.

Art. 3.21 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. Il verde rappresenta un indispensabile fattore di miglioramento ambientale, e di conseguenza della qualità della vita dei cittadini, deve essere, quindi, favorito lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, la cura e la gestione dei parchi urbani.

2. I parchi e i giardini di interesse storico e documentale sono spazi aperti il cui valore deriva dall'impianto, dalla composizione vegetale e dalla presenza di manufatti architettonici e artistici.

3. Gli interventi di riqualificazione e di manutenzione devono:
   - mantenere visibili le tracce dell'impianto originario;
   - conservare il tracciato e i materiali di pregio nei percorsi e nelle pavimentazioni;
   - prevedere, se consentito, la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate dei parchi pubblici;
   - progettare l'eventuale installazione di strutture (temporanee o permanenti) per il gioco, lo sport e il ristoro con attenzione alle preesistenze e al carattere del luogo.

Art. 3.22 Orti urbani

1. Riconoscendo la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi deve essere promossa la sistemazione di appezzamenti di terreno ad orti urbani.

2. L'inserimento paesaggistico degli orti deve essere progettato attraverso l'impianto di alberi o arbusti negli spazi comuni. Le recinzioni, ove possibile, devono essere integrate con elementi vegetali.

3. Le eventuali strutture fisse di servizio agli orti devono essere progettate con caratteristiche unitarie (articolazione della rete idrica interna, manufatti di servizio per il ricovero degli attrezzi, ecc.).

4. Per il risparmio idrico deve essere prevista l'autonomia idrica delle aggregazioni di orti (colonie), accertando, con controlli periodici, che l'acqua utilizzata per l'irrigazione non sia inquinata. In alternativa le colonie devono allacciarsi alla rete dell'acquedotto in modo autonomo dotandosi di proprio contatore allo scopo di controllare e contenere il consumo idrico.

Art. 3.23 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è uno degli obiettivi dello strumento urbanistico generale, da perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
   L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti operativi.

Art. 3.24 Sentieri

1. Gli interventi di sistemazione / rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere.

2. Negli interventi di nuova realizzazione e di riqualificazione dei sentieri esistenti:

- garantire la continuità e la riconoscibilità dei percorsi, in particolare in corrispondenza dei punti di partenza e arrivo (cartellonistica esplicativa) e degli eventuali incroci con la viabilità carraia ordinaria.
- Predisporre un fondo di calpestio sicuro e adeguato alla percorribilità, soprattutto nei punti più impervi, potenzialmente pericolosi o soggetti a ristagni idrici.
- Per favorire il passaggio di tratti potenzialmente pericolosi o di difficile superamento, ricorrere a idonee soluzioni tecniche il più possibile integrate col contesto paesaggistico di riferimento.

3. Nelle intersezioni tra i sentieri e la viabilità carraia ordinaria deve essere garantita la sicurezza dei diversi utenti della strada, con particolare attenzione agli eventuali tratti di compresenza delle diverse componenti di traffico.

Art. 3.25 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Si rimanda alla specifica disciplina dello strumento urbanistico generale.

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 3.26 Approvvigionamento idrico

1. Il sistema di approvvigionamento idrico si compone di:
   - impianti e opere che alimentano la rete d'acquedotto per l'acqua potabile;
   - struttura formata dagli impianti di captazione da corpi idrici superficiali e da impianti di depurazione (consumo di tipo non potabile);
   - reticolo idrografico artificiale e naturale minore (consumo di tipo non potabile).

2. La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico sono di competenza degli enti o consorzi proprietari e gestori di reti. L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reti, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per l'adeguamento della rete acquedottistica e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento urbanistico. Nei casi in cui lo stato dell'acquedotto non consenta la fornitura della portata richiesta dall'utente, l'Ente gestore del servizio, si riserva la possibilità di fornire una portata massima compatibile con le condizioni di esercizio della rete. In tali casi, sarà a carico del cliente l'eventuale predisposizione di impianti interni che garantiscano il soddisfacimento delle portate richieste.

3. Gli impianti e le opere che alimentano la rete d'acquedotto per l'acqua potabile devono essere opportunamente progettate al fine di:
   - soddisfare le richieste di acqua calda e fredda da parte degli utenti, anche nei periodi di massima richiesta;
   - favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi
   - garantire adeguati livelli di igienicità.

4. Nel caso di approvvigionamento dall'acquedotto, devono essere garantiti i livelli di prestazione previsti dalla normativa di settore[143], e le specifiche tecniche per la realizzazione degli impianti stabilite dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato o da indicazioni del gestore.
   In particolare il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrico-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da agenti esterni, consentire l'ispezionalità di giunti, apparecchi e dispositivi, evitare il reflusso attraverso l'installazione di valvole di non ritorno.
   Nel caso di approvvigionamento diverso dall'acquedotto, occorre verificarne la compatibilità con i vincoli legati alle caratteristiche idrogeologiche dei terreni, verificare il rispetto delle distanze delle opere di presa da fonti di rischio e garantire idonee caratteristiche tecnico-costruttive, quali l'efficacia dei sistemi di chiusura della testata di pozzi.
   In tutti i casi, al fine di evitare la contaminazione dell'acqua da parte di acque reflue, le condotte dell'acqua devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura.

5. Per gli impianti di approvvigionamento idrico in edifici privati gli adempimenti da rispettare in fase progettuale sono i seguenti:
   nella relazione tecnica si esplicita:
   - se il progetto presentato necessita di impianto per l'approvvigionamento idrico oppure se si interviene su impianto già esistente;
   - la fonte di approvvigionamento
   - la conformità alla norma di settore.

   La relazione è eventualmente supportata anche da:
   - elaborati grafici, relazioni, tali da illustrare le soluzioni progettate.

[143] tra le altre, P.to 3.1.1 delle Linee Guida Regionali per la prevenzione della Legionellosi

- autorizzazioni o pareri che si rendano necessari acquisire conformemente a quanto richiesto dalla norma di settore, da eventuali regolamenti locali o emanati dal gestore dell'impianto di depurazione qualora richiesto
- Nel caso di sistemi domestici di depurazione per acqua potabile, quali osmosi inversa e filtrazione con carboni attivi, è opportuno specificare in relazione la percentuale di scarto dell'acqua in ingresso.

Gli adempimenti a lavori ultimati sono:
Dichiarazione di conformità dell'opera realizzata al progetto ovvero si rimanda all'attestazione di conformità dell'opera realizzata contenuta nella Segnalazione certificata di CEA e alle dichiarazioni di conformità degli impianti termo idraulici.
La dichiarazione può essere supportata anche da una relazione che riporti:
nel caso di approvvigionamento dall'acquedotto, il rispetto delle distanze dai sistemi di smaltimento delle acque reflue; le condizioni di ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi, l'efficacia della valvola di non ritorno; la corretta realizzazione delle eventuali vasche di accumulo; il rispetto delle condizioni d'installazione prescritte dall'apposita normativa, nel caso di installazione di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili (fatto salvo l'obbligo di notifica ai soggetti competenti al controllo).
Nel caso di approvvigionamento diverso dall'acquedotto, riguarderà ad esempio i pozzi artesiani gli accorgimenti (cementazione, sigillatura, ecc.) idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde che attingono da falde sovrapposte e l'efficienza delle apparecchiature di abbattimento gas per i pozzi artesiani; il rispetto delle distanze di sicurezza delle opere di presa da fonti di rischio proprie e/o esistenti (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami, ecc.);l'efficacia dei sistemi di chiusura della testata del pozzo; la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché il contenimento di quelle di infiltrazione; le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa.
certificazione della qualità dell'acqua attinta ed erogata rispetto ai requisiti di qualità previsti dalle norme di settore sovraordinata nel caso di approvvigionamenti diversi dall'acquedotto dimostrata eseguendo campionamenti.

Art. 3.27 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Il sistema fognario e di depurazione si compone dell'allacciamento delle utenze alla rete fognaria, del sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (compresi gli scaricatori di piena di emergenza), degli impianti di raccolta e laminazione delle acque meteoriche e dell'impianto di depurazione costituito da tutte le opere edili e/o elettromeccaniche e di ogni altro sistema atto a ridurre il carico di inquinanti presenti nelle acque reflue.

2. La rete fognaria si compone di:
   - una rete fognaria mista che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche o industriali e acque reflue di origine meteorica;
   - una rete fognaria separata costituita da due canalizzazioni:
     a) la fognatura bianca per alla raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento;
     b) la fognatura nera per alla raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

3. L'allacciamento alla rete fognaria pubblica è obbligatorio per tutti gli insediamenti, edifici e installazioni ubicati in aree servite da rete fognaria.

4. In seguito a valutazioni generali sullo stato delle reti fognarie, il gestore del Servizio idrico integrato, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali

per il risanamento, adeguamento o potenziamento della rete fognaria e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area relativa all'intervento urbanistico.

5. La rete e gli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue urbane sono di competenza del gestore del Servizio idrico integrato che si esprime anche in merito al rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento.

6. Devono essere garantiti i livelli di prestazione previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento alle direttive regionali e provinciali, alle linee guida Hera ed Arpae ed al Regolamento del Servizio Idrico Integrato. A tal fine necessita che:
   - sia individuato il sistema idoneo di smaltimento per gli organismi edilizi localizzati in agglomerati o nuclei abitativi isolati (rete fognaria o altri sistemi individuali) affinché le acque reflue prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate dalla normativa vigente;
   - le reti di scarico dell'organismo edilizio siano opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate in modo da garantire una buona evacuazione.

   E' fatto obbligo di allacciare tempestivamente tutti gli edifici alla fogna nera, laddove sia stata realizzata la separazione della rete.

7. Le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali, le acque meteoriche devono essere smaltite mediante modalità tali da:
   - allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene;
   - garantire un benessere respiratorio e olfattivo;
   - evitare, prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti degli acquedotti, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto);
   - garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico.

8. Per le reti di smaltimento delle acque reflue di edifici privati gli adempimenti da rispettare in fase progettuale sono i seguenti:
   - nella Relazione tecnica deve essere esplicitato se il progetto presentato è oppure non è soggetto alla normativa di settore; nel caso lo sia si dichiara la conformità del progetto alla normativa di settore (con rimando al progetto relativo all'impianto fognario).

   A lavori ultimati gli adempimenti necessari sono:
   - Dichiarazione asseverata di conformità di quanto realizzato nel progetto approvato o presentato e alle relative varianti ai sensi del comma 3 lettera b) art. 23 Lr 15/2013 ed autorizzazione allo scarico /dichiarazione di conformità/atto di idoneità o benestare rilasciati dall'Ente – hera, Arpa, Provincia.
   - La compatibilità dell'intervento, sia per le fognature bianche che per le nere, dovrà essere attestata dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Ente gestore.

Art. 3.28 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati si compone degli impianti di raccolta, quali: stazioni ecologiche di base o attrezzate, piattaforme ecologiche, centri di raccolta e centri per il riuso.

2. Gli impianti di raccolta, per evitare la produzione e il trasporto di sostanze inquinanti e maleodoranti, devono essere schermati rispetto al sole (soleggiamento estivo) e ai venti (dominanti). La realizzazione di tali impianti è ammessa in tutto il territorio urbanizzato su aree di proprietà pubblica.

3. La rete e gli impianti per la raccolta (differenziata e non) dei rifiuti urbani ed assimilati sono di competenza del soggetto pubblico individuato dalla normativa vigente.

Art. 3.29 Distribuzione dell'energia elettrica

1. Il sistema di distribuzione dell'energia elettrica è composto dalla rete di distribuzione (linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione) e dagli impianti per la derivazione d'utenza.

2. In prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali e vicino ad edifici destinati al permanere di persone per un periodo non inferiore a 4 (quattro) ore, è necessario non solo minimizzare l'impatto elettromagnetico, ma anche favorire l'integrazione territoriale delle reti e degli impianti per la produzione dell'energia elettrica. A tale scopo occorre adottare tutti i possibili accorgimenti (come riportato ai commi successivi).

3. È necessario minimizzare l'impatto degli elettrodotti ad alta tensione.
   - Nelle aree per nuovi insediamenti a destinazione mista residenziale e direzionale, è obbligatorio l'interramento delle linee aeree esistenti.
   - Quando non è possibile operare interramenti, gli elettrodotti (nuovi o i tratti esistenti) devono essere posizionati in aree riservate a infrastrutture che non prevedono la permanenza di persone o, in alternativa, nelle loro fasce di rispetto.
   - Per la distribuzione ad alta tensione devono essere impiegate linee aeree compatte, mentre per la distribuzione a media tensione possono essere utilizzate linee in cavo aereo (cavi elicordati).

4. È necessario minimizzare l'impatto delle cabine di trasformazione.
   a) Cabina di trasformazione primaria:
      - la realizzazione/riconfigurazione deve prevedere una fascia di rispetto contenuta all'interno del limite di proprietà dell'ente gestore.
   b) Cabina di trasformazione secondaria:
      - con adeguata fascia di rispetto può essere collocata dove non è prevista la permanenza prolungata di persone;
      - con idonea schermatura può essere collocata all'interno di edifici residenziali o adibiti a uso con permanenza prolungata di persone solo in casi particolari e adeguatamente motivati;
      - la collocazione e i materiali utilizzati devono essere fissati per un corretto inserimento nel contesto.

   In tutti gli ambiti è sempre consentita la realizzazione delle cabine secondarie di trasformazione e degli impianti per la derivazione d'utenza, anche mediante nuova costruzione dimensionata sulle esigenze da soddisfare.

5. La rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica sono di competenza dei gestori titolari.

Art. 3.30 Distribuzione del gas

1. Il sistema di distribuzione del gas si compone delle condotte di distribuzione, degli impianti per la derivazione d'utenza (allacciamenti), delle cabine di prelievo del gas e di riduzione di distretto.

2. La gestione della rete e degli impianti di distribuzione del gas è demandata ad apposito Ente gestore.

3. Il gruppo di misura installato a valle della derivazione d'utenza (contatore) deve essere installato all'interno di manufatti di alloggiamento, esternamente al fabbricato, in posizione accessibile dall'esterno e, di norma, al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico.

4. La sostituzione di porzioni di rete deve avvenire preferibilmente nelle fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti.

5. In generale, si rimanda alle norme vigenti in materia di distribuzione del gas[144], impianti e certificazioni impiantistiche[145].

Art. 3.31 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Per tutti gli edifici, esclusi quelli ad uso abitativo, con superficie utile (Su) superiore a mq 500, deve essere obbligatoriamente prevista la predisposizione all'allaccio per l'eventuale installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli[146].

Art. 3.32 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Il sistema si compone di:
   - impianti di teleriscaldamento (impianti di energia termica, di cogenerazione e di energia elettrica) e relative reti di distribuzione dell'energia;
   - impianti di energia da fonti rinnovabili (impianti di produzione ed eventuali serbatoi di accumulo) e relative reti di distribuzione dell'energia;
   - impianti per la derivazione (allacciamenti).

2. Negli interventi di trasformazione rimandati a pianificazione operativa, per ridurre il consumo di energia da fonti non rinnovabili, deve essere prevista la realizzazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

3. La rete e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento sono di competenza dei gestori titolari.

Art. 3.33 Telecomunicazioni

1. Il sistema delle telecomunicazioni è disciplinato all'art.E2.2.8b del presente Regolamento.

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 3.34 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Gli edifici e le aree ad essi pertinenti, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro, igiene e sicurezza ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale.

2. I proprietari devono provvedere alla custodia, alla manutenzione ed al decoro dei propri immobili, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.

3. Se tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere, previo ottenimento di titolo abilitativo edilizio se richiesto, agli interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale ed ambientale.

4. I fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie

[144] Norme CEI e UNI CIG

[145] DM n.37/2008

[146] Art. 17-quinquies, comma 1, Legge n. 134/2012

legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.

Art. 3.35 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Si rimanda alle disposizioni dello strumento urbanistico relative agli ambiti di conservazione ed all'articolo F1.1.

Art. 3.36 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Gli elementi aggettanti delle facciate e dei muri fronteggianti gli spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone e le cose.

2. Non sono ammessi aggetti maggiori di cm 20 se al di sotto della quota di m 4,50 su aree aperte al pubblico passaggio veicolare o inferiori alla quota di m 3,50 su aree pedonali.

3. Su strade e spazi pubblici non sono consentiti balconi in aggetto e pensiline.

4. Garantire altezza, dimensioni, caratteristiche delle forature esterne e livelli di resistenza alle spinte orizzontali di parapetti e barriere di protezione adeguati a evitare cadute accidentali.

Art. 3.37 Allineamenti

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti devono essere armonizzati col tessuto urbano esistente.

2. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento dei caratteri formali, non sia più appropriato allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

3. Dove sono presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante l'immagine urbana, l'eventuale sopraelevazione deve conservare il valore di immagine prevedendo adeguate soluzioni architettoniche.

4. Negli edifici esistenti organizzati prevalentemente sul principio dell'allineamento su strada sono vietati i rivestimenti esterni a "cappotto" verso le aree pubbliche di pertinenza stradale.

Art. 3.38 Illuminazione pubblica

1. Nelle opere urbanistiche ed edilizie ogni intervento riguardante l'illuminazione pubblica è subordinato alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia[147].

[147] LR n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"

Art. 3.39 Griglie di aerazione e intercapedini

1. Le griglie e le intercapedini hanno la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. È necessario garantire che tutte le griglie e condotte di aerazione in genere, le aperture delle canne di aspirazione e di esalazione dei fumi, le reti di scarico siano rese impenetrabili a insetti e animali nocivi.

Art. 3.40 Antenne, parabole e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Antenne e parabole

   L'installazione di antenne e parabole di ricezione radio – televisiva, deve avvenire senza pregiudizio del decoro architettonico degli edifici ed in particolare del patrimonio storico, artistico e paesaggistico[148].

   Le antenne e parabole sono ammesse solo sulla copertura e posizionate sulla falda opposta alla via principale.

   Sulla copertura di ogni edificio, fatta eccezione per le case a schiera, è ammessa l'installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo terrestre e di un solo supporto di parabole per ricezioni satellitare per ogni corpo scala, queste ultime devono avere dimensioni ridotte, colore mimetico e devono essere prive di scritte o logotipi.

   Non è ammessa l'installazione di antenne paraboliche nell'ipotesi vi sia la possibilità di allacciamento ad un'antenna comune.

2. impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

   L'installazione di impianti di condizionamento e di altri impianti tecnici è ammessa solo sui prospetti interni, ovvero sulla copertura purché non visibili dalla pubblica via o su altri prospetti purché coperti da elementi aventi finiture simili ai prospetti.

   Le emissioni di calore provenienti dagli impianti di climatizzazione, condizionamento e ventilazione non devono essere causa di disturbo per gli occupanti degli ambienti circostanti. La rumorosità degli impianti connessi ad attività produttive deve essere contenuta entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

   Le condotte di espulsione dell'aria esausta devono sfociare a tetto; la posizione deve essere tale da non determinare interferenza con prese d'aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o meccanica, con luoghi e ambienti di vita o di lavoro.

Art. 3.41 Serramenti esterni degli edifici

1. I serramenti esterni degli edifici aventi accesso da strade e spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotati di apertura verso l'interno o, in alternativa, devono essere a scorrimento.

2. È consentita l'apertura verso l'esterno dei serramenti solo se prescritta da norme di sicurezza, in tal caso ove possibile, i serramenti sono posti arretrati rispetto allo spazio pubblico.

[148] Art. 21 del Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004

3. Per ogni edificio i serramenti esterni oscuranti le finestre, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura devono essere uniformi in tipologia, materiali e colore.

4. Sono consentiti solo serramenti esterni coerenti con la tipologia del fabbricato e realizzati in legno o in ferro verniciato; non sono ammessi serramenti in alluminio anodizzato, pvc, o similari.

Art. 3.42 Insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari e tende solari

1. **Insegne, targhe, vetrofanie e pannelli d'esercizio**

1. Le insegne, le targhe professionali, le vetrofanie e i pannelli d'esercizio devono essere studiati in funzione dei prospetti degli edifici. Tali mezzi pubblicitari devono inserirsi negli edifici con materiali, colori, forme e dimensioni coerenti con il contesto e devono essere posti in opera a regola d'arte.
2. Le insegne di esercizio (ammesse) sono classificate secondo la loro collocazione ed hanno le seguenti dimensioni:
   - **frontali** (su esercizi di commercio al minuto, esercizi artigianali e pubblici esercizi)
     - superficie max mq 6,00
     - larghezza massima non superiore a quella della vetrina dell'esercizio
     - altezza massima m 0,70
   - **su pensilina o frontali** (edifici destinati a funzioni artigianali, industriali, direzionali, commerciali all'ingrosso o al minuto) tali insegne possono essere installate esclusivamente su edifici posti in ambiti produttivi
     - superficie max mq 20,00
   - **su palina** con supporto proprio (edifici destinati a funzioni artigianali, industriali, direzionali, commerciali all'ingrosso o al minuto) tali insegne possono essere installate esclusivamente su edifici posti in ambiti produttivi
     - superficie max mq 1,00 (se di forma diversa dal quadrato: superficie max mq 1,00 – larghezza massima m 1,20)

3. In tutto il territorio intercomunale non sono ammesse insegne con caratteristiche grafiche o con localizzazione tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale[149].

4. Nei centri storici non sono ammesse le insegne del tipo "a cassone" con illuminazione interna o diretta.

5. La collocazione di insegne su pali non è consentita su suolo pubblico, ma è ammessa su aree private (stazioni di servizio di rifornimento carburante, ecc.), purché la proiezione a terra delle insegne non invada altra proprietà o la sede stradale.

6. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio devono, per dimensioni, essere comprese fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in cm 20.

7. Le insegne poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, devono avere altezza minima di m 3 dal suolo. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, devono essere poste in opera ad almeno m 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

[149] Art. 23 del Codice della Strada "Pubblicità sulle Strade e sui veicoli"

8. Le **targhe** affisse alle facciate in corrispondenza degli ingressi degli edifici, non devono interferire con le finiture esterne e devono essere rispettati allineamenti e materiali con eventuali altre targhe già esistenti. Le dimensioni devono essere modeste (max mq 0,15) e i materiali impiegati devono essere di pregio (pietre naturali, ottone, rame), opachi o trasparenti.

9. Sorgenti luminose – a luce non intermittente - sono ammesse esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

10. Nei centri storici non possono essere apposte **vetrinette** (vetrofanie) con volumetria sporgente maggiore di cm 6 rispetto al filo esterno dell'edificio e, in generale, devono essere realizzate con materiali tradizionali: ferro, vetro e legno.

11. Nei centri storici le insegne d'esercizio, le targhe e le vetrinette (vetrofanie) devono essere realizzate secondo gli schemi grafici di seguito riportati:

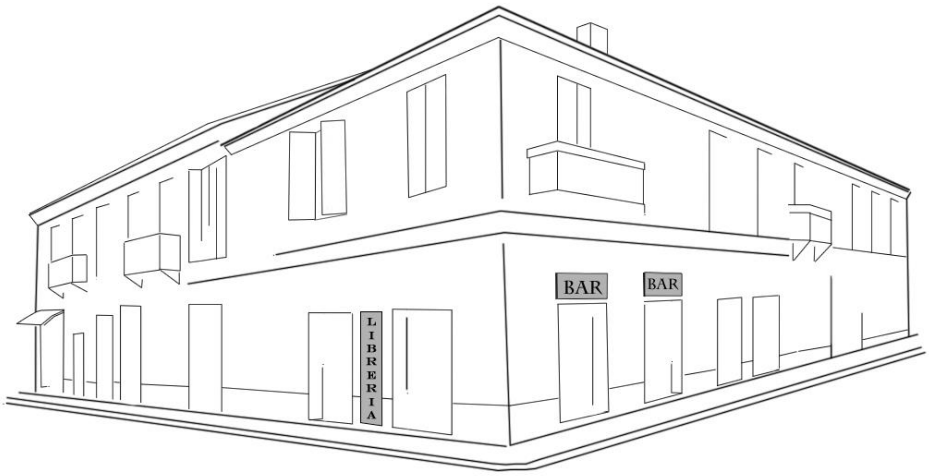
BAR
BAR
LIBRERIA

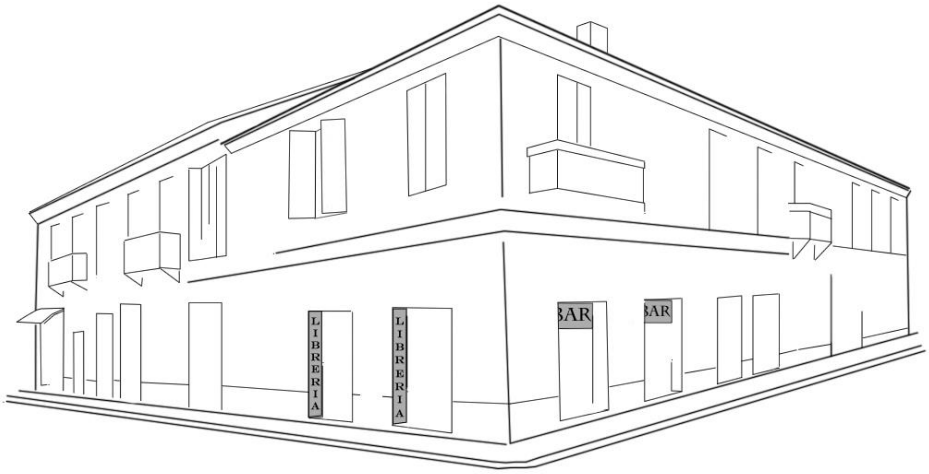
LIBRERIA
LIBRERIA

GELATERIA
GELATERIA

2. **Preinsegne**

1. Le preinsegne devono essere poste nel raggio di 5 km dalla sede di esercizio dell'attività da pubblicizzare.

2. Non sono ammesse preinsegne luminose, né per luce propria, né per luce indiretta [150].

3. La forma delle preinsegne è rettangolare, mentre le dimensioni possono variare da m 1,00 a m 1,50 per la larghezza e da m 0,20 a m 0,30 in altezza.

4. È favorito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le medesime abbiano stesse dimensioni.

5. Le preinsegne, compatibilmente con il contesto nel quale sono inserite, sono realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici (legno o materiale metallico verniciato).

3. **Cartelli pubblicitari**

1. La cartellonistica stradale pubblicitaria si differenzia per:
   - funzione (segnalazione di attività, di servizi o di luoghi ed edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario);
   - caratteristiche tecniche (luminosi, illuminati o senza luce[151]e monofacciali, bifacciali o polifacciali).

   Ciascun tipo può essere collocato o a parete o in posizione isolata.

2. Fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle preinsegne relative alle attività produttive, ai servizi pubblici o privati e alle indicazioni con finalità turistica locale nelle aree classificate come:
   - sistema forestale e boschivo;
   - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
   - zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
   - zone ed elementi di interesse storico-archeologico;
   - lungo la viabilità classificata come storica o panoramica (es: via Emilia).

3. I cartelli pubblicitari ubicati su suolo pubblico, privato di uso pubblico devono avere le seguenti caratteristiche:
   - superficie massima consentita è di mq 0,50, comunque con larghezza o altezza massima di m 1,00, compreso la cornice di supporto, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata;
   - altezza massima da terra m 3,50 compresa la struttura di sostegno.

4. I cartelli pubblicitari ubicati in proprietà privata
   - I cartelli pubblicitari ubicati su aree di proprietà privata possono avere una superficie massima di mq.4,00 compresa la cornice di supporto, con larghezza massima, per lato, di m.2,00.
   - La distanza dal confine stradale, dovrà essere pari almeno alla dimensione del lato maggiore del cartello, compresa la struttura di supporto, con un minimo di mt 3,00,

150 Art. 23 del Codice della Strada "Pubblicità sulle Strade e sui veicoli"

151 Art. 23 del Codice della Strada "Pubblicità sulle Strade e sui veicoli"

misurata dal bordo esterno del cartello più vicino alla strada.

5. Non sono ammessi cartelli pubblicitari all'interno delle rotatorie se non nei casi ed alle condizioni fissati dall'Amministrazione comunale.

4. **Cartelli pubblicitari temporanei**

- Cartelli pubblicitari nei cantieri edili

1. Nell'area del cantiere edile, per un periodo massimo equivalente alla durata dello stesso, è possibile collocare un unico impianto pubblicitario sul quale possono essere ospitati più messaggi pubblicitari, relativi al cantiere.

2. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata copia del relativo titolo edilizio.

3. Non è necessaria l'autorizzazione per l'installazione di un cartello pubblicitario di dimensione inferiore a mq. 1,50.

- Cartelli pubblicitari per manifestazioni

1. I cartelli di informazione temporanea per manifestazioni di particolare interesse pubblico a carattere culturale, politico, sportivo, espositivo e spettacoli viaggianti, devono essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. La validità dell'autorizzazione è relativa alla tipologia di impianto oggetto di richiesta.

2. Per manifestazioni culturali, politiche, sportive, espositive e spettacoli viaggianti di particolare interesse generale potrà essere autorizzata in modo specifico l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione (frecce direzionali).

5. **Distanze minime per posizionamento degli impianti pubblicitari**

1. Fermo restando che le distanze minime da osservare sono quelle disciplinate dall'articolo 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la distanza minima per l'apposizione di messaggi pubblicitari dovrà essere di m 0,50 dal filo esterno del marciapiede ove esista o dal ciglio stradale individuato dalla riga bianca continua o, in assenza di essa, dal filo esterno asfaltato della carreggiata.

6. **Procedure**

1. Per installare insegne pubblicitarie, targhe professionali, vetrofanie, tende solari-pubblicitarie e per installare impianti pubblicitari permanenti, segnali di direzione e preinsegne, su suolo pubblico e su proprietà privata, è necessario inviare allo Sportello Unico per le attività produttive, con procedura telematica, tramite sistema SuapER, apposita istanza di autorizzazione.

2. Tale autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal SUAP, ha validità tre anni a partire dalla data di emissione e la richiesta di rinnovo deve necessariamente essere presentata prima della scadenza.

3. Il rilascio di tale autorizzazione può prevedere la necessità di acquisire preventivamente altre autorizzazioni/atti di assenso necessari secondo la normativa vigente nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore a garanzia della legittimità dell'intervento (eventuale parere CQAP, autorizzazione Soprintendenza, autorizzazione paesaggistica, nulla osta della Provincia, ecc). Gli interessati, alla presentazione dell'istanza, devono pertanto richiedere allo Sportello Unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.

5. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere, a sua cura e spese, alla rimozione del mezzo pubblicitario nei casi di: decadenza o revoca dell'autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicurezza, richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.

6. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione del mezzo pubblicitario in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitari sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Particolari prescrizioni

1. All'interno di piani urbanistici o accordi operativi e nelle aree di proprietà pubblica possono essere progettate e disciplinate insegne con caratteristiche diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

8. **Tende solari/pubblicitarie**

1. Le tende solari si dividono per tipologia in:
   a) tende a sbalzo e coperture retraibili in genere (poste in corrispondenza degli accessi di attività);
   b) tende verticali installate su porticati e colonnati.

2. Le tende solari devono essere di tela, eventualmente impermeabilizzata su un lato, di colore tinta unita, tonalità naturali, cotto o terre; il colore deve accordarsi ai paramenti murari dell'edificio.

3. Per ogni edificio è ammesso un unico modello sia di tende a protezione di finestre sia di tendoni a protezione di vetrine o porte; il colore deve essere il medesimo.

4. Le strutture di sostegno possono essere realizzate in legno o in materiale metallico. L'attacco alla facciata dell'edificio deve tenere conto degli allineamenti orizzontali e verticali: le tende o le coperture ripiegate, inoltre, non devono sovrapporsi all'apparato decorativo dell'edificio.

5. Nel caso l'installazione di tende avvenga in uno spazio pubblico o di uso pubblico:
   - per le tipologie di cui alla lett. a) deve essere garantito il transito su marciapiedi, strade, spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico ad essa sottostanti;
   - per le tipologie di cui alla lett. b) deve essere assicurato il pubblico transito e l'accessibilità allo spazio porticato.

Art. 3.43 Muri di cinta

1. Le recinzioni e muri di cinta sono disciplinati agli artt. 3.18, 3.47.

Art. 3.44 Beni culturali e edifici storici

1. Si rimanda alla disciplina del PSI per gli ambiti di conservazione.

Art. 3.45 Cimiteri monumentali e storici

1. Si rimanda alla disciplina del PSI per gli ambiti di conservazione.

Art. 3.46 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Si rimanda ai rispettivi regolamenti di Polizia urbana comunali o intercomunali.

Art. 3.47 Caratteri ed inserimento paesaggistico dei manufatti edilizi nel territorio rurale

1. Lo strumento urbanistico vigente promuove la tutela del paesaggio rurale quale carattere irrinunciabile della propria identità territoriale. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali nel territorio rurale devono perseguire obiettivi di qualità edilizia e paesaggistica, il rilascio dei relativi titoli abilitativi è subordinato agli adempimenti e alle prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. La relazione tecnica e gli elaborati grafici, allegati alla richiesta di titolo abilitativo, devono illustrare le scelte progettuali trattando puntualmente i temi specificati nei commi successivi nel caso di:
   a) costruzione di nuovi edifici ed interventi su edifici abitativi esistenti privi di interesse storico – architettonico, culturale e testimoniale (ristrutturazioni integrali ed ampliamenti);
   b) costruzione o ampliamento di edifici non abitativi;
   c) realizzazione di recinzioni;
   d) opere di contenimento dei terreni e realizzazione di infrastrutture ed impianti.

3. Costruzione di nuovi edifici ed interventi su edifici abitativi esistenti privi di interesse storico – architettonico, culturale e testimoniale (ristrutturazioni integrali ed ampliamenti).
   Tali interventi devono in primo luogo tener conto dell'ambiente rurale e/o naturale in cui sono o andranno inseriti, in particolare:
   1) il sedime, occorre valutarlo attentamente soprattutto rispetto all'ambiente naturale circostante (vicinanza a boschi, corsi d'acqua, ecc.) con particolare attenzione quando si è prossimi alla viabilità panoramica.
   2) l'intervento edilizio deve essere improntato secondo principi di semplicità compositiva, evitando l'inserimento di elementi o strutture che nulla hanno a che fare con l'ambiente rurale quali, ad esempio, i balconi aggettanti e un'eccessiva articolazione delle falde di copertura. Possono essere utilizzati sistemi strutturali derivati dalla tradizione locale quali il portico; occorre comunque valutarne attentamente le dimensioni e le proporzioni rispetto all'intero organismo edilizio.
      Risulta inoltre possibile proporre soluzioni compositive innovative che introducano nuovi elementi di dialogo tra linguaggio edilizio e paesaggio con riferimento ad una progettualità "di ricerca" diversa dalle consuete interpretazioni del passato e comunque sempre improntata al principio della semplicità compositiva;
   3) i materiali da costruzione sono da valutare complessivamente rispetto ai requisiti richiesti per la costruzione, occorre però considerare attentamente i diversi tipi di finitura esterna dei paramenti murari in relazione alle tradizioni costruttive locali. Con la finitura esterna ad intonaco occorre specificare il colore la cui scelta che deve essere riferita alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale. Sono vietati i colori di tipo fluorescente in tutte le gamme;
   4) per il manto di copertura si consiglia l'utilizzo di coppi in cotto; non si esclude la possibilità di nuove tecnologie che sappiano comunque esprimere compatibilità con l'ambiente e la storia edilizia locale. L'utilizzo di strutture di copertura con una pendenza tradizionale delle falde è elemento di primaria importanza per la tutela del paesaggio agrario;
   5) i comignoli possono essere realizzati prendendo come riferimento la tradizione locale sia per il paramento murario che per il terminale di copertura. Le soluzioni adottate, se diverse, devono essere coerenti all'edificio progettato. Sono da ritenersi non compatibili le canne fumarie e i terminali prefabbricati in cemento a vista;
   6) i pannelli solari e fotovoltaici devono essere oggetto di un accurato posizionamento;

7) gli infissi esterni, anche se di nuova concezioni, devono rapportarsi con il contesto, sono comunque da escludersi serramenti in alluminio anodizzato (color argento, oro e colori primari);
8) le pavimentazioni esterne e le opere di sistemazione delle aree in prossimità di fabbricati dovranno essere realizzate nei limiti dimensionali e di coerenza con l'assetto tradizionale della casa colonica. I progetti dovranno essere improntati ad una sostanziale semplicità e linearità ed essere attuati con materiali in uso nella tradizione costruttiva locale o comunque compatibili con questa. Non sono ammesse pavimentazioni in asfalto nell'area di pertinenza degli edifici;
9) per le recinzioni e si rimanda ai successivi commi 5 e 6.

4. Costruzione ed ampliamenti di edifici non abitativi

Per la costruzione di edifici non abitativi quali servizi agricoli o altri tipi di edifici di modeste dimensioni ammessi nel territorio rurale, valgono le disposizioni riportate al comma precedente; per quelli di notevoli dimensioni (grandi depositi, fienili, allevamenti, ecc.) l'attenzione deve essere rivolta soprattutto alla "mitigazione" dell'impatto nel paesaggio rurale ed in particolare:

1) il sito e la localizzazione dei manufatti devono essere valutati attentamente soprattutto in prossimità della viabilità panoramica. E' necessario collocare, quando ciò risulta possibile, i nuovi manufatti nella corte rurale (area di pertinenza a uno o più edifici esistenti) con l'obiettivo di rendere omogenee, anche nel tempo, le varie componenti (manti di copertura in primo luogo);
2) deve essere valutato attentamente il tamponamento esterno, se presente, da realizzarsi con materiali non in contrasto con il paesaggio rurale; ove si proceda con l'imbiancatura occorre che la scelta sia riferita alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale. I pannelli in cemento a vista e i colori di tipo fluorescente in tutte le gamme sono vietati;
3) per il manto di copertura, qualora il coppo in cotto non sia utilizzabile per motivi strutturali o di pendenza si potrà ricorrere a manti in lamiera nelle colorazioni presenti nel contesto agrario. L'utilizzo di tetti a falde, anche se con pendenze non tradizionali, è obbligatorio in quanto costituisce elemento di continuità paesaggistica ed ambientale sia in termini formali che di inserimento nello skyline (profilo). Sono ammesse inoltre strutture leggere di modeste dimensioni con coperture in altro materiale, purché di colore verde scuro o marrone.
4) gli infissi esterni anche se di nuova concezione, devono rapportarsi con il paesaggio agrario, sono da evitare serramenti in alluminio anodizzato (color argento, oro e colori primari);

5. Realizzazione di recinzioni

Al fine di garantire un livello adeguato di tutela paesaggistica si ritiene necessario l'uso di sistemi di recinzione tradizionali escludendo il ricorso a tipologie che, per caratteristiche formali e dimensionali, risultano estranee alla tradizione costruttiva locale.

1) Sono da privilegiare:
   a) recinzioni realizzate con rete metallica plastificata e paletti (metallici) direttamente infissi al suolo o in piccolo plinto isolato non emergente dal piano di campagna, e con un'altezza massima pari a 1,80 m.;
   b) siepi verdi con essenze arbustive di tipo autoctono. Le recinzioni di questo tipo già esistenti vanno di norma conservate;

altezze maggiori sono consentite per particolari attività al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.

6. Opere di contenimento dei terreni e realizzazione di infrastrutture ed impianti

1) Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate secondo la tecnica dell'ingegneria naturalistica, ove quest'ultima non risulti applicabile è necessario attuare il

rivestimento delle strutture di sostegno con materiali che si inseriscano nel paesaggio rurale (pietra). Sono comunque da escludersi muri a vista in cemento armato.

2) La realizzazione di infrastrutture (viarie, ecc.) e di impianti, esclusi quelli di entità trascurabile, sono sempre soggetti ad uno studio d'inserimento paesaggistico e ai necessari interventi di mitigazione di cui al comma successivo quando non già sottoposti ad altre forme di valutazione (Valutazione d'incidenza, Vas, ecc.).

7. Negli ambiti del territorio rurale A19 e A17, gli interventi di nuova costruzione (edilizia, infrastrutturale ed impiantistica) sono soggetti, oltre a quanto specificato ai commi precedenti, ad uno Studio d'inserimento paesaggistico. Deve essere attuata un'attenta valutazione della localizzazione dell'intervento da illustrarsi, con specifico elaborato, mediante una vista panoramica dell'area e l'inserimento dell'edificio e/o delle particolari opere da realizzarsi. Devono essere adottati ed autorizzati tutti i necessari interventi per la mitigazione degli impatti visivi e per l'integrazione paesaggistica; la realizzazione di questi ultimi deve essere contestuale all'intervento.

Capo VI Elementi costruttivi

Art. 3.48 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutti gli interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di accessibilità, visitabilità e adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche[152] e secondo le indicazioni di buone prassi[153].

2. Si rimanda al precedente art. 3.1.6.

Art. 3.49 Serre bioclimatiche

1. Le serre bioclimatiche sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

2. L'installazione di serre bioclimatiche non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti.

3. Le serre bioclimatiche, nel rispetto di specifici requisiti, sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici. Le serre solari devono:
   - integrarsi con l'organismo edilizio nuovo o esistente;
   - essere dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo;
   - essere dotate di aperture allo scopo di garantire una corretta ventilazione naturale;
   - garantire idonea illuminazione ed areazione naturale diretta;
   - non essere dotate di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
   - avere pareti di chiusura completamente trasparenti, fatte salve le strutture di supporto;
   - essere dotate di idoneo isolamento dai locali retrostanti;

[152] DPR 380/2001

[153] Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità ratificata con Legge n. 18 del 3/03/2009

- qualora nei locali che si affacciano su serre, vi siano generatori di calore a gas, dovrà essere garantita la sicurezza degli stessi (ad esempio i fori di areazione non dovranno sfociare nella serra); più in generale dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sugli impianti.

Art. 3.50 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Per energia da fonti energetiche rinnovabili si intende l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

2. La valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ha ricadute positive anche in termini gestionali, manutentivi e di sicurezza degli impianti.

Art. 3.51 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. Le coperture possono essere piane o a falde inclinate. In quest'ultimo caso l'inclinazione delle falde deve essere compresa entro il 40%.

3. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada.

4. I canali di gronda e i discendenti pluviali devono sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare ed essere realizzati in rame.

Art. 3.52 Strade e passaggi privati e cortili

1. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata, devono essere tenuti regolarmente in buono stato di manutenzione (imbiancati, intonacati, ecc.), puliti e liberi da rifiuti e da qualsiasi tipo di deposito che possa causare umidità, cattive esalazioni o alterare l'aerazione naturale.

2. I cortili devono avere pavimentazione idonea a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare fenomeni di infiltrazione lungo i muri.

3. Nei cortili adibiti all'illuminazione ed aereazione di case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali in cui siano esercitate attività che possano essere causa di insalubrità o disturbo degli inquilini stessi.

Art. 3.53 Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Cavedi, pozzi luce e chiostrine sono preordinati alla ventilazione ed illuminazione dei soli locali accessori e di servizio (bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine); su di essi non sono ammessi aggetti superiori a cm 5 e ogni lato non deve essere inferiore a m 2,50.

2. Il fondo del cavedio deve essere facilmente accessibile, impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua. È vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.

3. Cavedi, pozzi luce e chiostrine non possono essere ricoperti con vetrate al di sopra di aperture praticate per areare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 3.54 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di dispositivi o di una cunetta per le acque di deflusso.

Art. 3.55 Recinzioni

1. Si rimanda all'art. 3.18 e 3.47.

Art. 3.56 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Sugli edifici ricadenti nei centri storici e negli edifici classificati di valore storico/architettonico e culturale testimoniale valgono le disposizioni, di cui all'art. F1.1

Art. 3.57 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali, fatta eccezione per quelli in ambito di conservazione, nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art.9 co. 3 LR 15/2013 e nel rispetto dell'invarianza idraulica, la realizzazione degli elementi di seguito riportati è eseguita in attività edilizia libera con le seguenti caratteristiche:

a) **Gazebo**
- superficie totale ≤ m^2 9 per ogni unità edilizia, installato nell'area di pertinenza privata del fabbricato, non stabilmente infisso al suolo, rimovibile previo smontaggio e non demolizione;
- altezza massima esterna: 3,00 m;
- aggetto massimo/sporto: max. 50 cm.
- assenza di chiusure laterali.

b) **Pergolato**
- superficie totale ≤ m^2 25 per ogni unità edilizia;
- può essere installato nell'area di pertinenza privata, in aderenza al fabbricato e sui terrazzi ai piani superiori del fabbricato senza sporgere dai piani delle facciate, a condizione che la dimensione non ecceda il 50% della superficie di pavimento;
- altezza massima esterna m 3,00;
- aggetto massimo/sporto: max. 50 cm.

c) **Tenda a pergola/Pergotenda**
- superficie totale ≤ m^2 25 per ogni unità edilizia;
- può essere installato in aderenza al fabbricato e sui terrazzi ai piani superiori del fabbricato; più tende presenti nel medesimo edificio devono avere caratteristiche uniformi.

d) **Ripostiglio per attrezzi, legnaia, deposito biciclette**
- superficie totale ≤ m^2 6 per ogni unità edilizia o per ciascuna area cortilizia di edificio condominiale;

- installato in area di pertinenza privata e non stabilmente infisso al suolo, rimovibile previo smontaggio;
- altezza massima esterna m 2,50;
- aggetto massimo/sporto: max. 50 cm.

2. Gli elementi di cui al comma 1 dovranno essere posti nel rispetto delle distanze minime previste dagli artt. 873 e 907 del codice civile, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, decoro urbano e tutela dei diritti di terzi. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate.

Art. 3.58 Piscine

1. La realizzazione delle piscine è collegata alla sussistenza di un fabbricato al cui uso risulti funzionale. Non è ammissibile la costruzione di piscine in presenza di soli fabbricati di servizio o in assenza di fabbricati.

2. Interrate: distanze confini di proprietà: 3,00 m; distanze confini stradali: m 5,00, nel caso di intersezioni stradali la distanza viene definita con riferimento alle disposizioni del Codice della strada.

   Fuori terra: distanze confini di proprietà come da disciplina dello strumento urbanistico vigente; distanze confini stradali: 5,00 m, nel caso di intersezioni stradali la distanza viene definita con riferimento del Codice della Strada.

Art. 3.59 Altre opere di corredo agli edifici

1. La realizzazione delle seguenti opere a corredo degli edifici, con esclusione degli ambiti di conservazione, è eseguita in attività edilizia libera con le caratteristiche di seguito riportate:

   a) **Tenda, copertura leggera di arredo**
   - coperture amovibili e/o avvolgibili, anche con materiali impermeabili;
   - assenza di chiusure laterali e di appoggi a terra;
   - sporgenza dal muro ≤ m 1,50;
   - sporgenza complessiva in larghezza rispetto alla apertura cui sottende ≤ m 1,00;
   - caratteristiche cromatiche uniformi in caso di fabbricati plurifamiliari;
   - non è ammessa l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico.

   b) **Frangisole**
   - sono ammessi su uno dei lati aperti di logge e balconi.

   c) **Elementi vetrati**
   - sono ammessi in logge e balconi per uno sviluppo lineare ≤ al 30% dei lati aperti degli stessi.

Art. 3.60 Strutture contingenti e temporanee e stagionali

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR 380/2001 sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'Amministrazione comunale.

2. Possono essere ubicate in ogni parte del territorio a condizione che lo strumento urbanistico non preveda vincoli di inedificabilità assoluta.

3. Sono comunque assoggettate al rispetto delle norme paesaggistiche, igieniche, sismiche e di sicurezza di cui alla disciplina vigente.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 4.1 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. I Comuni esercitano la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia nel territorio dell'Unione, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto dell'Unione e dal presente Regolamento. Il dirigente espone periodicamente alla Commissione consiliare competente i risultati dell'attività di vigilanza e controllo svolta.

3. I controlli d'ufficio sono operati ai sensi dell'apposito Atto di coordinamento regionale anche attraverso sopralluoghi sul territorio svolti sia da parte dell'Unione nelle sue differenti articolazioni organizzative, sia da parte di enti competenti per materia (Ausl, Arpa, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino, ecc.).
   Altri controlli sul territorio sono effettuati su istanza dei cittadini o su iniziativa degli uffici e degli agenti di polizia municipale o di altri enti competenti per materia (Ausl, Arpa, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino, ecc.). Lo Sportello unico per l'edilizia istruisce le segnalazioni di presunte violazioni edilizie accertando l'eventuale inosservanza delle norme edilizie e urbanistiche, procedendo nei modi previsti dalla legge.

4. Si rimanda all'Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie[154].

Art. 4.2 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. La vigilanza sulla esecuzione delle opere edilizie viene esercitata da funzionari ed agenti municipali muniti di apposita tessera di riconoscimento. Essi devono avere libero accesso ai cantieri al fine di accertare l'osservanza delle norme tecniche ed urbanistiche e delle modalità di esecuzione eventualmente fissate nei titoli abilitativi.

2. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il proprietario o l'avente titolo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle proprie responsabilità circa l'osservanza di dette modalità e norme.

Art. 4.3 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento e dai suoi complementi è sanzionata con sanzione pecuniaria definita con apposito provvedimento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 della LR 24 marzo 2004, n.6.

[154] DGR 76/2014 - Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10).

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Art. 5.1 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Il Regolamento edilizio è aggiornato secondo quanto disposto della legislazione vigente in materia.

2. Nel presente Regolamento sono stati riportati alcuni richiami normativi al solo fine di agevolarne la lettura complessiva. Nel caso fossero modificati alla fonte, tali modifiche possono essere apportate senza che ciò costituisca variante alle presenti norme.

3. Il presente regolamento è stato elaborato, secondo lo schema di indice contenuto nella Del. G.R. 922/2017.
   Le Norme Regolamentari definite sulla base di tale atto sono riferimento per i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone e sostituiscono i contenuti attinenti gli ambiti di competenza precedentemente disciplinati dai Regolamenti comunali.

APPENDICE 1 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

A DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

A.1 Edilizia libera

DECRETO 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)

A.2 Edilizia residenziale e produttiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia)

LEGGE REGIONALE del 21 dicembre 2017 n.24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 17, 17-bis e 18, comma 2

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)]. I contenuti degli Allegati A e B, Sezioni 1 e 2, sono superati da nuovi atti di coordinamento, mentre vigono ancora i contenuti dell'Allegato B, Sezione 3 (Definizione dei contenuti di alcuni elaborati)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), come modificato dal decreto legislativo 30.6.2016, n.127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2014, n. 193 (Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi) (*per interventi riguardanti attività produttive e di servizio particolarmente impattanti*)

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1255 del 28 luglio 2008 (Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti)

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1793 del 3 novembre 2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico)

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1198 del 26 luglio 2010 (Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 dicembre 2010, n. 28 **(**Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica)

REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui

rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2015 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016)

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n.18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile), in particolare l'art.32.

B REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare gli articoli 873, 905, 906 e 907

D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2099/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2044/8/CE e 2006/32/CE), in particolare articolo 14.

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare articolo 13, comma 3

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) in particolare articoli 4 e 14

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione

dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2088 (Direttive per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt)

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 (Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante "norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze

industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 - A decorrere dal 12.5.2016 entra in vigore la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*

DECRETO del Ministro della Difesa 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articolo 164

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni)

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

C VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in particolare Titolo III-bis *(Tutela e valorizzazione del paesaggio)*, articoli 40-bis e seguenti

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale")

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare Titoli VI, Capo IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), articolo 138 e seguenti

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in particolare articolo 15, comma 10, che conferisce ai servizi territoriali di area dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriali e la protezione civile le funzioni relative al rilascio del nullaosta idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), come attuato dai Piani di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dei tre distretti idrografici operanti sul territorio regionale (Distretto del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale), a loro volta recepiti nelle varianti ai PAI vigenti sul medesimo territorio regionale

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della LR 6/2005)).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2012 n. 1286 (Linee guida in materia di istituzione pianificazione e gestione dei paesaggi naturali e semi-naturali protetti - LR.6/2005)

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni), in particolare articolo18.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016), in particolare articolo 20, modificata da LR 9/2016, art.22.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667 (Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS))

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2013, n. 1419 (Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MAGGIO 2016 n. 74 (Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna)

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 987 (Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di Via normate dal Titolo III della LR n. 9 del 1999)

D NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) in particolare articolo 2

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 *(Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)* recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 e s.m.i. (Norme per la riduzione del rischio sismico)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878 (Approvazione dell’atto di indirizzo recante la “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR))

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2019, n. 16695 (Aggiornamento della "Modulistica Unificata Regionale relativa ai provvedimenti in materia sismica (MUR)" ai sensi della DGR 19 dicembre 2011, n. 1878

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 4, comma 1 della LR n. 19 del 2008)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1934 del 19 novembre 2018 "Approvazione di atto di indirizzo recante "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2272 (Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661, (Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 828 del 31 maggio 2019 "Conferma dell'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici e delle varianti non sostanziali, nonché degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo per le finalità di protezione civile e rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR 6 giugno 2001, n. 380" e DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 924 del 5 giugno 2019 "Integrazione alla propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 828 del 31 maggio 2019".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1879 (Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 DICEMBRE 2020, N.1814 (Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020)

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), in particolare articolo 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2015, n. 699 (Approvazione nuovo "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n.2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20")

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 (modificato da DLgs n.106/2009)

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

NOTA REGIONALE n.149800 del 20/06/2013 (Indicazioni per la rimozione di materiale contenente amianto disperso in aree agricole a seguito degli eventi calamitosi del 3 maggio 2013) e in particolare l'allegato 1 (Interventi di rimozione di materiali contenenti amianto dispersi in aree agricole: aspetti di sanità pubblica)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2012 n.1696 (Linee di indirizzo regionali per la classificazione dei giacimenti di ofioliti, l'individuazione delle modalità di coltivazione e delle misure tecniche per il contenimento del rischio correlato e per l'utilizzo dei materiali estratti in funzione del loro contenuto di amianto)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 29/10/1996 n. 2580, approvata dall'Assemblea Regionale dell´Emilia Romagna l´11 dicembre 1996 (prot. n. 12155/l.2) - (Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.)

D.8 Requisiti minimi di prestazione energetica e certificazione energetica degli edifici

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004 n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e s.m.i. – Vedi in particolare le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché agli allegati 1,2,3,4,5,13, e 15, che continuano a trovare applicazione per le varianti in corso d'opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore della DGR 967/2015

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 967 del 20 luglio 2015 (Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici) come modificata dalla DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n.1715 del 24 ottobre 2016 (Modifiche all'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. (pubblicata sul BUR n. 329/2016)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1275 del 7 settembre 2015 (Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2016, n. 304 (Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico") in particolare punto 3 della Direttiva, relativa ai "cantieri"

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39, D.lgs 11 maggio 1999, n. 152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1860 (Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 1732 del 12 novembre 2015 - “TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"

E REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253, (Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14), come modificata dalle delibere del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 155/2008

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410 (Criteri per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 1705, (Approvazione modulistica), come modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 480 e dalla delibera della Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198

E.2 Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 (Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007 (Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture recettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149 (Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione)

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 208/2009 (Norme regionali di indirizzo programmatico per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti.

E.5 Sale cinematografiche

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 (Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione)

E.7 Associazioni di promozione sociale (e organizzazioni di volontariato)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale), in particolare articolo 16 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi)

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato), ed in particolare l'articolo 11 (Disposizioni in materia di edilizia)

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 201O n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE 2 LUGLIO 2007, n. 970 (Recepimento "Linee guide applicative del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodotti alimentari" e "Linee guida applicative del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodotti di origine animale" oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 26 luglio 2007, n. 9746 (Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 **(**Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive)

E.10 Strutture termali

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 218 (Autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali dell'Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell'accordo Stato-Regioni - 23 settembre 2004)

E.11 Strutture sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) – come modificata dalla LR 12 marzo 2003 n. 2 e da LR 19 febbraio 2008 n. 4. – in particolare articolo 8

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4. (Disciplina degli accertamenti della disabilità – ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) in particolare Titolo IV - Autorizzazione ed accreditamento delle attività sanitarie) in particolare articolo 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 555 (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, DLgs 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 564 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2004, n. 327 (Applicazione della LR 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale.

Revoca di precedenti provvedimenti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2004, n. 1099 (Differimento al 31/12/2004 della data di scadenza delle domande di autorizzazione all'esercizio da parte dei professionisti titolari di studio soggetti a regime di autorizzazione sanitaria e modifica del modello di domanda di cui alla DGR 327/2004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2520 (Autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle DGR n.327/04 e n. 1099/04)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 26 (Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso ulteriori precisazioni)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' DELLA REGIONE 11/10/2005, n. 14526 (Indicazioni operative per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156 (Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria)

E.12 Strutture veterinarie

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005 n. 1584 (Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private)

E.13 Sale da gioco e sale scommesse

LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico), in particolare l'articolo 6 (Apertura ed esercizio dell'attività), commi da 3-bis a 3-quinquies sui titoli abilitativi edilizi occorrenti; vedi anche gli artt. 18 e 48, comma 5, LR 18/2016 (TU Legalità)

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) vedi in particolare gli articoli 18 e 48, comma 5, che subordina ad una deliberazione di Giunta regionale l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 6 LR 5/2013, sulla distanza di 500 m per le sale da gioco (vedi DGR n. 831/2017)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2017, n. 831 (Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (LR 5/2013 come modificata dall'art. 48 LR 18/2016).

ALLEGATO A – SPECIE ARBOREE

La scheda tecnica, nel seguito riportata raccoglie un elenco di oltre 100 specie arboree, selezionate in base al loro largo impiego nel verde urbano.

Tale elenco considera anche il beneficio che tali “dotazioni a verde” offrono in base a criteri ecologici, economici, fitosanitari, sociali ed ambientali.

L’elenco delle “Specie arboree” riporta i dati inerenti alle caratteristiche estetiche, agli aspetti dimensionali, tolleranza alle condizioni del suolo, ai patogeni ed agli stress abiotici; tali informazioni permettono di effettuare una scelta oculata delle specie da utilizzare nella progettazione degli spazi verdi.

Tale allegato è stato estratto dal lavoro della Regione Emilia Romagna “laboratorio – corso di formazione **REBUS – BENEFITS – BENEFici ecosIsTemici dell’infraStruttura verde urbana** ” che ha fatto riferimento al progetto “**Qualiviva** – la qualità nella filiera florovivaistica nazionale attraverso l’utilizzo e la divulgazione delle schede varietali e di un capitolato unico di appalto per le opere a verde.

| Nova vocês | Nova | Nova vozes | Nova avenida | Nova avó | Nova bicicleta | Nova cadeira | Nova cama | Nova casa | Nova chave | Nova cidade | Nova comida | Nova conta | Nova escola | Nova família | Nova farmácia | Nova gente | Nova história | Nova igreja | Nova janela | Nova loja | Nova luz | Nova mãe | Nova manhã | Nova mesa | Nova música | Nova noite | Nova palavra | Nova pessoa | Nova pia | Nova porta | Nova praça | Nova rua | Nova sala | Nova semana | Nova tarde | Nova televisão | Nova vida | Novembro | Novembro chuvoso | Novembro cinza | Novembro com neve | Novembro de inverno | Novembro do hemisfério norte | Novembro do meio | Novembro do primeiro mês | Novembro do último mês | Novembro em família | Novembro em família | Novembro em família

| | | |